

**IL RUOLO DELLE COMUNITÀ
ENERGETICHE RINNOVABILI NEL
PERCORSO DELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA: PROFILI ECONOMICO-
FINANZIARI E PROFILI GIURIDICO-
TRIBUTARI**

Prof. Giuseppe Molinaro

RELATORE

Prof. ssa Livia Salvini

CORRELATORE

Klepp Erik (Matr. 168573)

CANDIDATO

Ai miei genitori, Stefano e Olga.

You can do this. You have to believe it before anyone else does.

IL RUOLO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI NEL PERCORSO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA: PROFILI ECONOMICO-FINANZIARI E PROFILI GIURIDICO-TRIBUTARI.

Sommario

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I	10
INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)	10
1.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE CER	10
1.1.1 OBIETTIVI DELLE CER NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA.....	14
1.1.2 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLE CER IN EUROPA E IN ITALIA	18
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	23
1.2.1 NORMATIVA EUROPEA E RECEPIMENTO IN ITALIA (D.LGS. 199/2021) .	23
1.2.2 REGOLAMENTAZIONE DELL'AUTOCONSUMO COLLETTIVO (D.LGS. 210/2021)	28
1.2.3 INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE CER: ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, CONDOMINI	32
CAPITOLO II.....	37
DISCIPLINA FISCALE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI	37
2.1 TRATTAMENTO FISCALE DEI PROVENTI E RICAVI DELLE CER	37
2.1.1 DISCIPLINA DEI PROVENTI AI SENSI DELL'ART. 67 TUIR	39
2.1.2 TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI DALLE CER: DIFFERENZE TRA ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI	45
2.2 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CER	49
2.2.1 SUPERBONUS E DETRAZIONI FISCALI PER LE CER (ART. 119 DEL DECRETO RILANCIO)	51
2.2.2 ALTRI INCENTIVI FISCALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RINNOVABILI	59

2.2.3 CONTRIBUTI GSE: TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI TASSAZIONE	65
2.3 REGIME IVA E IMPOSTE INDIRETTE PER LE CER	71
2.3.1 DISCIPLINA IVA PER LA VENDITA DI ENERGIA RINNOVABILE.....	74
2.3.2 GESTIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE NELLE ATTIVITÀ DELLE CER	80
2.3.3 CASI PRATICI DI FISCALITÀ NEI GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO	86
2.4 RIFORME FISCALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO.....	101
2.4.1 RIFORME FISCALI INTRODOTTE DALLA LEGGE DELEGA 111/2023	103
2.4.2 PROSPETTIVE DI INCENTIVAZIONE FISCALE PER LE CER: AGGIORNAMENTO ATTUALE E POSSIBILI SCENARI FUTURI	108
2.4.3 ANALISI DELLE PROPOSTE DEL MASE E DEL MEF SULLA FISCALITÀ DELLE CER	111
2.4.4 FISCALITÀ COMPARATA: ITALIA ED EUROPA	113
CAPITOLO III	116
IL RUOLO DELLE BANCHE NEL FINANZIAMENTO DELLE CER	116
3.1 MODELLI DI FINANZIAMENTO PER LE CER	116
3.1.1 STRUMENTI FINANZIARI PRINCIPALI UTILIZZATI DALLE BANCHE PER SOSTENERE LE CER.....	119
3.1.2 CROWDFUNDING ENERGETICO E FINANZIAMENTO PARTECIPATO .	128
3.2 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E IL LORO SUPPORTO ALLE CER ATTRAVERSO LE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO	133
3.2.1 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SVILUPPO DELLE COMUNITÀ LOCALI.....	135
3.2.2 NUOVE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER LE CER: GREEN BONDS E IMPACT INVESTING	138
CONCLUSIONI	142
BIBLIOGRAFIA	145
SITOGRAFIA	146
NORMATIVA (EUROPEA, NAZIONALE)	149

INTRODUZIONE

Con il presente elaborato si vuole analizzare in modo approfondito una delle più recenti novità nel contesto italiano, ovvero le Comunità Energetiche Rinnovabili, le quali sono e rappresentano una delle soluzioni più avanzate e partecipative nel panorama delle politiche di promozione delle energie rinnovabili; di fatto lo studio, la ricerca e l'analisi si soffermeranno su diversi aspetti che concernono le CER.

Queste configurazioni, la cui diffusione ha conosciuto un incremento significativo sia a livello europeo sia nazionale, emergono come risposta all'urgente necessità di una transizione energetica equa e sostenibile, nonché di un coinvolgimento diretto delle comunità locali nella produzione e gestione dell'energia rinnovabile, infatti il loro ruolo si rivela di cruciale rilevanza nell'ambito del Green Deal europeo¹. Quest'ultimo si pone l'obiettivo di ridurre in maniera significativa le emissioni di gas serra, promuovendo la sostenibilità ambientale attraverso una serie di misure ambiziose e coordinate; queste comunità, infatti, consentono di produrre energia a partire da fonti rinnovabili, quali il solare, l'eolico e l'idroelettrico, redistribuendola tra i membri della comunità, incoraggiando forme innovative di autoconsumo collettivo e aprendo la possibilità di vendita della medesima, riducendo parallelamente la dipendenza e anche i costi delle tradizionali bollette.

Sul piano normativo, l'Unione Europea ha fornito un quadro di riferimento di fondamentale importanza tramite il Clean Energy Package², un pacchetto di direttive che intende promuovere un mercato energetico più sostenibile e inclusivo; si sottolinea, nello specifico la Direttiva (UE) 2018/2001, nota come RED II (Renewable Energy Directive), che promuove la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo energetico, quest'ultima sarà

¹ Il *Green Deal Europeo*, lanciato nel 2019, mira alla neutralità climatica dell'UE entro il 2050, con una riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, promuovendo energia rinnovabile e sostenibilità economica.

² Il *Clean Energy Package*, proposto nel 2016 e approvato nel 2019, riforma il mercato elettrico europeo per incentivare energie rinnovabili ed efficienza energetica, stimando un incremento dell'1% del PIL e 900.000 nuovi posti di lavoro entro il prossimo decennio.

oggetto di approfondita analisi nel presente elaborato. L'obiettivo cardine è quello di imprimere un'accelerazione alla transizione energetica verso un modello energetico distaccato e diametralmente opposto a quello che sfrutta i comuni e classici combustibili fossili; appare così, pienamente in linea con le ambizioni di decarbonizzazione sancite dal, medesimo Green Deal europeo e dagli impegni dell'Accordo di Parigi³; non di meno, riconosce ai cittadini il diritto di organizzarsi in comunità energetiche e di beneficiare di misure di sostegno per la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile.

Sul piano nazionale il recepimento di tali disposizioni nell'ordinamento italiano è avvenuto tramite il Decreto Legislativo 199/2021 e il Decreto Legislativo 210/2021, che disciplinano rispettivamente l'autoconsumo collettivo e le CER. Questi decreti sanciscono e favoriscono una collaborazione sinergica tra soggetti pubblici e privati, volta a incentivare lo sviluppo di iniziative di autoconsumo e la creazione di reti energetiche locali, per cui è corretto affermare che, tale cooperazione risponde all'esigenza riconosciuta anche in Italia, di ridurre le emissioni di anidride carbonica, contribuendo al contempo al rafforzamento della sicurezza energetica nazionale. Queste normative rappresentano una traduzione concreta delle direttive europee nel contesto italiano, attribuendo alle comunità energetiche un ruolo centrale quale strumento strategico, assieme ad altri introdotti nello stesso ambito, per favorire la decarbonizzazione e una transizione più ampia e che coinvolga una percentuale esponenziale della popolazione. Infine, è possibile affermare, che l'obiettivo ultimo è una trasformazione profonda del settore energetico italiano, fondata sui principi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e resilienza, attraverso un maggiore impiego delle fonti rinnovabili e un coinvolgimento attivo delle realtà territoriali, stimolando, inoltre, negli ultimi anni la nascita di numerose iniziative locali che si

³ L'Accordo di Parigi, ratificato nel 2015 da 195 membri dell'UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) e operativo dal 4 novembre 2016, mira a limitare il riscaldamento globale sotto 1,5 °C. L'UE si impegna a ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

collocano nel più ampio contesto delineato dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)⁴.

Si può osservare, come le CER non si limitano a costituire un mero strumento giuridico, bensì incarnano una rilevante opportunità di crescita economica e sociale, in quanto esse permettono ai propri membri di accedere a fonti di energia a costi ridotti⁵, contribuendo così alla mitigazione della povertà energetica e promuovendo una maggiore coesione fra i cittadini e gli aderenti a queste comunità. Attraverso la partecipazione diretta nella produzione energetica, i membri delle CER sviluppano una più profonda consapevolezza ambientale e una capacità di gestione condivisa delle risorse, in perfetta sintonia con i principi di sostenibilità sanciti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite⁶.

Il tema centrale di questo elaborato, nonché, uno degli aspetti più complessi e strategici per il successo delle CER risiede nella loro disciplina fiscale, infatti, le agevolazioni e i benefici fiscali costituiscono un elemento rilevante per incentivare la costituzione di nuove comunità energetiche e garantirne la sostenibilità economica nel tempo; come si vedrà, l'attuale quadro fiscale italiano includeva e tutt'ora include molteplici incentivi, tra i quali il Superbonus per l'installazione di impianti fotovoltaici e le detrazioni fiscali previste dall'Art. 119 del Decreto Rilancio⁷, che consentono alle comunità di ridurre significativamente i costi di installazione degli impianti e di massimizzare i benefici economici derivanti dall'autoconsumo. Tuttavia, la

⁴ Il *Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima* (PNIEC) 2019 traccia la strategia italiana per ridurre le emissioni di gas serra del 33% entro il 2030 e aumentare al 30% la quota di energie rinnovabili nei consumi finali. Enfatizza il ruolo delle PMI e dei cittadini nella transizione energetica.

⁵ Secondo il Rapporto 2024 di Legambiente, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) offrono tariffe incentivanti e un contributo a fondo perduto fino al 40% per l'autoconsumo, garantendo un notevole risparmio sui costi energetici rispetto alle tariffe ordinarie.

Ad esempio, per impianti fotovoltaici fino a 200 kW, la tariffa incentivante può raggiungere 124 €/MWh, contro i 202,4 €/MWh del mercato tutelato nel secondo trimestre 2024. Questo dimostra il vantaggio economico derivante dall'adesione a una CER.

⁶ Sul punto si veda <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/comunit%C3%A0-energetiche-rinnovabili>

⁷ Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, Art. 119.

disciplina fiscale delle CER non si esaurisce negli incentivi diretti, ma abbraccia anche la gestione della tassazione dei proventi derivanti dalla vendita di energia e le modalità di trattamento delle imposte indirette, quali l'IVA, che possono influire considerevolmente sulla sostenibilità dei progetti⁸. Restando sul tema, di recente, la Legge Delega 111/2023 ha introdotto un ampio processo di riforma fiscale volto a semplificare e a rendere più favorevole la tassazione per le la gestione di settori che coinvolgono l'energia e quindi anche delle stesse CER, in particolare questa riforma, che si inserisce in un disegno più ampio di revisione del sistema tributario italiano, si prefigge l'obiettivo di disciplinare in modo approfondito il tema dell'uso dell'energia, connesso alla transazione e, indirettamente coinvolgendo ed incidendo sullo sviluppo delle stesse CER, creando un ambiente normativo favorevole agli investimenti privati e alla partecipazione attiva dei cittadini. Tra le novità più rilevanti, si annoverano le disposizioni relative alla differenziazione tra CER costituite come associazioni e quelle organizzate come cooperative, con un'attenzione particolare alle specificità fiscali di ciascuna forma organizzativa.

Oggetto del capitolo finale sarà, un'analisi del ruolo delle banche, in questo contesto, sebbene non centrale, si configura come un prezioso supporto finanziario per la realizzazione dei progetti delle CER, si spiegherà in modo approfondito il tema degli incentivi ed agevolazioni sul lato pubblico, ma spesso, cercando di non anticipare il focus, quest'ultimi sono sottesi da procedure complesse ed impegnative. Si approfondirà il ricorso a strumenti alternativi per poter sviluppare e costituire le CER, stanno assumendo una ruolo sempre più rilevante negli ultimi anni, di fatto gli istituti bancari, e in particolare le banche di credito cooperativo⁹, stanno sviluppando strumenti finanziari dedicati per sostenere le iniziative di autoconsumo collettivo e la produzione di energia rinnovabile, è indubbio, infatti, che la componente fiscale costituisca il nucleo centrale delle opportunità e delle sfide per il

⁸ In materia si rinvia al capitolo 2.

⁹ Le Banche di Credito Cooperativo (BCC) supportano le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) finanziando impianti rinnovabili tramite mutui agevolati e prestiti dedicati, facilitando l'accesso agli incentivi pubblici per promuovere modelli energetici sostenibili.

settore, determinando in misura significativa la convenienza economica delle operazioni e l'attrattività degli investimenti nelle CER.

La presente tesi, quindi, si propone di analizzare in maniera approfondita gli aspetti giuridici, normativi e soprattutto fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili, con un focus specifico sulle recenti evoluzioni della disciplina fiscale italiana e sulle loro implicazioni per lo sviluppo di nuovi progetti. Verrà esaminato il ruolo delle banche nel finanziamento delle CER, considerandole come partner strategici nella promozione di modelli di sviluppo energetico sostenibile, più nello specifico, nonostante l'entusiasmo che pervade il settore, il pieno sviluppo delle CER risulta ancora frenato da un quadro normativo incompleto, nonostante la presenza di decreti leggi, e da complessità burocratiche significative, come anticipato poc' anzi.

La questione centrale, che costituisce il fulcro della presente analisi, concerne la necessità di delineare un sistema regolatorio stabile e di predisporre adeguati incentivi economici, in grado di rendere le CER un modello realmente praticabile e diffuso su tutto il territorio nazionale, ma per poter affermare ciò e cercare di delineare delle ipotesi concrete e applicabili in modo specifico.

Occorre un esame approfondito degli aspetti giuridici, fiscali e operativi necessari a garantire la scalabilità e la piena efficienza delle CER, elementi imprescindibili per valorizzare appieno il loro potenziale quale motore della, già menzionata, transizione energetica, quindi, attraverso la presente analisi della normativa vigente, si intende mettere in luce i principali ostacoli e le potenziali opportunità di crescita per le CER, offrendo una panoramica completa delle dinamiche in atto nel contesto italiano ed europeo.

CAPITOLO I

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

SOMMARIO: 1.1 Definizione e Caratteristiche delle CER, 1.1.1 Obiettivi delle CER nella transizione energetica, 1.1.2 Struttura e funzionamento delle CER in Europa e in Italia, 1.2 Quadro Normativo di Riferimento, 1.2.1 Normativa europea e recepimento in Italia (D.Lgs. 199/2021), 1.2.2 Regolamentazione dell'autoconsumo collettivo (D.Lgs. 210/2021), 1.2.3 Inquadramento giuridico delle CER: associazioni, cooperative, condomini, 1.3 Diritti e Obblighi dei Membri delle CER, 1.3.1 Statuti e regolamenti interni, 1.3.2 Giurisprudenza e casi studio rilevanti in Italia.

1.1 DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE CER

Le CER, come detto, poc' anzi nell'introduzione, rappresentano una nuova configurazione nel panorama energetico, basata sulla stretta collaborazione tra cittadini, imprese ed enti pubblici per la produzione e il consumo condiviso di energia da fonti rinnovabili, nello specifico, l'idea alla base di queste comunità è quella di creare un sistema energetico decentrato, in cui i membri possano non solo consumare l'energia prodotta, ma anche condividerla all'interno della rete¹⁰, massimizzando l'efficienza dell'approvvigionamento energetico.

Le CER si distinguono per il loro carattere partecipativo: i membri non sono semplici utenti passivi della rete elettrica, ma soggetti attivi che

¹⁰ La rete è l'infrastruttura che permette la distribuzione e condivisione dell'energia rinnovabile tra i membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), favorendo un modello sostenibile e decentralizzato. In base all'articolo 32, comma 8, lettera e) del Decreto Legislativo 199/2021, la condivisione è limitata all'area servita dalla stessa cabina primaria di distribuzione, ottimizzando l'uso locale dell'energia e riducendo le dispersioni.

contribuiscono alla produzione di energia e alla gestione delle risorse, di fatto questo modello permette di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, favorendo una maggiore sostenibilità ambientale ed economica.¹¹

Proseguendo, queste configurazioni operano attraverso una rete di impianti di produzione alimentati da diversificate fonti rinnovabili, come impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici, la cui gestione dell'energia prodotta avviene secondo un principio di autoconsumo, che implica l'utilizzo prioritario dell'energia generata per soddisfare i bisogni energetici dei membri della comunità. Entrando nel merito, questo autoconsumo si riferisce al consumo diretto dell'energia prodotta dagli impianti della CER da parte dei suoi membri, senza passare attraverso il mercato elettrico tradizionale, ciò consente di ridurre le perdite di trasmissione e di ottimizzare, contemporaneamente l'efficienza della rete. Orbene quando l'energia prodotta supera il fabbisogno immediato dei membri, si genera un'eccedenza e tale energia può essere immessa nella rete pubblica e valorizzata economicamente, attraverso meccanismi di incentivazione e compensazione, contribuendo a sostenere la sostenibilità finanziaria della comunità.

Uno degli aspetti particolareggiati delle CER è la loro interconnessione con le reti di distribuzione elettrica, le quali sono infrastrutture attraverso cui l'energia elettrica viene trasportata dagli impianti di produzione fino agli utenti finali, in questo caso, l'energia viene distribuita localmente tra i membri, attraverso la rete, riducendo la necessità di trasportare elettricità su lunghe distanze, questo meccanismo porta a una minore dispersione di energia e ad una riduzione dei costi di trasmissione, garantendo una maggiore efficienza. La condivisione dell'energia tra i membri della comunità può avvenire attraverso sistemi di gestione intelligente dell'energia, i quali comprendono tecnologie avanzate di monitoraggio e controllo, basate su algoritmi predittivi e machine learning¹²: questi sistemi permettono di

¹¹ Cfr. Ministero dello sviluppo, “*Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima*”, Roma, 2019, pp. 46-51.

¹² L'uso di algoritmi predittivi e machine learning consente di ottimizzare la produzione e la distribuzione dell'energia rinnovabile, migliorando l'efficienza del sistema. Google DeepMind ha sviluppato modelli capaci di prevedere la produzione di energia eolica con 36

analizzare i consumi energetici in tempo reale, prevedere la domanda futura e ottimizzare l'allocazione dell'energia prodotta, nello specifico, attraverso l'integrazione di smart meters e piattaforme di gestione basate su cloud, è possibile regolare dinamicamente la distribuzione dell'energia all'interno della comunità, garantendo un equilibrio tra produzione e consumo¹³.

Altri strumenti fondamentali includono le reti elettriche smart (smart grids)¹⁴, che permettono una maggiore flessibilità nella gestione del flusso energetico, e i sistemi di accumulo, come le batterie di ultima generazione, che immagazzinano l'energia in eccesso per renderla disponibile nei momenti di maggiore richiesta, che regolano il flusso energetico in base alla domanda e alla disponibilità.

Come si può ben osservare le CER offrono molteplici vantaggi, sia a livello individuale che sul piano collettivo.

Uno dei principali temi e benefici è il risparmio economico per i membri della comunità, che possono ridurre i costi dell'energia grazie all'autoconsumo e alla valorizzazione dell'energia in eccesso, questo aspetto è particolarmente rilevante per le famiglie e le imprese che intendono abbattere la propria spesa energetica e aumentare la propria indipendenza dai fornitori tradizionali.

La partecipazione attiva dei cittadini e il loro interesse vengono resi, così elementi centrali, per cui le CER non si limitano a fornire energia, come entità astratte, ma coinvolgono direttamente i membri nella gestione e nella pianificazione energetica, ciò favorisce una maggiore consapevolezza

ore di anticipo, aumentando la stabilità della rete. Inoltre, l'analisi avanzata dei dati meteorologici permette di stimare con maggiore precisione la generazione di energia da fonti solari ed eoliche, riducendo la dipendenza da risorse fossili. Queste tecnologie supportano una gestione più sostenibile e affidabile delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Cfr. *“Come l'intelligenza artificiale sta trasformando il settore energetico”*, in DataMasters, 2024.

¹³ L'integrazione di smart meters e piattaforme cloud consente una gestione efficiente dell'energia nelle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La piattaforma Contact Pro CER di SmartDHOME utilizza dati in tempo reale per ottimizzare l'autoconsumo e bilanciare produzione e consumo, sfruttando l'Intelligenza Artificiale per migliorare la distribuzione energetica. Cfr. *“Soluzioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili”*, in SmartDHOME, 2024.

¹⁴ Sul punto si veda <https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/smart-grids-stato-ed-evoluzione-delle-reti-intelligenti-elettriche/>.

energetica per la popolazione, ovvero la conoscenza dell'uso efficiente delle risorse e l'importanza di un consumo sostenibile. È possibile affermare che i membri delle CER sviluppano una maggiore capacità di gestire le proprie risorse energetiche, comprendendo meglio i meccanismi del mercato elettrico e le opportunità offerte dalle energie rinnovabili.

In termini di sostenibilità ambientale, le CER giocano un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni di gas serra, grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili, infatti la produzione locale di energia, riduce la necessità di importare elettricità da fonti fossili, contribuisce alla decarbonizzazione del sistema energetico.

Infine, un aspetto fondamentale è la resilienza energetica, concetto che si riferisce alla capacità del sistema energetico di resistere e adattarsi a eventi critici, come blackout o crisi energetiche¹⁵, infatti, le CER aumentano la resilienza del sistema in quanto decentralizzano la produzione e il consumo di energia, riducendo la vulnerabilità a interruzioni della fornitura, inoltre, grazie alla gestione locale dell'energia, le comunità possono rispondere più rapidamente a eventuali emergenze e garantire una maggiore stabilità nell'approvvigionamento.

A conclusione del paragrafo definitorio, le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un'opportunità concreta per costruire un modello energetico più sostenibile, inclusivo ed efficiente; attraverso l'autoconsumo, la gestione dell'energia eccedente e l'interconnessione con le reti di distribuzione, le CER contribuiscono a rendere il sistema energetico più resiliente e accessibile, migliorando la qualità della vita dei cittadini e promuovendo una cultura dell'energia più consapevole e partecipata.

¹⁵ B.A. CARRERAS et al., “*Resilience and performance of the power grid with high penetration of renewable energy sources: the Balearic Islands as a case study*”, in **ArXiv**, 2020.

1.1.1 OBIETTIVI DELLE CER NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA

Analizzando ora gli obiettivi ovvero la ratio fondante queste configurazioni, come sopra evidenziato, le CER svolgono un ruolo fondamentale nella transizione energetica, contribuendo alla decarbonizzazione del sistema energetico e al rafforzamento dell'indipendenza energetica nazionale, questi obiettivi se pur di carattere generale, sono delineati nelle direttive europee e recepiti nella normativa italiana¹⁶, trovando ampio riscontro nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che ne dettaglia l'importanza strategica nel periodo 2021-2030.

Precedendo con un'analisi più dettagliata, uno degli obiettivi primari delle CER è la drastica riduzione delle emissioni di gas serra, elemento chiave della strategia climatica europea e nazionale. Secondo il PNIEC, l'Italia si è posta l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ del 55% entro il 2030¹⁷, in linea con gli impegni derivanti dal Green Deal europeo. Le CER rappresentano una modalità dirimente, per il raggiungimento di questo traguardo, poiché promuovono modelli di produzione e consumo energetico locali, sostenibili e a basse emissioni.

Il contributo delle CER alla decarbonizzazione si basa su tre direttive principali:

- A. La sostituzione delle fonti fossili con energie rinnovabili, per cui la progressiva elettrificazione dei consumi e la crescita delle fonti rinnovabili, con un ruolo centrale del fotovoltaico e dell'eolico, permettono di ridurre il ricorso a combustibili fossili altamente emissivi come il gas naturale e il carbone, in quanto stando alle previsioni, la produzione di energia rinnovabile dovrà passare da 187 TWh nel 2020 a oltre 300 TWh nel 2030.

¹⁶ In materia si rinvia al paragrafo 1.2.

¹⁷ PNIEC, “*Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima*”, cit.

- B. La produzione diffusa e riduzione delle perdite di trasmissione, in quanto le CER incentivano la generazione di energia in prossimità del consumo, riducendo significativamente le perdite di rete e migliorando l'efficienza complessiva del sistema, tutto ciò è rilevante, considerando che le perdite di trasmissione in Italia si attestano tra il 5% e il 7% dell'energia complessiva immessa in rete¹⁸.
- C. Infine, non per importanza, la riduzione dell'impatto ambientale e degli inquinanti locali, di fatto, oltre alla CO₂¹⁹, il ricorso alle fonti fossili genera inquinanti atmosferici nocivi, come gli ossidi di azoto (NO_x) e il particolato fine (PM10)²⁰, adottando l'elettrificazione basata sulle rinnovabili si ridurrebbero drasticamente tali emissioni, migliorando la qualità dell'aria e la salute pubblica.

Considerati i dati riportati nel PNIEC²¹, la progressiva decarbonizzazione del settore elettrico italiano passerà attraverso un mix integrato di incremento della quota rinnovabile, digitalizzazione delle reti e strumenti normativi di incentivazione, quindi le CER, nel loro insieme, rappresentano uno dei pilastri di questa trasformazione.

Passando oltre, l'indipendenza energetica rappresenta un secondo obiettivo strategico per l'Italia, fortemente dipendente dalle importazioni di combustibili fossili, sempre secondo il PNIEC, il Paese importa attualmente oltre 75% dell'energia primaria consumata, con punte ancora più elevate per

¹⁸ L'aumento della quota di rinnovabili su scala locale potrebbe abbattere tali perdite fino al 2-3%, migliorando l'efficienza della rete e riducendo la dipendenza dalla produzione centralizzata.

¹⁹ L'uso di fonti fossili genera, oltre alla CO₂, ossidi di azoto (NO_x) e particolato fine (PM10), principali responsabili dello smog fotochimico e dell'inquinamento atmosferico. I NO_x, emessi da centrali, veicoli e industrie, compromettono la qualità dell'aria e la salute respiratoria. Il PM10, prodotto da combustione e traffico, è associato a malattie cardiovascolari e polmonari.

²⁰ Secondo il rapporto ISPRA (1990-2021), nel 2021 le principali fonti di NO_x in Italia erano: trasporto su strada (42%), altri trasporti (20%) e impianti energetici e industriali (14%), con riduzioni significative rispetto al 1990. Per il PM2.5, le emissioni totali sono diminuite del 37%, ma il settore residenziale e servizi ha registrato un aumento del 44%, rappresentando il 66% delle emissioni complessive. Questi dati confermano la necessità di ridurre l'uso di combustibili fossili per mitigare sia la CO₂ che altri inquinanti dannosi per la salute e l'ambiente. ISPRA, *“Le emissioni nazionali di inquinanti atmosferici – 1990-2021”*, in EMISSIONI.SINA.ISPRAMBIENTE.IT, 2021.

²¹ Cfr. PNIEC, *“Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima”*, pp 52 ss. cit.

il gas naturale, utilizzato nella produzione termoelettrica, questo dato evidenzia una forte vulnerabilità dell’Italia nei confronti degli shock energetici globali, come dimostrato dalle forti oscillazioni dei prezzi registrate a seguito della crisi geopolitica del 2022-2023²². E’ quindi possibile affermare, che le CER rappresentano una soluzione efficace per mitigare questi rischi, grazie alla produzione locale di energia da fonti rinnovabili, sul tema il PNIEC prevede che la progressiva crescita delle comunità energetiche possa contribuire a ridurre la dipendenza dalle importazioni di gas naturale entro il 2030, infatti l’Italia punta a sostituire almeno il 20% dell’attuale fabbisogno di gas per la generazione elettrica con energie rinnovabili distribuite, tra cui fotovoltaico ed eolico. Diversificare il mix energetico nazionale, in quanto una maggiore integrazione anche delle CER, oltre all’uso dei tradizionali impianti, nel sistema energetico riduce il rischio di approvvigionamento legato alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime fossili, per cui l’utilizzo di fonti rinnovabili locali garantirebbe una maggior resilienza economica e geopolitica ed aumentare la stabilità della rete e la capacità di risposta alle emergenze, attraverso la produzione energetica decentralizzata si contribuirebbe a ridurre la probabilità di blackout e migliora la sicurezza dell’approvvigionamento, soprattutto nelle aree rurali e nei piccoli centri urbani.

Sulla linea conclusiva, si segnale che il PNIEC identifica anche alcune sfide nella transizione verso una maggiore indipendenza energetica tramite le CER, tra cui la necessità di investimenti infrastrutturali nelle reti di distribuzione e l’implementazione di sistemi di accumulo energetico per garantire continuità di fornitura nelle ore di bassa produzione rinnovabile.

²² Crisi aggravata dall’invadenza russa dell’Ucraina, ha causato forti oscillazioni dei prezzi energetici in Italia. Nel 2022, i prezzi dell’energia elettrica per i consumatori domestici sono aumentati del 40%, raggiungendo 38,64 cent€/kWh, con un ulteriore incremento del 6% nel 2023. La forte dipendenza dalle importazioni di gas naturale ha reso l’Italia particolarmente vulnerabile, evidenziando la necessità di diversificare le fonti energetiche e potenziare le rinnovabili. Cfr. ARERA, “*I numeri dei servizi pubblici*”, in ARERA.IT, 2023,

L'importanza delle CER in questo scenario è confermata dagli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)²³, che destina fondi specifici per la creazione di infrastrutture energetiche locali e l'integrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico nazionale.

Dagli obiettivi delineati emerge come le CER possano contribuire in maniera rilevante, alla decarbonizzazione e alla sicurezza energetica in Italia, infatti la loro espansione, sostenuta dalle strategie delineate nel PNIEC, permetterebbe di ridurre le emissioni di CO₂, migliorerebbe l'efficienza del sistema elettrico e garantirebbe una maggiore autonomia energetica. Grazie alla produzione distribuita di energia, alla riduzione delle perdite di rete e alla diminuzione della dipendenza dai combustibili fossili, le CER si stanno affermando come una soluzione concreta per un futuro energetico sostenibile e resiliente.

²³ Cfr. MASE, “PNRR – 3,6 miliardi per 22 progetti sulle smart grid”, in MASE.GOV.IT, 2024.

1.1.2 STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLE CER IN EUROPA E IN ITALIA

In premessa all'approfondimento sulla normativa nazionale è opportuno e doveroso condurre un'analisi prospettica dapprima sulla disciplina sovranazionale, da cui sono derivate le successive disposizioni attualmente vigenti in Italia; infatti l'Unione Europea ha introdotto il concetto di Comunità Energetiche Rinnovabili con la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), che ne stabilisce i principi fondamentali, con la successiva Direttiva (UE) 2019/944 ha ulteriormente rafforzato il ruolo delle CER, garantendo ai consumatori finali maggiori diritti e opportunità di partecipazione attiva. Tra i principi chiave delle normative europee troviamo:

- A. Democraticità e autonomia (*Art. 2, RED II*), per cui le CER devono essere soggetti giuridici autonomi, gestiti dai propri membri, senza dipendere da grandi gruppi energetici, di fatto questa autonomia garantisce un funzionamento indipendente, impedendo pratiche di concentrazione del mercato e dal punto di vista giuridico, tale principio trova fondamento nella necessità di evitare posizioni dominanti²⁴ nel settore energetico. Questo aspetto derivante dalla normativa sulla concorrenza, pruomuove così la pluralità degli attori e il coinvolgimento diretto delle comunità locali nel sistema energetico. La democraticità si traduce nell'inclusività delle decisioni, nel diritto di voto eguale tra i membri²⁵ e nell'assenza di discriminazioni nell'accesso ai benefici energetici.
- B. Obiettivo di beneficio collettivo (*Art. 22, RED II*), di cui il fine principale delle CER non è il profitto ma il miglioramento della sostenibilità

²⁴ Nel contesto dell'Unione Europea, l'Articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante all'interno del mercato interno o in una sua parte sostanziale, in quanto incompatibile con il mercato interno e suscettibile di pregiudicare il commercio tra Stati membri.

²⁵ Si riferisce al principio per cui ogni membro della comunità ha pari diritti decisionali, indipendentemente dalla dimensione o dal tipo di partecipazione. Questo principio è fondamentale per garantire la democraticità all'interno delle CER, assicurando che le decisioni siano prese collettivamente e che nessun membro possa esercitare un'influenza sproporzionata rispetto agli altri.

ambientale e il benessere della comunità, attraverso la produzione e l'autoconsumo di energia rinnovabile, questo principio si basa sul concetto di utilità sociale del servizio energetico, che si distacca dalle logiche puramente commerciali per promuovere equità e giustizia energetica. L'energia, essendo un bene essenziale, deve essere accessibile a tutti, specialmente alle categorie più vulnerabili²⁶, garantendo un modello di sviluppo sostenibile e partecipato.

C. Accesso equo alle reti di distribuzione (*Art. 16, Direttiva 2019/944*), per cui gli Stati membri devono rimuovere le barriere normative e incentivare la produzione e il consumo di energia rinnovabile, garantendo un accesso trasparente e non discriminatorio alle reti di distribuzione locale. Dal punto di vista giuridico, questo principio si ricollega ai temi della liberalizzazione del mercato energetico²⁷ e della parità di trattamento²⁸, garantendo che anche le CER, e non solo i grandi operatori, possano beneficiare di infrastrutture adeguate all'integrazione delle rinnovabili.

Procedendo con una comparazione di modelli di CER in Europa²⁹: il modello in Germania è quello delle cooperative energetiche, che consentono ai cittadini di investire collettivamente in impianti di produzione rinnovabile e di beneficiare direttamente dell'energia prodotta, in questa realtà

²⁶ Data la flessibilità della Direttiva (UE) 2019/944, all'articolo 28, paragrafo 1, permette alla normativa italiana e degli altri Stati Membri di definire le categorie di clienti vulnerabili, in particolare per la legge italiana: sono quei soggetti che necessitano di particolare tutela nell'accesso all'energia elettrica e al gas naturale. Secondo l'articolo 11 del D.Lgs. 210/2021, rientrano in questa categoria gli individui in condizioni di disagio economico, i percettori di bonus sociali, le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992, gli over 75 anni e coloro che risiedono in abitazioni di emergenza a seguito di calamità naturali. Un'ulteriore specificazione è contenuta nell'articolo 22 del D.Lgs. 164/2000, che estende la tutela ai clienti domestici del gas naturale con analoghe condizioni di vulnerabilità.

²⁷ Sul punto si veda Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (noto come "Decreto Bersani"), il quale ha recepito la direttiva comunitaria 96/92/CE. Brevemente, questo decreto ha introdotto misure per aprire il mercato dell'energia elettrica alla concorrenza, consentendo a diversi operatori di entrare nel mercato e offrire servizi ai consumatori. L'obiettivo era superare il monopolio esistente, favorendo una maggiore efficienza e offrendo ai consumatori la possibilità di scegliere tra diversi fornitori.

²⁸ Il principio di parità di trattamento è sancito dal Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215, che attua la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. Secondo l'articolo 2 di questo decreto, per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su tali caratteristiche.

²⁹ Cfr. Accenture e Agici, "Modelli per promuovere le comunità energetiche: un'opportunità per le Utilities", 2023.

l'integrazione delle CER con il mercato elettrico tedesco è favorita da tariffe di immissione vantaggiose e da una legislazione che promuove la produzione decentralizzata di energia. In Spagna, la normativa incentiva l'autoconsumo collettivo, con una regolamentazione chiara che semplifica la creazione di CER e ne garantisce la sostenibilità economica, inoltre, l'accesso alla rete è agevolato, con la possibilità per i membri delle CER di compensare i consumi attraverso meccanismi di bilanciamento dinamico. Infine in Francia, le CER sono fortemente integrate nel tessuto amministrativo locale, con incentivi dedicati per lo sviluppo di progetti energetici nelle aree urbane e rurali³⁰. Il governo francese ha previsto finanziamenti diretti per i progetti CER che coinvolgono comuni ed enti locali, aumentando l'interesse delle amministrazioni pubbliche.

In Italia, il recepimento delle direttive europee è avvenuto attraverso il Decreto Legislativo n. 199/2021, che ha delineato il quadro regolatorio per la creazione e la gestione delle CER. Il Decreto Legislativo n. 210/2021 ha introdotto disposizioni specifiche per il loro funzionamento, questi interventi hanno stabilito che le CER devono operare all'interno di un'area ben definita, corrispondente a quella sottesa alla cabina primaria di distribuzione, garantendo un utilizzo locale dell'energia prodotta. Sul piano economico, esse possono beneficiare di incentivi e agevolazioni finanziarie, tra cui tariffe incentivanti e contributi pubblici per la realizzazione di impianti rinnovabili, inoltre, la gestione delle agevolazioni e delle remunerazioni per l'energia condivisa è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE)³¹, che si occupa della regolamentazione e dell'erogazione dei benefici fiscali. Il funzionamento delle CER è dettagliatamente disciplinato dall'articolo 18 del

³⁰ In Francia, dal 10 ottobre 2023, le CER possono estendersi fino a 10 km nelle aree periurbane e 20 km nelle zone rurali, favorendo maggiore flessibilità. In Italia, invece, il D.Lgs. 199/2021 vincola le CER alla stessa cabina primaria, limitandone l'estensione territoriale. Il modello francese risulta più permissivo, consentendo una maggiore aggregazione di soggetti, mentre quello italiano è più restrittivo, legato alla rete elettrica esistente.

³¹ Società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, promuove le energie rinnovabili e l'efficienza energetica in Italia; gestisce incentivi come il Conto Energia e il Conto Termico, ritira e vende energia rinnovabile, certifica la sua provenienza con le Garanzie di Origine e supporta le istituzioni. Inoltre, incentiva interventi di efficienza energetica e monitora le politiche energetiche nazionali.

D.Lgs. 210/2021, il quale stabilisce che l'energia rinnovabile generata all'interno delle CER deve essere prioritariamente destinata all'autoconsumo dei membri.

Circa il tema degli impianti di produzione, che possono includere fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomassa, la normativa stabilisce che devono essere installati in prossimità degli utenti finali, riducendo le perdite di rete e garantendo una maggiore efficienza energetica, prevedendo inoltre, che l'energia condivisa sia gestita attraverso accordi tra i membri della comunità, garantendo una ripartizione equa e trasparente.

Come anticipato poc'anzi, le CER possono inoltre immettere in rete l'energia eccedente, beneficiando di meccanismi di valorizzazione economica stabiliti dal GSE, questa energia immessa viene remunerata attraverso specifiche tariffe incentivanti, come previsto dal Decreto CER 2024 (DM 7 dicembre 2023, n. 414), che regolamenta la remunerazione dell'energia condivisa e definisce le condizioni di accesso ai benefici economici.

Con l'obiettivo parallelo di avanzare nella transazione energetica, ma allo stesso tempo anche con la transazione digitale, e per garantire l'efficacia della condivisione energetica, la normativa prevede l'utilizzo di strumenti digitali e sistemi di monitoraggio avanzati³², analizzati precedentemente, quest'ultimi permettono di ottimizzare la distribuzione dell'energia all'interno della comunità, massimizzando l'autoconsumo e minimizzando la dipendenza dalla rete nazionale.

Per concludere, si può affermare che il modello italiano delle CER, pur allineandosi alle direttive europee, presenta differenze rispetto ad altri Paesi. In Germania, le cooperative energetiche sono ampiamente diffuse grazie a una consolidata tradizione di partecipazione collettiva e a strumenti finanziari specifici³³ che ne incentivano la crescita, in Spagna, l'autoconsumo collettivo è fortemente supportato da una normativa che semplifica le procedure

³² Cfr. supra, § 1.1, cap. 1, relativo alle tecnologie avanzate di monitoraggio e controllo.

³³ In Germania, le cooperative energetiche, attive sin dal XIX secolo, sono sostenute da un quadro normativo stabile, tariffe incentivanti e finanziamenti agevolati della banca pubblica Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

amministrative e facilita l'integrazione delle CER nel sistema energetico, infine, la Francia, si distingue per il ruolo attivo delle autorità locali, che promuovono lo sviluppo delle comunità energetiche attraverso incentivi e finanziamenti dedicati. In Italia, il quadro normativo è in evoluzione e, grazie agli interventi previsti dal PNRR, si punta a ridurre le barriere burocratiche e a favorire un maggiore coinvolgimento delle comunità locali nella transizione.

1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’evoluzione normativa in materia di CER ha avuto un percorso progressivo, incentrato circa l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema energetico e sulla promozione della partecipazione attiva dei cittadini, in particolare, concerne il quadro giuridico che regola le CER, quest’ultimo si articola su tre livelli principali: la normativa europea, il recepimento nazionale e la regolamentazione dell’autoconsumo collettivo. In primo luogo a livello europeo, la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) ha posto le basi per la diffusione delle CER e il loro riconoscimento giuridico. In secondo luogo, la normativa italiana ha recepito tali principi attraverso il D.Lgs. 199/2021, che ha definito le condizioni per la loro operatività e incentivazione, e il D.Lgs. 210/2021, che ha introdotto disposizioni specifiche in materia di autoconsumo collettivo. In terzo luogo, questa disciplina è regolamentata attraverso specifiche norme che stabiliscono le modalità di condivisione dell’energia prodotta e i relativi incentivi, inoltre, va tenuta in considerazione la disciplina civilistica, dato che le CER possono assumere diverse forme organizzative, quali associazioni, cooperative e condomini, con differenti implicazioni normative, fiscali e amministrative che ne determinano la struttura e il funzionamento.

1.2.1 NORMATIVA EUROPEA E RECEPIMENTO IN ITALIA (D.LGS. 199/2021)

Le CER, come già espresso in precedenza, sono un modello innovativo di produzione e consumo di energia rinnovabile, introdotto a livello europeo con la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), tale direttiva ha fissato obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione e ha riconosciuto il diritto dei cittadini a produrre, immagazzinare e condividere energia rinnovabile. L’Italia ha recepito questi principi con il Decreto Legislativo n. 199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, il quale ha definito il quadro normativo per le

CER, introducendo incentivi economici e semplificazioni procedurali per favorirne la diffusione.

Preliminamente occorre distinguere la normativa, dalla precedente previsione legislativa, ovvero il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attuando la Direttiva (UE) 2009/28/CE, il quale si concentrava sull'incentivazione della produzione di energia rinnovabile, con strumenti come il Conto Energia per il fotovoltaico³⁴ e tariffe agevolate per altre fonti rinnovabili, tuttavia, il modello era incentrato sugli investimenti privati, senza prevedere forme strutturate di autoconsumo collettivo e partecipazione comunitaria. Il D.Lgs. 199/2021, di contro, introduce un approccio più articolato alla gestione decentralizzata dell'energia, riconoscendo le CER come entità giuridiche autonome, incentivando la condivisione dell'energia e ponendo maggiore attenzione all'integrazione territoriale; una differenza cruciale concerne il vincolo territoriale, ridefinito per garantire l'utilizzo locale dell'energia prodotta, per il quale le CER devono operare all'interno della stessa cabina primaria di distribuzione, migliorando l'efficienza della rete e riducendo le perdite di trasmissione.

Effettuando un'analisi più specifica in merito alla Direttiva (UE) 2018/2001, assume rilievo l'introduzione di principi chiave per l'espansione delle energie rinnovabili.

In primo luogo, l'articolo 3³⁵ stabilisce l'incremento della quota di energia rinnovabile al 32% del consumo finale lordo entro il 2030, questo obiettivo impone agli Stati membri di adottare misure adeguate per garantire la crescita della produzione da fonti rinnovabili, definendo piani nazionali per l'energia e il clima (PNIEC) e adottando strumenti normativi che incentivino la

³⁴ Il Conto Energia, principale incentivo per il fotovoltaico in Italia, è stato regolato dal D.M. 5 maggio 2011 in attuazione dell'articolo 24 del D.Lgs. 28/2011, che ha recepito la Direttiva 2009/28/CE. Il Quarto Conto Energia, applicabile agli impianti attivati dopo il 31 maggio 2011, ha introdotto tariffe decrescenti e un limite annuo di incentivi pari a 6 miliardi di euro, adeguando il sostegno ai costi tecnologici.

³⁵ Cfr. Direttiva (UE) 2018/2001, art. 3: *“Gli Stati membri provvedono affinché la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione sia almeno pari al 32% entro il 2030.”*

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018L2001> .

produzione e il consumo sostenibile di energia, inoltre, prevede che gli Stati possano aggiornare i propri obiettivi in base all’evoluzione del mercato e delle tecnologie.

L’articolo 22³⁶ promuove le CER in senso generale, garantendo ai cittadini il diritto di produrre e condividere energia rinnovabile senza discriminazioni, ciò attraverso l’introduzione di un quadro giuridico che ne favorisce la creazione e lo sviluppo, stabilendone i requisiti fondamentali, come l’autonomia giuridica e l’obiettivo di generare benefici ambientali, economici e sociali, parallelamente prevede l’accesso a incentivi specifici e finanziamenti per la realizzazione di progetti locali.

L’articolo 21 e l’articolo 22 regolano l’accesso equo alle reti di distribuzione, eliminando ostacoli amministrativi, almeno formalmente, e garantendo condizioni eque per i produttori locali, in quanto la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che le CER possano accedere alle reti di distribuzione in modo trasparente e non discriminatorio; nello specifico disciplinano le modalità di connessione alla rete elettrica, imponendo agli operatori di rete di facilitare l’integrazione delle CER e garantire un sistema equo di gestione dell’energia prodotta.

Il D.Lgs. 199/2021 ha adattato la RED II al contesto italiano, definendo le CER come “soggetti giuridici autonomi” e disciplinando la loro operatività. Tra i principali interventi normativi si evidenziano la definizione giuridica delle CER e delle modalità di costituzione, gli incentivi economici e fiscali per l’energia condivisa e per la realizzazione di impianti rinnovabili, il ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nella gestione delle agevolazioni e i vincoli territoriali, con l’obbligo di operare entro la stessa cabina primaria.

³⁶ Cfr. Direttiva (UE) 2018/2001, art. 22: “Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali, in particolare i clienti domestici, abbiano il diritto di partecipare a comunità di energia rinnovabile mantenendo i loro diritti e doveri in qualità di clienti finali. Le comunità di energia rinnovabile hanno il diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita, e di accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica in modo non discriminatorio.”

Procedendo ad una disamina, più dettagliata e pedissequa degli articoli più rilevanti: l'articolo 18 del D.Lgs. 199/2021³⁷ stabilisce i principi e i regimi generali di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili, introducendo semplificazioni rispetto alla disciplina previgente, esso specifica che le procedure autorizzative devono seguire un criterio di proporzionalità e adeguatezza in base alle caratteristiche dei progetti; in particolare, disciplina le modalità di autorizzazione, distinguendo fra la comunicazione per l'edilizia libera, applicabile agli impianti di minori dimensioni; dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)³⁸; procedura abilitativa semplificata (PAS)³⁹; autorizzazione unica, necessaria per progetti di maggiore impatto. Si segnala l'articolo 22, che disciplina le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree idonee, in particolare stabilisce che, in questi casi, l'autorità competente in materia paesaggistica deve esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante, riducendo i tempi logistici e accelerando il processo in rispetto della transizione energetica. Inoltre, prevede che i termini delle procedure di autorizzazione siano ridotti di un terzo, semplificando l'iter amministrativo per la realizzazione degli impianti. Entrando in modo più puntuale nel tema, l'articolo 30 disciplina l'autoconsumo collettivo, stabilendo che l'energia prodotta da impianti rinnovabili possa essere condivisa tra più utenti situati nella stessa area geografica, utilizzando la rete di distribuzione, inoltre esso impone di adottare un sistema di gestione energetica che ottimizzi l'uso dell'energia prodotta, riducendo la dipendenza dalla rete nazionale e migliorando l'efficienza complessiva del sistema. Strettamente collegato ed inerente è senz'altro il successivo articolo 31, il quale regola l'accesso alle reti di distribuzione per

³⁷ Cfr. D.Lgs. 199/2021, art. 18: “L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili può avvenire mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), procedura abilitativa semplificata (PAS) o autorizzazione unica, secondo le modalità e i limiti definiti dalla normativa vigente.”

³⁸ È utilizzata per impianti di piccola dimensione, come fotovoltaico su edifici esistenti, a condizione che non siano situati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici particolarmente stringenti.

³⁹ Per impianti di media grandezza, situati in aree idonee, ma che non rientrano tra quelli soggetti a DILA.

le CER, riconoscendo loro il diritto di immettere in rete l'energia prodotta e di ricevere compensazioni economiche per l'energia non autoconsumata, inoltre, impone agli operatori di rete l'obbligo, già analizzato, di facilitare l'integrazione delle CER nel sistema energetico, assicurando condizioni eque e trasparenti. Infine, dal combinato disposto degli articoli 8 e 31 co.2 l. c), viene stabilito il vincolo territoriale⁴⁰ per le CER, imponendo che l'energia condivisa sia prodotta e utilizzata all'interno della stessa cabina primaria di distribuzione. Risulta quindi evidente, come queste disposizioni garantiscono che l'energia prodotta venga consumata localmente, contribuendo alla stabilità della rete elettrica e riducendo le perdite di trasmissione; per una maggiore chiarificazione, si consideri una CER situata in un piccolo comune, che installa impianti fotovoltaici su edifici pubblici e privati, se tutti i membri della comunità rientrano nella stessa cabina primaria di distribuzione, l'energia può essere condivisa tra di loro con agevolazioni e incentivi dedicati, tuttavia, se alcuni membri della CER si trovano al di fuori dell'area coperta dalla cabina primaria, non potranno beneficiare del regime di autoconsumo collettivo, dovendo invece vendere l'energia alla rete come un normale produttore.

Attraverso un'analisi conclusiva si evince che l'applicazione del D.Lgs. 199/2021 ha favorito la crescita delle CER in Italia, con benefici in termini di riduzione dei costi energetici, indipendenza dalle fonti fossili e sostenibilità ambientale, tuttavia, persistono alcune criticità, tra cui la necessità di semplificare ulteriormente le procedure burocratiche e di potenziare il supporto finanziario per incentivare ulteriormente la diffusione del modello.

⁴⁰ Il vincolo territoriale rappresenta un principio essenziale per il funzionamento delle CER, poiché delimita l'area geografica entro cui l'energia rinnovabile può essere condivisa tra i membri della comunità. Tale vincolo è determinato dalla cabina primaria di distribuzione, un'infrastruttura di rete che trasforma l'energia dall'alta alla media tensione e alimenta una specifica zona. Garantire che l'energia prodotta dalle CER venga consumata all'interno della stessa cabina primaria consente di ottimizzare l'autoconsumo locale, ridurre le perdite di trasmissione e migliorare l'efficienza complessiva del sistema elettrico.

1.2.2 REGOLAMENTAZIONE DELL'AUTOCONSUMO COLLETTIVO (D.LGS. 210/2021)

Il sistema dell'autoconsumo collettivo rappresenta un modello di gestione dell'energia che permette a più utenti, situati in prossimità l'uno dell'altro, di condividere l'energia prodotta da fonti rinnovabili, questo strumento è stato rafforzato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/944, disciplinando le modalità di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica nel contesto dell'autoconsumo collettivo e delle CER.

Il D.Lgs. introduce disposizioni volte a promuovere l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e incentivare modelli di consumo sostenibili, riconosce anche il diritto dei consumatori a partecipare all'autoconsumo collettivo senza discriminazioni e stabilisce strumenti giuridici e tecnici per l'organizzazione delle comunità energetiche e dei gruppi di autoconsumatori, infine, disciplina l'accesso alle reti di distribuzione e il trattamento tariffario dell'energia condivisa, introducendo meccanismi di supporto economico per favorire la diffusione dell'autoconsumo.

Procedendo ad una disamina analitica, degli articoli più rilevanti: da prendere in considerazione è l'articolo 14, il quale definisce il concetto di cliente attivo, ossia un utente finale che può produrre, immagazzinare, vendere energia rinnovabile e partecipare all'autoconsumo collettivo, inoltre, la norma stabilisce che tali soggetti possono aggregarsi per ottimizzare la gestione dell'energia prodotta, accedendo a vantaggi economici e amministrativi, tali benefici economici sono la riduzione degli oneri di rete e le agevolazioni fiscali per gli impianti di produzione, mentre sul piano amministrativo la normativa prevede procedure autorizzative semplificate per la realizzazione e la gestione degli impianti. Ad esempio, un gruppo di condomini che installa un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio può condividere l'energia prodotta tra i residenti, beneficiando di una riduzione delle bollette grazie alla

compensazione dell’energia immessa e prelevata dalla rete. Si evidenzia l’articolo 15 rubricato “Accesso ai sistemi di trasmissione e di distribuzione e linee dirette”, il quale disciplina il diritto di accesso ai sistemi energetici da parte dei clienti finali, singoli, aggregati o partecipanti a comunità energetiche dei cittadini, compresi i membri delle CER, quest’ultimi possono accedere ai sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica secondo tariffe pubbliche, applicate in maniera obiettiva e non discriminatoria dai gestori di rete, nello specifico, le tariffe e le metodologie di calcolo sono approvate preventivamente dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)⁴¹ e pubblicate in modo trasparente. Nota finale di rilevanza è data dal fatto che il gestore può rifiutare l’accesso solo per mancanza di capacità, con obbligo di motivazione fondata su criteri oggettivi definiti dall’ARERA e in caso di rifiuto, il cliente può avvalersi della procedura stragiudiziale di risoluzione delle controversie; riconosce inoltre, all’ARERA il compito di adottare atti regolatori specifici per disciplinare tali procedure, in particolare riguardo alla documentazione da rilasciare in caso di diniego dell’accesso.

Tornando ad un articolo precedente, ci si vuole soffermare sull’articolo 13, per cui la formazione dei prezzi nei mercati dell’energia elettrica è disciplinata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, da un decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa consultazione dell’ARERA, in particolare, questo decreto deve stabilire le condizioni e i criteri per l’applicazione di prezzi zonali, determinati sulla base degli andamenti del mercato all’ingrosso; è inoltre prevista la definizione, da parte dell’ARERA, di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali, al fine di compensare gli eventuali scostamenti tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), assicurando così una transizione ordinata verso il nuovo modello di determinazione dei prezzi e favorendo la competitività e la flessibilità del sistema elettrico. Successiva analisi è rivolta all’articolo 16, che introduce la

⁴¹ L’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente è stata istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha introdotto l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), poi ampliata nelle competenze e rinominata ARERA con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), estendendone le funzioni anche al settore idrico e dei rifiuti.

definizione normativa di sistemi semplici di produzione e consumo, con l'intento esplicito di favorire le configurazioni di autoconsumo mediante strumenti semplificati, in particolare, è considerato sistema semplice quello in cui una linea elettrica privata collega una o più unità di produzione e una o più unità di consumo, a condizione che i soggetti coinvolti appartengano alla medesima persona fisica o giuridica, oppure, se distinti, siano ricompresi nello stesso gruppo societario, tematica fortemente rilevante e che verrà approfondita in seguito⁴²; ulteriore aspetto particolareggiate è senz'altro il vincolo territoriale, per cui tali sistemi devono infatti insistere su particelle catastali nella disponibilità dei soggetti partecipanti. In questo ambito l'autorità incaricata è sempre l'ARERA, che entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, si occupa di aggiornare il quadro regolatorio, al fine di adeguarlo a tale nuova configurazione semplificata. Infine, occorre considerare l'articolo 24, che modifica ed amplia le funzioni e i compiti attribuiti dell'ARERA, intervenendo specificamente sull'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93, in particolare, rilevano due nuove attribuzioni dell'Autorità, il co. 3, l. c-decies), il quale permette il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei Gestori dei sistemi di trasmissione e dei Gestori dei sistemi di distribuzione in relazione allo sviluppo di una rete intelligente funzionale all'integrazione di energia da fonti rinnovabili per il perseguitamento degli obiettivi definiti nel PNIEC, sulla base di una serie limitata di indicatori e pubblica ogni due anni una relazione nazionale che contenga raccomandazioni; in aggiunta al co. 3, l. c-undecies), che anch'esso concerne il monitoraggio e l'eliminazione degli ostacoli e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo dell'autoconsumo di energia elettrica e alle comunità energetiche dei cittadini.

In conclusione, del presente paragrafo, considerando il lasso temporale trascorso di circa quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 210/2021, l'autoconsumo collettivo si è affermato come uno degli strumenti chiave per la transizione energetica in Italia, contribuendo in maniera significativa alla

⁴² Cfr. infra, § 1.2.3, cap. 1, Inquadramento giuridico delle CER: associazioni, cooperative, condomini.

riduzione dei costi dell’energia e alla promozione delle fonti rinnovabili, la possibilità di condividere l’energia prodotta localmente ha ridotto la dipendenza dalla rete nazionale e migliorato la stabilità del sistema elettrico. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti, persistono alcune criticità che ne limitano l’applicazione su larga scala, ciò è dovuto al fatto che le procedure autorizzative e di connessione rimangono complesse, con iter burocratici che rallentano l’implementazione di nuovi progetti, in aggiunta l’accesso agli incentivi, sebbene abbia favorito la diffusione dell’autoconsumo collettivo, è ancora soggetto a vincoli amministrativi e alla necessità di maggiore chiarezza nei meccanismi di erogazione, infine, l’assenza di un’infrastruttura tecnologica completamente digitalizzata rappresenta un ostacolo per la piena integrazione dell’autoconsumo collettivo nel mercato energetico nazionale. In prospettiva, è fondamentale un adeguamento normativo che semplifichi le procedure e incentivi ulteriormente l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, affinché il modello dell’autoconsumo collettivo e quindi anche delle CER possa consolidarsi come una soluzione strutturale e non soltanto sperimentale nel panorama energetico italiano.

1.2.3 INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE CER: ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, CONDOMINI

Il tema, spesso non sempre chiaramente definito o immediato, viste le necessarie nozioni di diritto civile e societario, che tratterà il presente paragrafo è l'inquadramento giuridico delle CER, il quale assume di certo rilevanza nella determinazione del loro funzionamento, della governance e degli incentivi applicabili. Le CER possono assumere diverse forme giuridiche, tra cui associazioni, cooperative e condomini, ognuna con specifiche caratteristiche normative e operative.

Muovendo dai riferimenti normativi del settore, ovvero il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno disciplinato il quadro giuridico nazionale in conformità con la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), fornendo ai soggetti interessati la possibilità di aggregarsi in configurazioni che garantiscano vantaggi economici, sociali e ambientali; la scelta della forma giuridica più idonea incide direttamente sulla governance della comunità, sulle responsabilità degli aderenti e sull'accesso agli incentivi previsti dalla normativa.

Le CER possono costituirsi sotto forma di associazioni riconosciute o non riconosciute, ai sensi degli articoli 14-42 del Codice civile.

A. Associazioni riconosciute: sono dotate di personalità giuridica, iscritte nel registro delle persone giuridiche e caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta⁴³, ciò significa che le obbligazioni contratte dall'associazione non ricadono sui singoli membri.

B. Associazioni non riconosciute: sono prive di personalità giuridica e, pertanto, caratterizzate da autonomia patrimoniale imperfetta⁴⁴, con la

⁴³ Cfr. Codice civile, art. 20: “Le associazioni riconosciute rispondono delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio. Gli amministratori non assumono responsabilità personale per le obbligazioni dell'ente.”

⁴⁴ Cfr. Codice civile, art. 38: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono agire non solo sul patrimonio dell'ente, ma anche sugli stessi soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.”

conseguente responsabilità personale e solidale degli amministratori per le obbligazioni assunte.

L'associazione risulta la configurazione societaria più idonea per le CER, se si considerano le possibili finalità non lucrative, ossia quelle che promuovono la produzione e il consumo di energia rinnovabile per i propri membri senza perseguire direttamente un fine di lucro, questo principale vantaggio consiste nella flessibilità organizzativa e nei costi di gestione ridotti, mentre la criticità maggiore risiede nelle limitazioni di accesso a forme di finanziamento strutturato, tipicamente più adatte ad altre configurazioni giuridiche.

Un'alternativa particolarmente adatta alle CER è la forma cooperativa, disciplinata dagli articoli 2511-2548 del Codice civile. Le cooperative si caratterizzano per:

- A. Scopo mutualistico⁴⁵, che implica che l'attività della cooperativa sia volta a fornire beni, servizi o opportunità lavorative ai propri soci a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato, questo principio assicura che l'operatività della CER sia finalizzata al benessere collettivo e alla sostenibilità piuttosto che al profitto.
- B. Capitale variabile⁴⁶, che consente una flessibilità gestionale notevole, infatti, i soci possono entrare e uscire senza che ciò implichи modifiche statutarie complesse, rendendo più semplice la crescita della CER e la sua capacità di adattarsi alle esigenze della comunità a seconda dello sviluppo del progetto e dell'ampliamento delle infrastrutture energetiche.
- C. Distribuzione limitata degli utili⁴⁷, che garantisce che la maggior parte delle risorse generate venga reinvestita nella comunità stessa, sostenendo nuovi progetti di produzione e consumo energetico, migliorando

⁴⁵ Cfr. Codice civile, art. 2511: “Le cooperative si distinguono per lo scopo mutualistico, che consiste nel fornire beni, servizi o opportunità di lavoro a condizioni più vantaggiose ai propri soci.”

⁴⁶ Cfr. Codice civile, art. 2524: “Nelle società cooperative il capitale sociale è variabile e non è soggetto alle norme sul capitale delle società per azioni. Le quote o azioni sono rimborsabili ai soci receduti o esclusi.”

⁴⁷ Cfr. Codice civile, art. 2514: “Le cooperative a mutualità prevalente devono destinare una quota non inferiore al 30% degli utili netti a riserva indivisibile e non possono distribuire più del 70% degli utili tra i soci.”

le infrastrutture e favorendo lo sviluppo locale, inoltre, ex art. 2514, comma 3, del Codice civile, viene disciplinato il vincolo di indivisibilità delle riserve nelle cooperative, stabilendo che, in caso di scioglimento della cooperativa, le riserve indivisibili non possano essere ripartite tra i soci, ma debbano essere destinate ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; questo principio garantisce che il patrimonio accumulato nel corso dell'attività cooperativa non venga disperso a vantaggio dei singoli soci, bensì rimanga all'interno del circuito cooperativo per sostenere nuove iniziative mutualistiche, impedendo comportamenti opportunistici, come lo scioglimento della cooperativa con l'unico scopo di suddividere tra i soci il patrimonio accumulato, assicurando così la continuità della funzione mutualistica e il perseguitamento degli scopi collettivi.

Questa configurazione potrebbe apparire come la più indicata per le CER che intendano operare con una struttura finanziaria più solida e orientata all'autosufficienza, poiché permette di accedere più facilmente a finanziamenti pubblici e privati destinati alle cooperative, inoltre, la gestione collettiva e il reinvestimento degli utili possono assicurare una sostenibilità economica duratura, evitando la dipendenza da soggetti esterni e permettendo una crescita organica del progetto.

Le configurazioni di autoconsumo collettivo all'interno di edifici residenziali possono avvalersi della disciplina prevista per i condomini, regolata dagli articoli 1117-1139 del Codice civile, di cui il condominio rappresenta un'ipotesi particolarmente diffusa per l'implementazione di CER di piccola scala, in cui i residenti condividono l'energia prodotta da impianti fotovoltaici installati sulle parti comuni.

Analizzando la fattispecie teorica dal punto di vista giuridico, la costituzione di una CER condominiale non richiede la creazione di un nuovo soggetto giuridico, poiché l'amministrazione degli impianti condivisi rientra tra le attribuzioni dell'assemblea condominiale⁴⁸, tuttavia, il quorum deliberativo

⁴⁸ Cfr. Codice civile, art. 1135: “L'assemblea dei condomini provvede alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione, all'approvazione del bilancio preventivo

necessario per approvare l'adesione a una CER può rappresentare un ostacolo pratico alla realizzazione del progetto.⁴⁹ Per chiarire questa difficoltà, si consideri un condominio composto da 30 unità abitative, in cui viene proposta l'adesione a una CER mediante l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio; durante l'assemblea condominiale, sono presenti solo 18 proprietari, ma per poter approvare la delibera, è necessario il voto favorevole di almeno 12 condomini, che rappresentino contemporaneamente almeno i due terzi del valore dell'edificio, inoltre, se alcuni proprietari si astengono o votano contro perché non direttamente interessati (ad esempio, perché già provvisti di impianti privati o perché abitano raramente nell'edificio), la delibera potrebbe non raggiungere il quorum necessario, bloccando così l'adesione alla CER, anche se la maggior parte dei presenti è favorevole. Questo possibile scenario esplica come il quorum elevato e la scarsa partecipazione possano costituire un ostacolo pratico alla realizzazione del progetto.

Di recente introduzione, il cosiddetto “Decreto CER” (D.M. 414/2023) ha disciplinato misure specifiche per agevolare lo sviluppo delle configurazioni condominiali, prevedendo incentivi ad hoc per l'installazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo collettivo. L'analisi successiva approfondirà gli incentivi disponibili per queste configurazioni.

In conclusione, è opportuno evidenziare che le diverse configurazioni giuridiche/societarie delle CER presentano vantaggi e criticità che devono essere attentamente valutati in funzione degli obiettivi della comunità e delle esigenze dei partecipanti, di fatto le associazioni offrono una struttura flessibile con costi di gestione contenuti, ma con limitato accesso a forme di finanziamento strutturato; le cooperative, grazie allo scopo mutualistico e alla

e del rendiconto annuale, alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni previste dall'articolo 1120.”

⁴⁹ Ciò è determinato dalla previsione dell'articolo 1136 del Codice civile, in quanto per approvare modifiche alle parti comuni, come l'installazione di un impianto fotovoltaico condominiale destinato all'autoconsumo collettivo, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino almeno i due terzi del valore dell'edificio. Questa soglia elevata può rendere difficile ottenere il consenso unanime o qualificato, specialmente in condomini con molti proprietari che potrebbero avere opinioni divergenti, disinteresse per il progetto o semplicemente non partecipare all'assemblea.

possibilità di accesso a incentivi fiscali e finanziamenti agevolati, rappresentano un modello particolarmente solido e autosufficiente per CER di media e grande scala; infine, il condominio costituisce la soluzione più immediata per le configurazioni di autoconsumo collettivo in ambito residenziale, sebbene sia soggetto a vincoli deliberativi che ne possono ostacolare l'attuazione.

CAPITOLO II

DISCIPLINA FISCALE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

SOMMARIO: 2.1 Trattamento Fiscale dei Proventi e Ricavi delle CER, 2.1.1 Disciplina dei proventi ai sensi dell'art. 67 TUIR, 2.1.2 Tassazione dei redditi prodotti dalle CER: differenze tra enti commerciali e non commerciali, 2.2 Agevolazioni Fiscali per le CER, 2.2.1 Superbonus e detrazioni fiscali per le CER (Art. 119 del Decreto Rilancio), 2.2.2 Altri incentivi fiscali per impianti fotovoltaici e rinnovabili, 2.2.3 Contributi GSE: trattamento fiscale e modalità di tassazione, 2.3 Regime IVA e Imposte Indirette per le CER, 2.3.1 Disciplina IVA per la vendita di energia rinnovabile, 2.3.2 Gestione delle imposte indirette nelle attività delle CER, 2.4 Riforme Fiscali e Prospettive di Sviluppo, 2.4.1 Riforme fiscali introdotte dalla Legge Delega 111/2023, 2.4.2 Prospettive di incentivazione fiscale per le CER: aggiornamento attuale e scenari futuri, 2.4.3 Analisi delle proposte del MASE e del MEF sulla fiscalità delle CER, 2.4.4 Fiscalità Comparata: Italia ed Europa.

2.1 TRATTAMENTO FISCALE DEI PROVENTI E RICAVI DELLE CER

Per poter trattare in modo consapevole ed informato il tema fiscale concernente le comunità energetiche rinnovabili, occorre muovere dalle basi della disciplina, ovvero dal trattamento fiscale dei proventi e dei ricavi delle CER, che incide direttamente sulla loro sostenibilità economica, determinando così l'imposizione sui redditi derivanti dalla produzione e condivisione dell'energia rinnovabile. Questa prima sezione analizzerà la qualificazione fiscale di tali proventi e la relativa disciplina contenuta nel TUIR, che stabilisce in quali casi le entrate delle CER rientrano in una categoria di redditi o in un'altra, approfondendo in tal modo la distinzione tra

enti commerciali e non commerciali, poiché, come si approfondirà, il regime fiscale applicabile dipende dalla natura giuridica e dallo scopo della CER.

Si procederà successivamente ad una disamina degli enti non commerciali, i quali possono beneficiare di specifiche agevolazioni e di un'imposizione più favorevole, a differenza delle CER con natura commerciale, che sono soggette alla tassazione ordinaria sui redditi d'impresa, con obblighi contabili e dichiarativi più stringenti, inoltre verrà posta la distinzione in merito alla disciplina fiscale in base alla forma giuridica adottata, in particolare, con significative differenze tra associazioni e cooperative: le prime, in quanto enti non lucrativi, possono accedere a regimi agevolati per i proventi derivanti dall'autoconsumo e dalla vendita dell'energia in eccesso, mentre le seconde, grazie al loro scopo mutualistico, beneficiano di un regime che prevede limitazioni nella distribuzione degli utili e una tassazione differenziata sui redditi reinvestiti. Questa analisi approfondirà le implicazioni fiscali di ciascuna configurazione, evidenziando le opportunità e le criticità connesse alla gestione dei ricavi nelle CER.

2.1.1 DISCIPLINA DEI PROVENTI AI SENSI DELL'ART. 67 TUIR

Per determinare la qualificazione fiscale più coerente per i proventi derivanti dalle CER, occorre procedere da un'analisi dell'articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), il quale disciplina i cosiddetti "redditi diversi", ovvero quei redditi che non rientrano nelle categorie dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa⁵⁰. Tra questo tipo di reddito, possono essere fatti rientrare i proventi generati dalle CER in particolari circostanze, come l'energia eccedente immessa in rete e i contributi ricevuti per la condivisione energetica⁵¹, infatti qualificare fiscalmente in modo corretto questi proventi è dirimente per definire il regime di tassazione applicabile e per evitare errori interpretativi che possano condurre a trattamenti fiscali sfavorevoli o a contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Per comprendere al meglio, quanto affermato poc' anzi, occorre muovere dalla risposta all'interpello n. 37/2024⁵², dell'Agenzia delle Entrate, in cui ha chiarito che i proventi derivanti dalla tariffa incentivante e dai contributi GSE per la condivisione dell'energia possono essere qualificati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR⁵³, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attività d'impresa o da enti non commerciali, inoltre questa

⁵⁰ L'affermazione secondo cui i redditi diversi comprendono tutti quei redditi che non rientrano nelle categorie di redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa trova fondamento nell'articolo 6 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986). Questo articolo stabilisce la classificazione generale dei redditi, suddividendoli in sei categorie principali: Redditi fondiari (artt. 25-43 TUIR), redditi di capitale (artt. 44-48 TUIR), redditi di lavoro dipendente (artt. 49-52 TUIR), redditi di lavoro autonomo (artt. 53-54 TUIR), redditi d'impresa (artt. 55-66 TUIR) e redditi diversi (art. 67 TUIR), Cfr. D.P.R. n. 917/1986, art. 6, che disciplina la classificazione dei redditi in sei categorie.

⁵¹ Cfr. D.P.R. n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. i), che disciplina i redditi diversi, includendo i proventi derivanti da attività non abituali, e risposta ad interpello n. 37/2024 dell'Agenzia delle Entrate, che conferma l'applicabilità di tale regime ai proventi delle CER percepiti da soggetti non imprenditori.

⁵² Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta ad interpello n. 37/2024, «Chiarimenti sul trattamento fiscale degli incentivi erogati dal GSE alle Comunità Energetiche Rinnovabili e sulla loro distribuzione ai membri», 22 luglio 2024.

⁵³ Sul punto si veda <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/comunita-energetiche-rinnovabili-come-inquadrare-incentivi-del>

impostazione è stata confermata in relazione al regime transitorio delineato dall'art. 42-bis del D.L. 162/2019 e appare sostanzialmente invariata con l'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021.

Per chiarire l'argomento, occorre procedere con un'anticipazione che verrà analizzata nello specifico successivamente⁵⁴: in primo luogo la tariffa premio è considerata un contributo pubblico non soggetto a IVA e rilevante ai fini delle imposte dirette solo per i soggetti che svolgono attività di impresa; in secondo luogo il contributo a fondo perduto è ritenuto fuori campo IVA e fiscalmente rilevante solo per imprese o per impianti superiori a 200 kW ed infine il corrispettivo per la vendita di energia è escluso dal campo IVA se percepito da enti non commerciali o persone fisiche non imprenditori, mentre per le imprese si applica il regime di inversione contabile (art. 17, comma 6, lett. d-quater, DPR 633/72).

Un'ulteriore considerazione da esaminare, è che la tassazione varia a seconda della natura del soggetto percettore, in particolare per le persone fisiche non imprenditori i redditi sono tassati come redditi diversi ex art. 67 TUIR con aliquota IRPEF progressiva (23%-43%)⁵⁵, mentre per gli enti non commerciali la tassazione avviene con IRPEF o IRES a seconda dell'attività svolta, di contro per le imprese commerciali la tassazione avviene come reddito d'impresa (aliquota IRES⁵⁶ al 24% e IRAP⁵⁷ al 3,9%).

⁵⁴ Cfr. infra, § 2.3 Regime IVA e Imposte Indirette per le CER, dove verrà approfondita nel dettaglio la disciplina IVA applicabile alle CER e le relative implicazioni fiscali.

⁵⁵ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11, “*Scaglioni e aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*”, il quale stabilisce che l'imposta linda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: il 23% per i redditi fino a 28.000 euro, il 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro e il 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

⁵⁶ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 77, “*Aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES)*”, il quale dispone che l'aliquota dell'IRES è fissata nella misura del 24% sul reddito complessivo netto delle società e degli enti soggetti a tale imposta, secondo le disposizioni del TUIR. L'IRES si applica ai soggetti individuati dall'art. 73 del TUIR, tra cui le società di capitali, gli enti commerciali e alcuni enti non commerciali.

⁵⁷ Cfr. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 16, “*Aliquote dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)*”, il quale stabilisce che l'aliquota ordinaria dell'IRAP è pari al 3,9%, con possibili variazioni in base alla regione di riferimento e alla categoria del soggetto passivo. L'IRAP si applica al valore della produzione netta delle imprese, professionisti ed enti pubblici, calcolato secondo le disposizioni degli articoli successivi dello stesso decreto.

Per comprendere al meglio questa struttura è opportuno fare un esempio pratico: se un privato percepisce 5.000 euro dalla vendita di energia eccedente, il reddito sarà tassato con aliquota IRPEF variabile, ma se un'impresa, invece, percepisce lo stesso importo, sarà soggetto a IRES al 24% (1.200 euro di imposta) e IRAP al 3,9% (195 euro di imposta).

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, i proventi ricevuti da una CER costituita come associazione ETS⁵⁸ possono essere trattati secondo il principio del mandato senza rappresentanza, in cui la CER agisce come intermediario per conto dei membri, in questo caso, le somme ricevute dalla CER e redistribuite ai membri non alterano la loro qualificazione fiscale originale. Questo schema consente di preservare la non commercialità dell'ente e di garantire che i proventi siano destinati esclusivamente al perseguitamento degli scopi statutari; inoltre, tramite questa configurazione si esclude il rischio di qualificazione come utile distribuibile, vietato per gli ETS ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017⁵⁹. Questa disposizione mira a preservare la natura no-profit degli ETS, impedendo così, che i proventi generati dalle attività dell'ente possano essere distribuiti ai membri o a soggetti interni.

Nel caso delle CER costituite in forma di ETS, i proventi ricevuti devono essere reinvestiti nelle attività della comunità senza possibilità di redistribuzione tra i soci o i partecipanti (ad eccezione dello schema operativo

⁵⁸ Cfr. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 4, “*Definizione di Enti del Terzo Settore (ETS)*”, il quale stabilisce che sono considerati ETS “*le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*”. Gli ETS devono essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa.

⁵⁹ Cfr. D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 8, “*Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di reinvestimento del patrimonio per gli Enti del Terzo Settore (ETS)*”, il quale dispone che al comma 1: “*Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*” Al comma 2: “*Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.*”

dell'agire come intermediario esplicato poc'anzi), in conformità con tali vincoli normativi; l'utilizzo di questo modello, tuttavia, pone alcune criticità in merito alla distinzione tra gestione associativa e attività commerciale, rendendo necessaria una valutazione attenta della modalità di ripartizione dei proventi, qual ora previsto dalla legge.

Diverso è il trattamento fiscale delle CER costituite in forma di cooperativa, per le quali la soggettività giuridica autonoma implica una gestione distinta dei proventi, in quanto le cooperative possono adottare una gestione mutualistica, in cui i proventi della CER vengono redistribuiti sotto forma di vantaggi per i soci, o una gestione più orientata al mercato, in cui i ricavi vengono reinvestiti per lo sviluppo delle infrastrutture energetiche della comunità. In entrambi i casi, la tassazione si configura come reddito d'impresa e viene assoggettata ad IRES al 24%, con eventuale applicazione dell'IRAP a seconda della tipologia di attività svolta; quindi, le CER costituite in forma di società o cooperative e se la loro attività prevede l'erogazione di servizi energetici strutturati, potrebbero essere soggette anche all'IRAP, se e solo se rientrino nelle categorie previste dall'articolo 2 del D.Lgs. 446/1997⁶⁰.

L'articolo 73 del TUIR stabilisce il principio della soggettività passiva delle società e degli enti commerciali, prevedendo l'applicazione dell'IRES in misura proporzionale ai redditi prodotti; quindi, questa disposizione comporta che le CER in forma di cooperativa siano soggette alla disciplina del reddito d'impresa, con possibilità di beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali destinate alle imprese che operano nel settore delle rinnovabili.

Una di queste specifiche agevolazioni viene prevista dal Piano Transizione 5.0, il quale è stato introdotto dall'articolo 38 del Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 e le modalità attuative sono state definite nel Decreto Interministeriale 24 luglio

⁶⁰ Cfr. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, che definisce i soggetti passivi dell'IRAP, individuando le categorie di imprese e professionisti tenuti al pagamento dell'imposta. Si veda Art. 2 *“Soggetti passivi. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.”*

2024. Questo Piano prevede un credito d'imposta⁶¹ per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e all'innovazione tecnologica, investimenti, che devono essere realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in particolare sono previste aliquote applicabili che variano in base alla tipologia di beni e all'anno di effettuazione dell'investimento, ad esempio, per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, l'aliquota può arrivare fino al 20% del costo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241⁶², a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione delle imprese beneficiarie all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L'eventuale quota non utilizzata entro tale data è fruibile in cinque quote annuali di pari importo, ad esempio, un'impresa che investe 100.000 € in un impianto fotovoltaico, con un'aliquota del 20%, matura un credito d'imposta di 20.000 €, utilizzabile in compensazione delle imposte dovute.

Un'ulteriore agevolazione, ma applicabile in casi circoscritti è il Fondo Nazionale Reddito Energetico⁶³, il quale è stato istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

⁶¹ Per le modalità di utilizzo del credito d'imposta del Piano Transizione 5.0, cfr. Decreto Interministeriale 24 luglio 2024, art. 8, comma 2: *“Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte del GSE dell'elenco delle imprese beneficiarie.”* <https://www.mimit.gov.it> .

⁶² Cfr. Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 17: *“I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”* <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09:241>.

⁶³ Cfr. Decreto Ministeriale 8 agosto 2023, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e Decreto Direttoriale 242 del 27 maggio 2024, che disciplinano l'istituzione e il funzionamento del Fondo Nazionale Reddito Energetico, <https://www.mase.gov.it>.

Energetica; questo fondo mira a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico per nuclei familiari in condizioni di disagio economico; questi impianti devono avere una potenza compresa tra 2 kW e 6 kW e servire unità immobiliari residenziali; inoltre, la legge stabilisce dei requisiti per i beneficiari, come l'ISEE inferiore a 15.000 € ed ISEE inferiore a 30.000 € per nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. Viene anche disciplinato il quantitativo del contributo massimo erogabile e corrisponde ad una quota fissa di 2.000 €; una quota variabile di 1.500 € per ogni kW di potenza installata.

Sempre per facilitare la comprensione si pensi ad un impianto da 4 kW, il cui contributo sarebbe una quota fissa di 2.000 €, una quota variabile $1.500 \text{ €} \times 4 \text{ kW} = 6.000 \text{ €}$; quindi il totale del contributo ammonterebbe a 8.000 €. Ultima previsione è che la normativa stabilisce che l'energia prodotta e non autoconsumata viene ceduta al GSE per 20 anni, contribuendo al finanziamento del Fondo stesso.

Dall'analisi si quanto fin ora scritto, risulta chiaro che l'inquadramento fiscale dei proventi delle CER è complesso ed è fortemente dipendente dalla forma giuridica adottata e dalla natura dei percettori, in questo panorama, quindi, la corretta applicazione dell'articolo 67 TUIR permette di evitare errate qualificazioni e ottimizzare il carico fiscale per i membri delle comunità energetiche; anche se occorrono chiarimenti normativi ad hoc per le cooperative e altri soggetti giuridici, affinché il regime fiscale sia più chiaro e applicabile in maniera uniforme.

2.1.2 TASSAZIONE DEI REDDITI PRODOTTI DALLE CER: DIFFERENZE TRA ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI

Come analizzato poc’anzi, la tassazione dei redditi generati dalle CER varia significativamente a seconda della forma giuridica adottata e della natura del soggetto che percepisce tali redditi, in particolare il trattamento fiscale dipende dalla distinzione tra enti commerciali e non commerciali, con implicazioni dirette sull’imposizione diretta e indiretta. In questo paragrafo, vengono analizzati in dettaglio gli aspetti fiscali già introdotti nella sezione precedente, con un focus specifico sulle differenze tra le due categorie di enti.

Iniziando da un’analisi sugli enti commerciali ovvero le CER costituite in forma di società di capitali, cooperative o altre strutture imprenditoriali sono soggette alle regole fiscali tipiche delle attività d’impresa. Questa configurazione comporta in primo luogo una tassazione IRES (24%): gli utili generati dalle attività della CER rientrano tra i redditi d’impresa e sono soggetti all’imposta sul reddito delle società, salvo che la CER rientri tra gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 73⁶⁴ del TUIR. In secondo luogo, ci potrebbe essere l’applicazione dell’IRAP (3,9%), dato dal fatto di essere soggetti che esercitano attività economica abituale. Le CER commerciali devono versare l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, salvo esenzioni specifiche per determinati tipi di attività no-profit. Il terzo aspetto concerne la deducibilità delle spese, in particolare se le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, le opere di manutenzione e le spese di gestione possono essere dedotte, riducendo l’imponibile fiscale, in particolare,

⁶⁴ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73: “*Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: a) le società di capitali; b) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; c) gli enti non residenti con redditi prodotti in Italia... .*”.

ai sensi dell'art. 109⁶⁵ del TUIR, le spese relative a beni strumentali possono essere ammortizzate in base alla loro vita utile⁶⁶.

Per completezza nel rilevare le differenze tra le due tipologie di enti assume rilevanza l'IVA, per cui, la cessione dell'energia prodotta assume carattere di attività commerciale e rientra nell'ambito IVA, con aliquota ordinaria del 22%, salvo agevolazioni specifiche⁶⁷ previste per impianti a energie rinnovabili.

Di contro le CER costituite in forma di associazioni, enti del Terzo Settore (ETS) o cooperative a mutualità prevalente possono beneficiare di un regime fiscale differente: in primo luogo di un'esclusione dall'IRES, se l'attività è svolta esclusivamente in forma non commerciale e senza finalità di lucro, i proventi derivanti dalla condivisione dell'energia possono essere esenti dall'IRES, in quanto rientrano nella categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR; in secondo luogo un esonero dall'IRAP, infatti gli enti non commerciali che non svolgono attività economica in forma imprenditoriale possono essere esonerati dal pagamento dell'IRAP, secondo quanto previsto dall'art. 3⁶⁸ del D.Lgs. 446/1997; in terzo

⁶⁵ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, commi 2 e 4: “Le spese per beni strumentali sono deducibili nel periodo di imposta in cui sono sostenute, in conformità al principio della competenza economica, salvo che debbano essere ripartite in più esercizi mediante ammortamento. [...] Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili nei limiti risultanti dall'applicazione di coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

⁶⁶ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 102, comma 2. “Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili nella misura risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzo”. In particolare, per “vita utile” si intende: il tempo stimato in cui un bene strumentale può essere utilizzato prima di diventare obsoleto, inefficiente o non più economicamente vantaggioso. Non coincide necessariamente con la durata fisica del bene, ma con il suo periodo di effettivo utilizzo produttivo.

⁶⁷ Un'aliquota IVA ridotta al 10%, per ulteriore trattazione in materia si rinvia al paragrafo 2.3.

⁶⁸ Cfr. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. e): "Sono soggetti passivi dell'imposta: (...) e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente all'esercizio di attività commerciali." Ne consegue che gli enti non commerciali che non svolgono attività economica in forma imprenditoriale possono essere esonerati dal pagamento dell'IRAP, in quanto il presupposto impositivo dell'imposta è rappresentato dallo svolgimento abituale di un'attività autonoma di tipo commerciale o produttivo, in particolare se un ente non commerciale svolge esclusivamente attività istituzionali senza generare redditi da attività economiche, esso non è soggetto all'IRAP.

luogo, la non rilevanza dell'IVA, in quanto se la CER non svolge attività commerciale e si limita alla gestione dell'energia tra i propri membri senza cessione a terzi, i proventi ricevuti possono essere considerati contributi non soggetti ad IVA, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 37/2024⁶⁹. Come descritto nel paragrafo precedente⁷⁰, sono previste esenzioni per gli ETS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, gli ETS, infatti, possono beneficiare di agevolazioni fiscali che riducono l'impatto impositivo sui contributi ricevuti e sui proventi generati.

Anticipando ciò di cui tratterà la prossima sezione, gli enti non commerciali possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali, tra cui: una detrazione del 50% per impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR, per cui le spese sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici possono essere detratte dall'IRPEF in dieci anni e agevolazioni per enti del Terzo Settore.

Per agevolare la comprensione dell'impatto fiscale, si riportano due esempi: se una CER organizzata come una cooperativa vende energia per un importo annuo di 100.000 euro, il reddito sarà tassato con l'IRES al 24% (24.000 euro) e l'IRAP al 3,9% (3.900 euro), salvo eventuali detrazioni o incentivi applicabili, di contro se una CER opera senza fini di lucro e redistribuisce ai soci i benefici derivanti dall'energia condivisa, gli importi ricevuti non saranno qualificati come redditi d'impresa e potranno beneficiare dell'esenzione IRES, con la sola eventuale tassazione dei membri per i redditi percepiti a titolo personale.

Un ulteriore punto critico riguarda la distinzione tra attività istituzionale e commerciale, che potrebbe dare luogo a riqualificazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il rischio di un aggravio tributario per molte

⁶⁹ Cfr. Interpello n. 37/2024, Agenzia delle Entrate, p. 3-7. "L'art. 31 D.Lgs. 199/2021 ha consentito l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nonché di comunità energetiche rinnovabili. [...] Ai sensi dell'art. 3, c. 1, d.m. n. 414/2023, la tariffa premio e il contributo ARERA sono dovuti dal GSE alla CER. Le CER possono distribuire tali contributi ai propri membri come benefici economici diversi dai profitti. [...] L'Agenzia delle Entrate ha confermato che tali proventi non costituiscono attività commerciale e non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA."

⁷⁰ Cfr. supra, § 2.1.1, cap. 2, relativo ai proventi ricevuti da una CER costituita come associazione ETS.

CER, specialmente se operanti con finalità ibride; proprio sul tema alcuni studi recenti⁷¹, con cui mi trovo in pieno accordo, suggeriscono che il legislatore potrebbe dover introdurre maggiore chiarezza normativa sulla qualificazione dei proventi derivanti dalla condivisione energetica, evitando che le CER vengano inquadrati come soggetti commerciali a pieno titolo solo per il fatto di percepire incentivi pubblici o ricavi dalla vendita di energia in eccesso.

In conclusione, come si è analizzato in questo paragrafo, la tassazione dei redditi prodotti dalle CER è un tema complesso che dipende dalla forma giuridica adottata e dalla natura dell'attività svolta; infatti, mentre le CER commerciali rientrano pienamente nel regime d'impresa con l'applicazione di IRES, IRAP e IVA, le CER qualificate come non commerciali possono beneficiare di un regime fiscale più favorevole, tuttavia, come detto poc' anzi, la normativa attuale presenta ancora margini di incertezza che potrebbero essere oggetto di interventi legislativi futuri per fornire maggiore chiarezza e stabilità al settore.

⁷¹ L. SALVINI, *Profili fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili*, in *Fiscalità dell'Energia*, 2023, disponibile su <https://www.fiscalitadellenergia.it/2023/04/19/profilo-fiscali-delle-comunita-energetiche-rinnovabili/>.

2.2 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CER

Procedendo con l'analisi dell'inquadramento fiscale delle CER, è evidente che non si limita alla determinazione dei redditi prodotti e alla loro tassazione, ma comprende anche una serie di agevolazioni volte a incentivare la diffusione di queste configurazioni, sul punto il legislatore ha previsto diversi strumenti fiscali per sostenere la realizzazione e l'operatività delle CER, con misure che spaziano dalle detrazioni fiscali per l'installazione di impianti rinnovabili ai contributi diretti erogati dal GSE.

Un ruolo centrale in questo contesto è svolto dall'articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), che consente una detrazione del 50% per le spese sostenute nell'installazione di impianti fotovoltaici, nonché dall'articolo 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto il Superbonus 110%, includendo tra gli interventi ammissibili l'installazione di impianti solari fotovoltaici se realizzati congiuntamente ad altre opere di riqualificazione energetica.

Alcuni di questi strumenti sono stati già menzionati nelle sezioni precedenti, in particolare per quanto concerne il regime fiscale applicabile alle diverse forme giuridiche delle CER e la rilevanza tributaria degli incentivi ricevuti, nello specifico questa sezione ha l'obiettivo di approfondire in modo sistematico e dettagliato le agevolazioni fiscali esistenti, analizzando le principali misure di favore previste dalla normativa vigente e le condizioni di accesso alle stesse, in particolare, la disciplina fiscale dei contributi erogati dal GSE assume un rilievo fondamentale per le CER, in quanto l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024, ha chiarito che gli incentivi percepiti dalle CER e redistribuiti ai membri devono essere trattati fiscalmente in base alla natura del soggetto beneficiario, in quanto se i membri sono persone fisiche, tali somme non costituiscono reddito imponibile, mentre se i destinatari sono imprese, esse concorrono alla

formazione del reddito d’impresa, incidendo così sulla base imponibile ai fini IRES e IRAP⁷².

Il presente paragrafo si sviluppa in tre sottosezioni: in primo luogo, verrà esaminato il quadro normativo del Superbonus e delle altre detrazioni fiscali applicabili alle CER, con particolare riferimento all’art. 119 del Decreto Rilancio, valutandone l’effettiva applicabilità e i vincoli normativi, in secondo luogo, verranno analizzati gli incentivi fiscali previsti per gli impianti fotovoltaici e per le fonti rinnovabili in generale, con particolare attenzione alle agevolazioni previste dall’art. 16-bis del TUIR, nonché ai regimi fiscali di sostegno destinati alle CER; infine, verrà approfondito il trattamento fiscale dei contributi erogati dal GSE, evidenziando il loro inquadramento sotto il profilo delle imposte dirette e indirette, con riferimento alla recente normativa di prassi e alle posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate.

Questa esposizione consentirà di evidenziare una prospettiva chiara e precisa delle opportunità fiscali a disposizione delle CER, fornendo al contempo una base per la valutazione dell’efficacia degli attuali incentivi e delle possibili evoluzioni concernenti il settore delle comunità.

⁷² Cfr. supra, § 2.1.2, cap. 2, relativo alla tassazione dei redditi prodotti dalle CER: differenze tra enti commerciali e non commerciali.

2.2.1 SUPERBONUS E DETRAZIONI FISCALI PER LE CER (ART. 119 DEL DECRETO RILANCIO)

L'istituzione del Superbonus, introdotto con l'art. 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio)⁷³, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha rappresentato una delle misure più significative di incentivazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici e la diffusione delle energie rinnovabili, nello specifico la norma prevede una detrazione del 110% per specifici interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, con particolare attenzione all'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, due elementi centrali per le CER.

Sebbene il Superbonus sia stato inizialmente concepito per interventi su edifici residenziali, successive modifiche e chiarimenti normativi hanno ampliato la sua portata, includendo le CER tra i soggetti potenzialmente beneficiari, anche se, l'applicazione di questa agevolazione alle CER presenta caratteristiche e vincoli specifici che necessitano di un'analisi dettagliata per comprenderne il reale impatto.

L'applicazione del Superbonus alle CER è subordinata al rispetto di precisi requisiti normativi: in primo luogo, il comma 16-bis⁷⁴ dell'art. 119 del

⁷³ Tale Decreto è stato emanato nel contesto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 per rilanciare l'economia italiana colpita dalla pandemia. La sua finalità principale era sostenere imprese, lavoratori e famiglie, incentivare la ripresa economica e promuovere la transizione energetica, in particolare, tra le misure più rilevanti vi è l'introduzione del Superbonus 110% (art. 119), un'agevolazione fiscale volta a incentivare la riqualificazione energetica degli edifici e la riduzione del rischio sismico, con impatti significativi sul settore edilizio e sulle energie rinnovabili. L'iniziale successo dell'incentivo ha però generato criticità legate all'aumento dei costi dei materiali, a tentativi di frode e alla gestione dei crediti fiscali, portando il legislatore a introdurre progressivamente restrizioni e controlli più stringenti. Nel tempo, il Superbonus è stato rimodulato e ridimensionato, riflettendo l'esigenza di bilanciare gli incentivi con la sostenibilità della spesa pubblica e garantire un'applicazione più efficace e mirata.

⁷⁴ Art. 119, comma 16-bis, del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77: *“L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della*

Decreto Rilancio stabilisce che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di CER costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini aderenti alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis⁷⁵ del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale; attraverso questo rilevante chiarimento, viene consentito alle CER di accedere alle detrazioni fiscali senza essere automaticamente classificate come soggetti commerciali.

Un'ulteriore aspetto rilevante concerne la natura dell'intervento agevolativo affinché il Superbonus sia applicabile, l'installazione degli impianti fotovoltaici deve avvenire contestualmente alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti: in prima istanza l'isolamento termico dell'edificio, in particolare questo intervento, noto anche come "cappotto termico", prevede la coibentazione delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate dell'edificio con materiali isolanti ad alte prestazioni per ridurre le dispersioni termiche, come la sostituzione degli infissi con modelli a elevate prestazioni energetiche, ciò permette di rientrare in questa categoria e contribuisce al miglioramento della classe energetica; in seconda istanza, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti ad alta efficienza, il che comporta la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento con nuove tecnologie più efficienti, come pompe di calore, caldaie a condensazione o impianti ibridi, migliorando l'efficienza e riducendo il consumo energetico complessivo; o in ultima istanza, gli interventi di riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), i quali riguardano la messa in sicurezza strutturale degli

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000”.

⁷⁵ Cfr. D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, art. 42-bis, commi 1, 3, 4 e 9, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. *“Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 [...] è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo.” Inoltre, “Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni: i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW [...], condividendo l'energia attraverso la rete di distribuzione esistente.”*

edifici situati in zone sismiche, prevedendo il miglioramento o l’adeguamento sismico attraverso il rinforzo della struttura portante e l’utilizzo di materiali antisismici certificati.

Nello specifico, l’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei relativi sistemi di accumulo può essere agevolata dal Superbonus solo se questi interventi sono eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti sopra elencati.

Un aspetto particolare concerne la finalità dell’energia prodotta, in quanto il Superbonus è fruibile a condizione che l’energia non sia destinata alla vendita, ma autoconsumata dalla CER, nella fattispecie in cui l’energia viene ceduta a terzi, l’incentivo decade⁷⁶, salvo specifiche disposizioni del GSE che consentano la valorizzazione dell’energia condivisa senza comprometterne la detrazione fiscale.

In particolare, le CER possono optare per tre modalità di fruizione dell’incentivo e accedere così al Superbonus: in primo luogo con una detrazione “rateizzata⁷⁷”, in cui il beneficiario può recuperare il 110% della spesa sostenuta in cinque quote annuali di pari importo, ad esempio, una CER che investe 100.000 euro in interventi agevolabili potrà detrarre 110.000 euro dalle imposte in cinque anni, con 22.000 euro di detrazione all’anno; in

⁷⁶ Cfr. D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 119, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77: *“La detrazione di cui ai commi 5 e 6 è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”*

⁷⁷ Cfr. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, artt. 119, comma 16-bis. *“La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, per l’installazione di impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle dipendenze di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modifiche, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.”*

secondo luogo attraverso uno sconto in fattura⁷⁸, in cui il fornitore applica uno sconto immediato sull'importo dovuto, recuperando il credito d'imposta, si riporta un esempio per chiarire: una CER che sostiene una spesa di 50.000 euro per l'installazione di impianti fotovoltaici potrebbe ottenere uno sconto immediato del 100%, senza dover anticipare il costo, per cui il fornitore recupererà successivamente l'importo sotto forma di credito d'imposta; infine la cessione del credito⁷⁹, per il quale, il credito maturato può essere ceduto a soggetti terzi, come istituti bancari o intermediari finanziari, per ottenere liquidità immediata, è opportuno sottolineare che la cessione del credito trova fondamento nell'art. 43-bis⁸⁰ del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che disciplina la trasferibilità del credito d'imposta, per descrizione uniforme si riporta un esempio anche per quest'ultimo: una CER che ha diritto a 80.000 euro di detrazione potrebbe cedere il credito a una banca per ottenere un finanziamento anticipato di 75.000 euro, al netto delle commissioni bancarie.

L'introduzione di restrizioni alla cedibilità dei crediti nel 2023 e 2024 ha ridotto la flessibilità degli ultimi due strumenti, infatti il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38⁸¹, ha limitato la circolazione del credito a pochi passaggi tra soggetti qualificati, escludendo le cessioni multiple. Queste modifiche hanno avuto un

⁷⁸ Cfr. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), art. 121, comma 1. *"I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati all'articolo 119 e all'articolo 16-bis del TUIR, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, in alternativa: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperati sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare."*

⁷⁹ Cfr. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 121, comma 1. *"I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, spese per gli interventi elencati all'articolo 119 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o, in alternativa, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare."*

⁸⁰ Cfr. DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 43-bis. *"Le somme derivanti da crediti d'imposta ceduti a terzi mantengono la loro originaria natura fiscale e sono soggette alle disposizioni del presente decreto in relazione alla loro utilizzabilità e ai limiti previsti per il soggetto originario."*

⁸¹ Cfr. Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modifiche dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, artt. 2, comma 1. *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere oggetto di un massimo di due cessioni a favore di soggetti qualificati."*

impatto significativo sulla capacità delle CER di accedere alla liquidità necessaria per la realizzazione dei progetti, rendendo più difficile la pianificazione finanziaria degli investimenti in energie rinnovabili, per un determinato periodo, antecedente alla nuova ed introdotta disciplina dei finanziamenti e incentivi⁸².

Entrando ora nel cuore della disciplina, l'installazione di impianti fotovoltaici è uno degli interventi principali che possono essere incentivati attraverso il Superbonus, in particolare ai sensi dell'art. 119, comma 5⁸³, del Decreto Rilancio, la detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto ed installazione di impianti solari fotovoltaici con potenza massima di 20 kW per singola unità abitativa o 200 kW per edifici plurifamiliari e per sistemi di accumulo integrati agli impianti fotovoltaici, fino a una spesa massima di 48.000 euro per unità immobiliare, queste previsioni sono anche in linea con la disciplina contenuta nel TUIR ai sensi dell'art. 16-bis.⁸⁴

Occorre sottolineare, nuovamente che, l'energia prodotta deve essere autoconsumata o condivisa, in linea con i principi delle CER, e non può essere ceduta a titolo oneroso a soggetti terzi, l'eventuale energia in eccesso immessa in rete viene valorizzata attraverso il meccanismo dello Scambio sul Posto o della tariffa incentivante del GSE.

Come anticipato poc'anzi, le modifiche introdotte nel 2023 hanno ridotto la finestra temporale per usufruire del Superbonus, con una progressiva diminuzione dell'aliquota agevolativa, rendendo necessario un intervento normativo per garantire stabilità al settore, più precisamente l'esperienza del Superbonus ha evidenziato come incentivi fiscali di grande portata possano incidere profondamente sia sul settore edilizio che sul bilancio pubblico. Le

⁸² In materia si rinvia al capitolo 3.

⁸³ Cfr. Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, artt. 119, comma 5, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. *"La detrazione spetta per le spese documentate, sostenute per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto."*

⁸⁴ Cfr. infra, § 2.2.2 Altri incentivi fiscali per impianti fotovoltaici e rinnovabili, dove verranno approfonditi nel dettaglio ulteriori incentivi *ad hoc* per le CER.

risorse stanziate per la misura tra il 2020 e il 2023 ammontano a circa 170 miliardi di euro, con un impatto che si distribuirà soprattutto nel triennio 2024-2026, inoltre si prevede un’incidenza media annua sul debito pubblico pari all’1,8% del PIL⁸⁵.

Per comprendere in modo chiaro come questo meccanismo ha in concreto operato è necessario precisare che uno dei principali fattori che ha contribuito ad una spesa superiore alle stime iniziali è stato il livello elevato di copertura fiscale, che ha eliminato qualsiasi costo diretto per il beneficiario, incentivando interventi senza un reale criterio di priorità in termini di efficientamento energetico. La possibilità di accedere all’agevolazione senza particolari meccanismi di selezione preventiva ha permesso di includere nella misura anche interventi già incentivati in passato con aliquote inferiori; oltre al sistema di cessione del credito e dello sconto in fattura, che hanno ampliato notevolmente la platea dei beneficiari, estendendo l’agevolazione anche a coloro che, in condizioni normali, non avrebbero avuto la liquidità necessaria per sostenere i lavori, risulta così chiaro, come proprio questa mancanza di un filtro iniziale e di un monitoraggio preventivo ha portato alla crescita di fenomeni speculativi e distorsioni nel mercato, oltre a un incremento del rischio di abusi e irregolarità.

Su questa linea si pone anche l’analisi condotta dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio⁸⁶, che ha sottolineato la necessità di ripensare la struttura delle future agevolazioni fiscali, adottando criteri più selettivi; in particolare, si evidenzia l’opportunità di modulare l’intensità del beneficio, evitando che il costo sia interamente a carico dello Stato e prevedendo una compartecipazione della spesa da parte dei beneficiari, così da disincentivare comportamenti opportunistici, viene suggerito, inoltre, di vincolare l’accesso a misure come lo sconto in fattura e la cessione del credito ai soli soggetti con reali difficoltà economiche o vincoli di liquidità.

⁸⁵ Sul punto si veda: <https://www.upbilancio.it/memoria-sul-dl-39-2024-agevolazioni-fiscali-edilizia/?utm>

⁸⁶ Cfr. Ufficio Parlamentare di Bilancio, *Memoria sul DL 39/2024 (agevolazioni fiscali edilizia)*, pubblicata il 19 aprile 2024

Un'altra soluzione ipotizzata riguarda la sostituzione delle attuali agevolazioni con trasferimenti diretti o prestiti agevolati, calibrati sulla base della condizione economica del beneficiario e del livello di efficientamento energetico ottenibile. Per garantire la sostenibilità della misura, sarebbe essenziale introdurre un sistema di monitoraggio continuo, che consenta di valutare in tempo reale l'efficacia degli incentivi e di correggere eventuali squilibri prima che generino impatti eccessivi sul bilancio pubblico.

Queste considerazioni risultano particolarmente rilevanti per il contesto delle CER, dove l'adozione di incentivi fiscali deve essere attentamente regolamentata per evitare che si ripetano gli stessi errori del Superbonus, infatti la mancanza di requisiti stringenti per l'accesso agli incentivi e di controlli adeguati potrebbe portare a una gestione inefficiente delle comunità energetiche, con il rischio di squilibri tra produzione e consumo o addirittura situazioni di abuso degli strumenti di sostegno. Alcuni esperti hanno già sollevato preoccupazioni riguardo alla possibilità che si verifichi un "effetto Superbonus" anche nel settore delle CER, con eventuali sprechi di risorse o distorsioni del mercato, tuttavia, il GSE, attraverso il proprio presidente Paolo Arrigoni⁸⁷, ha rassicurato sul fatto che verranno implementati meccanismi di controllo rigorosi, riducendo significativamente il rischio di inefficienze e abusi.

Guardando al futuro, per garantire che il sistema delle CER si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile, è fondamentale bilanciare il sostegno pubblico con precise condizioni di accesso agli incentivi, prevedere controlli adeguati e stabilire criteri di allocazione delle risorse che premino le configurazioni più efficienti e in linea con gli obiettivi di transizione energetica, è evidente che solo un approccio basato su un'attenta pianificazione e un monitoraggio costante potrà assicurare che le agevolazioni destinate alle CER non ripetano gli errori del passato, ma diventino un modello di investimento virtuoso e

⁸⁷ Cfr. *Il Sole 24 Ore*, "Comunità energetiche: rischi di effetto Superbonus e revoca degli incentivi in caso di malagestione", sul tema le parole del Presidente Arrigoni: "Il Gse si sta attrezzando per dare supporto tecnico a tutti gli stakeholders [...]. Ritengo che i rischi di un effetto Superbonus, nella sua accezione negativa, siano molto ridotti se non nulli".

stabile per il futuro dell'energia rinnovabile in Italia; nei prossimi paragrafi si analizzerà se questi obiettivi sono stati raggiunti o se sono virtualmente seguiti.

2.2.2 ALTRI INCENTIVI FISCALI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI E RINNOVABILI

Il Superbonus non rappresenta l'unica agevolazione per il sistema complessivo delle CER, infatti negli ultimi anni, la disciplina fiscale riguardante gli incentivi per gli impianti fotovoltaici e le energie rinnovabili ha subito un'evoluzione significativa, riflettendo l'intento del legislatore di promuovere la transizione ecologica e incentivare la produzione di energia sostenibile, in particolare oltre al Superbonus, che ha rappresentato uno degli strumenti di maggiore impatto nel settore, esistono numerose altre agevolazioni fiscali che consentono ai contribuenti di beneficiare di sgravi per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

La presente analisi si concentra sulle principali misure attualmente in vigore e sulle modifiche apportate dalla normativa più recente, con particolare attenzione alla Legge di Bilancio 2025, all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sullo stesso argomento, e alle nuove risorse stanziate dal Ministero dell'Ambiente per incentivare l'autoconsumo energetico collettivo.

E' doveroso muovere dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), più precisamente dall'articolo 16-bis, il quale disciplina le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nello specifico, il comma 3-bis⁸⁸ e il comma 3-ter⁸⁹, introdotti con le recenti modifiche normative, ampliano il perimetro delle agevolazioni.

Il comma 3-bis prevede una detrazione del 50% per gli interventi di sostituzione di gruppi elettrogeni di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, questa misura rientra tra le politiche volte alla

⁸⁸ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 16-bis, comma 3-bis. *“La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.”*

⁸⁹ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 16-bis, comma 3-ter. *“Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3-bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.”*

riduzione delle emissioni e al miglioramento dell'efficienza energetica; in secondo luogo il comma 3-ter: stabilisce che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, l'aliquota di detrazione sarà ridotta al 30%, ad eccezione degli interventi rientranti nel comma 3-bis.

Con l'introduzione di questi due commi, viene ampliato il quadro delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, fornendo una prospettiva più strutturata sulla progressiva transizione verso l'uso di tecnologie più sostenibili, in particolare entrambi i commi delineano un sistema di incentivazione basato su aliquote differenziate⁹⁰, con l'obiettivo di bilanciare la promozione delle energie rinnovabili con la sostenibilità fiscale dello Stato. Attraverso il sistema già spiegato del comma 3-bis, possiamo affermare che è finalizzato alla riduzione delle emissioni di CO₂ e all'aumento dell'efficienza energetica degli impianti utilizzati in contesti che necessitano di un'alimentazione di backup⁹¹.

Dal punto di vista fiscale, la misura si configura come una detrazione sulle imposte dovute, consentendo ai soggetti beneficiari di ridurre il carico fiscale in modo significativo, tuttavia l'aspetto più rilevante concerne il criterio di sostituzione, poiché il beneficio fiscale non è concesso per la semplice installazione di un generatore a gas, ma esclusivamente per quegli interventi

⁹⁰ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 11, in particolare Il sistema tributario italiano prevede l'applicazione di aliquote progressive per scaglioni di reddito, con un'imposizione fiscale che aumenta all'aumentare della capacità contributiva del soggetto passivo. Questo meccanismo consente di applicare aliquote differenziate in base alla fascia reddituale del contribuente, assicurando una distribuzione più equa del carico fiscale. Inoltre, il principio delle aliquote differenziate trova applicazione anche in altri ambiti fiscali, come l'IVA e l'IRES, dove la normativa stabilisce regimi agevolati o aliquote variabili in funzione della natura dell'attività o del bene oggetto di tassazione."

⁹¹ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 16-bis, comma 3-bis, sul punto la normativa fiscale italiana prevede agevolazioni per la sostituzione di gruppi elettrogeni con generatori a gas di ultima generazione, al fine di promuovere l'efficienza energetica e la sicurezza operativa, questo incentivo rientra in un più ampio quadro di interventi volti a migliorare la resilienza delle infrastrutture critiche e la sostenibilità ambientale dei sistemi di alimentazione di emergenza, in particolare, l'adozione di generatori a gas consente una riduzione significativa delle emissioni inquinanti rispetto ai tradizionali gruppi elettrogeni alimentati a gasolio o benzina. I nuovi impianti possono essere integrati con sistemi di accumulo energetico, migliorando la gestione della rete elettrica e riducendo il consumo di combustibili fossili, inoltre, la normativa tiene conto dell'importanza di garantire la continuità operativa in settori strategici come la sanità, le telecomunicazioni e l'industria, riducendo il rischio di interruzioni e ottimizzando l'affidabilità delle reti di backup.

che comportano la rimozione di un gruppo elettrogeno tradizionale, ciò implica che, ai fini dell'agevolazione, che il contribuente deve dimostrare che l'intervento ha effettivamente migliorato l'efficienza energetica rispetto alla soluzione preesistente. Quindi dal punto di vista applicativo, la norma si rivolge principalmente a soggetti operanti in settori con elevata necessità di continuità energetica, come strutture sanitarie, impianti industriali e pubblica amministrazione, si può ben osservare che la scelta di incentivare l'uso di generatori a gas di ultima generazione è coerente con le politiche di transizione energetica, sebbene si possa discutere sulla preferibilità di soluzioni basate su energie rinnovabili rispetto all'utilizzo del gas. In un'ottica di breve-medio termine, l'intervento si giustifica, anche alla luce delle politiche di Governo, con la necessità di favorire un passaggio graduale verso tecnologie più sostenibili.

La disposizione al comma 3-ter introduce una fase di progressiva riduzione degli incentivi, allineandosi con la tendenza normativa di riequilibrare il carico fiscale derivante dalle agevolazioni e favorire una transizione controllata, dal punto di vista fiscale, questa riduzione implica una minore convenienza per i contribuenti che intendono installare impianti fotovoltaici o effettuare interventi di efficientamento energetico nel lungo periodo. È interessante osservare, che il principio sottostante è quello di incentivare gli investimenti in un orizzonte temporale più breve, spingendo le aziende e i privati ad approfittare delle detrazioni più alte nelle prime fasi del periodo agevolato; sempre sotto il profilo applicativo, il comma 3-ter si presta a due interpretazioni principali, da un lato, rappresenta un incentivo a breve termine, poiché la riduzione della detrazione nel tempo può generare un'accelerazione degli investimenti nei primi anni di applicazione, per massimizzare il beneficio fiscale prima della riduzione al 30%; dall'altro, risponde a un principio di sostenibilità fiscale, nel quale il legislatore intende ridurre l'impatto delle agevolazioni sul bilancio dello Stato, evitando eccessivi disallineamenti nella gestione del debito pubblico.

I due commi si inseriscono in una logica di transizione energetica programmata, ma con finalità leggermente diverse; infatti, ponendoli a

confronto il comma 3-bis è più selettivo e rivolto a un settore specifico, mentre il comma 3-ter ha un impatto più ampio, incidendo sulle decisioni di investimento di privati, aziende e pubbliche amministrazioni nel settore dell’energia rinnovabile. L’eccezione per gli interventi previsti dal comma 3-bis, può lasciare intendere che il legislatore attribuisca a questi ultimi una maggiore priorità rispetto agli altri interventi di efficientamento energetico. In conclusione, l’interazione tra questi due commi riflette un approccio bilanciato: da un lato, si incentivano ancora gli investimenti nel breve periodo, dall’altro si prevede una progressiva razionalizzazione degli incentivi fiscali, orientando il mercato verso una maggiore autonomia economica, si può quindi affermare che la loro applicazione dipende dalla capacità di integrare questi strumenti con altre forme di finanziamento, come fondi europei e incentivi regionali, per garantire una transizione energetica sostenibile senza pesare eccessivamente sui conti pubblici.

Analizzando le agevolazioni sempre da un punto di vista attuale, la Legge di Bilancio 2025 ha ridefinito il quadro degli incentivi per il fotovoltaico, introducendo alcune modifiche chiave, che incidono in modo rilevante anche sul sistema delle CER, in *primis* presenta una riduzione graduale delle detrazioni, infatti la percentuale di detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici passerà progressivamente dal 50% al 30% entro il 2033, in linea con quanto analizzato all’inizio del paragrafo, in merito alla normativa contenuta nel TUIR; in *secundis* le nuove agevolazioni per sistemi di accumulo, per cui con l’acquisto e l’installazione di batterie di accumulo integrate a impianti fotovoltaici si potrà beneficiare di un credito d’imposta specifico; in *terzis* è prevista una maggiore selettività nell’accesso alle detrazioni, è necessario dimostrare l’effettivo autoconsumo di energia per poter accedere agli incentivi, riducendo il rischio di speculazioni.

L’Agenzia delle Entrate⁹², ha fornito ulteriori chiarimenti sulle modalità di accesso alle agevolazioni per impianti fotovoltaici, in primo luogo, sulla

⁹² Sul punto si veda: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/singole-unit%25c3%25a0-abitative-ristrutturazioni-edilizie>

detrazione, la quale non è applicabile ad impianti destinati esclusivamente alla vendita di energia, per cui gli impianti che producono energia per essere immessa interamente in rete senza autoconsumo non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali, in quanto lo scopo del beneficio è incentivare la sostenibilità e il risparmio energetico diretto per i consumatori; in secondo luogo, gli impianti fotovoltaici installati su edifici residenziali e se destinati all'autoconsumo sono agevolabili, infatti l'obiettivo principale è favorire l'indipendenza energetica delle famiglie, consentendo un risparmio significativo sulle bollette, ad esempio, un'abitazione dotata di un impianto da 6 kW con sistema di accumulo può ridurre sensibilmente il prelievo dalla rete elettrica, abbattendo i costi energetici. L'Agenzia dell'Entrate analizza gli interventi su edifici non residenziali, sostenendo che possono accedere agli incentivi solo se finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza energetica, nello specifico le aziende e gli enti pubblici possono beneficiare delle detrazioni solo nel caso in cui l'installazione dell'impianto fotovoltaico sia accompagnata da interventi che riducano il consumo energetico complessivo dell'edificio, come il miglioramento dell'isolamento termico o l'adozione di tecnologie per l'ottimizzazione dei consumi.

Un ulteriore strumento di sostegno, datato 21 febbraio 2025, agli impianti fotovoltaici è rappresentato dal fondo da 38 milioni di euro stanziato dal Ministero dell'Ambiente, destinato alle regioni italiane per finanziare progetti esemplari di produzione di energia rinnovabile, ma l'argomento verrà trattato in modo approfondito nel capitolo successivo⁹³, è opportuno menzionarlo in ragione della sua natura di sostegno al sistema CER e come elemento di novità.

L'insieme di queste misure conferma il crescente impegno del legislatore nel promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità energetica.

Alla luce delle recenti modifiche normative e degli incentivi disponibili, occorre ribadire che il settore del fotovoltaico si conferma come un pilastro

⁹³ In materia si rinvia al capitolo 3.

fondamentale della strategia italiana per la decarbonizzazione e l'efficienza energetica.

2.2.3 CONTRIBUTI GSE: TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI TASSAZIONE

Sempre sul tema delle agevolazioni ed incentivi, assume senz'altro rilevanza il sistema incentivante del GSE, il quale ha assunto un ruolo sempre più centrale nel panorama delle agevolazioni per le CER. I contributi erogati dal GSE si inseriscono in un quadro normativo, che disciplina il trattamento fiscale delle somme percepite e le relative modalità di tassazione e l'analisi del trattamento fiscale dei contributi GSE è fondamentale per comprendere il reale impatto economico delle agevolazioni destinate alle CER e per garantire il rispetto delle disposizioni tributarie vigenti.

I contributi erogati dal GSE rientrano tra le misure di sostegno previste per incentivare la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, la normativa di riferimento si basa su diversi provvedimenti, tra cui l'Interpello n. 37/2024 dell'Agenzia delle Entrate, che ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione fiscale dei contributi riconosciuti alle CER, la disciplina dell'IVA e delle imposte sui redditi, con particolare riferimento all'esenzione o alla tassazione delle somme percepite, per la quale si rinvia al paragrafo 2.3, e le nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2025, che hanno ridefinito alcuni parametri di accesso ai contributi e le relative percentuali di agevolazione.

Occorre un doveroso approfondimento relativa alla Legge di Bilancio 2025, in particolare per i commi 427-429⁹⁴, i quali hanno introdotto modifiche

⁹⁴ Cfr. Legge di Bilancio 2025, commi 427-429. *"All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente [...]. Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della*

significative al Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione delle agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica e per l'adozione di tecnologie innovative.

Queste disposizioni mirano a potenziare le agevolazioni fiscali, promuovendo soluzioni di efficientamento energetico sia per le imprese sia per le CER, ma con alcune peculiarità, in particolare, la legge ha previsto incentivi per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e per la realizzazione di contratti EPC (Energy Performance Contract)⁹⁵, quest'ultimi sono strumenti essenziali per assicurare un'efficace gestione dell'energia da parte delle comunità energetiche, ma non solo, tramite l'integrazione delle ESCO (Energy Service Company)⁹⁶ e dei contratti EPC nel modello delle CER, nella gestione dell'energia e nella sostenibilità economica delle comunità.

Le ESCO possono svolgere un ruolo centrale nella realizzazione e gestione delle CER, fornendo competenze tecniche e finanziarie per garantire la sostenibilità economica dei progetti, questo intervento delle ESCO è particolarmente dirimente in quanto consente alle CER di ottimizzare l'autoconsumo, ridurre i costi operativi e migliorare le prestazioni energetiche degli impianti.

Tra le principali funzioni svolte dalle ESCO all'interno delle CER sono comprese: il supporto tecnico e finanziario, dato che possono fornire

disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56."

⁹⁵ Cfr. D.Lgs. 102/2014, art. 2, comma 1. "Un accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, nel quale gli investimenti effettuati (lavori, forniture o servizi) sono remunerati in funzione di un livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente." I contratti EPC sono particolarmente rilevanti nel contesto della realizzazione delle CER, in quanto consentono di finanziare la realizzazione di impianti e infrastrutture senza un esborso iniziale da parte dei beneficiari, che ripagano l'investimento tramite i risparmi ottenuti.

⁹⁶ Cfr. D.Lgs. 115/2008, art. 2, comma 1. "Una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, accettando un certo grado di rischio finanziario, il pagamento dei servizi forniti si basa, integralmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica ottenuto e sul conseguente rispetto degli altri criteri di rendimento stabiliti." La remunerazione della ESCo avviene tramite i risparmi energetici ottenuti, il che incentiva l'adozione di soluzioni innovative e sostenibili.

consulenza per l'installazione di impianti e l'adozione di tecnologie di gestione dell'energia, consentendo alle CER di accedere a finanziamenti e incentivi disponibili; l'implementazione di misure di efficienza energetica, infatti, attraverso l'integrazione di soluzioni innovative, le ESCO ottimizzano i consumi energetici e riducono le perdite di rete, aumentando la sostenibilità economica delle comunità; ed infine prendere parte attivamente alla realizzazione di impianti rinnovabili e gestione dell'energia. Emerge così questa sinergia tra CER ed ESCO, che si configura come una soluzione strategica per la riduzione del rischio finanziario e l'ottimizzazione delle risorse, favorendo così la diffusione dei modelli di produzione e di consumo di energia più sostenibili.

Per quanto concerne i contratti EPC, questi ultimi allo stesso modo rappresentano un modello contrattuale particolarmente efficace per garantire l'efficienza energetica e la gestione sostenibile dell'energia nelle Comunità Energetiche, nello specifico, l'integrazione dei contratti EPC nelle CER permette di strutturare investimenti in efficienza energetica senza oneri finanziari immediati per i membri della comunità. Vengono in rilievo due applicazioni integrative, tra cui: la garanzia di prestazione, dato che il contratto EPC prevede che le ESCO garantiscano un determinato livello di risparmio energetico, assicurando benefici economici e ambientali per la CER e l'ottimizzazione dei costi e della gestione dell'energia, in relazione al fatto che le CER possono utilizzare il modello EPC per ridurre la dipendenza dai tradizionali incentivi statali e per finanziare autonomamente il proprio sviluppo.

L'integrazione tra CER, ESCO e contratti EPC rappresenta un passo fondamentale per l'efficientamento energetico e la sostenibilità economica delle comunità energetiche, tramite le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, vengono ampliate le possibilità di accesso alle agevolazioni fiscali e ai finanziamenti, agevolando modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) e incentivando l'adozione di strumenti finanziari innovativi per la transizione energetica.

Questo sistema simbiotico ed intrecciato è già stato integrato in Italia; infatti, le CER stanno progressivamente integrando modelli operativi che coinvolgono le ESCO attraverso contratti di prestazione energetica (EPC), questo meccanismo consente di finanziare e gestire progetti di efficienza energetica senza oneri finanziari iniziali per i membri delle CER, poiché le ESCo si occupano dell'investimento e vengono remunerate attraverso i risparmi energetici ottenuti. Tra gli esempi pratici più rilevanti se ne possono trovare due: il primo è il progetto GECO a Bologna, Emilia-Romagna, promosso da ENEA⁹⁷, questo progetto mira a creare una comunità energetica nel quartiere Pilastro-Roveri, coinvolgendo cittadini e imprese locali, in particolare l'iniziativa prevede l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, con la gestione affidata a una ESCo attraverso contratti EPC. Il secondo è la comunità energetica di Pinerolo, Piemonte⁹⁸, in questo progetto, un condominio è stato trasformato in una comunità energetica grazie all'installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW, integrato con un impianto solare termico e sistemi di accumulo, anche in questo caso la gestione dell'energia e degli interventi di efficientamento è stata affidata a una ESCo tramite un contratto EPC, garantendo ai residenti una copertura del 90% dei consumi energetici tramite autoconsumo.

In prospettiva e visti i recenti interventi con la Legge di Bilancio 2025, il consolidamento della collaborazione tra CER, ESCO e strumenti EPC potrebbe consentire una maggiore stabilità finanziaria per le comunità energetiche, favorendo una più ampia diffusione di modelli energetici decentralizzati e sostenibili.

Tornando alla trattazione del trattamento fiscale dei contributi GSE, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi ricevuti dalle CER possono essere qualificati in modo differente a seconda della loro natura e destinazione. In particolare, si distinguono due principali fattispecie:

⁹⁷ Sul punto si veda: <https://www.gecocommunity.it/partners/>

⁹⁸ Sul punto si veda: <https://www.atspinerolese.it/>

- A. Contributi in conto capitale⁹⁹, se destinati all'acquisto o alla realizzazione di impianti fotovoltaici, possono essere esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, a condizione che siano contabilizzati correttamente e non destinati a finalità commerciali.
- B. Contributi in conto esercizio¹⁰⁰, se finalizzati alla gestione operativa delle CER, vengono considerati ricavi e concorrono alla formazione del reddito d'impresa, risultando soggetti a tassazione.

Inoltre, è stato chiarito che i contributi possono beneficiare di regimi agevolati specifici, come la non imponibilità ai fini IVA¹⁰¹, in base alla natura dell'attività svolta e alla configurazione giuridica della CER.

Rispetto agli incentivi esaminati nei capitoli precedenti, i contributi GSE si differenziano per diversi aspetti, in primo luogo per le finalità, infatti, mentre il Superbonus e le detrazioni fiscali del TUIR mirano a incentivare l'installazione di impianti fotovoltaici e di interventi di efficientamento energetico, i contributi GSE hanno una finalità più ampia, legata anche al sostegno dell'autoconsumo collettivo e alla stabilità economica delle CER; in secondo luogo per le modalità di erogazione, in particolare, gli incentivi fiscali sono generalmente riconosciuti sotto forma di detrazione o credito d'imposta, mentre i contributi GSE vengono erogati in denaro direttamente ai beneficiari; infine per il trattamento fiscale, dato che le detrazioni fiscali riducono l'imposta linda dei contribuenti, mentre i contributi GSE possono incidere sulla base imponibile, a seconda della loro classificazione.

⁹⁹ Cfr. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 3, lett. b). "Non concorrono a formare il reddito i contributi in conto capitale erogati dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici per l'acquisto di beni strumentali o la realizzazione di investimenti di durata pluriennale". Inoltre, ai sensi dell'art. 109, comma 4, TUIR, "i contributi in conto capitale destinati all'acquisto di beni ammortizzabili possono essere imputati a conto economico in misura proporzionale alla quota di ammortamento deducibile".

¹⁰⁰ Cfr. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85, comma 1, lett. g). "Sono considerati ricavi e concorrono alla formazione del reddito d'impresa i contributi in conto esercizio percepiti per il normale svolgimento dell'attività economica e per la copertura di costi operativi".

¹⁰¹ In materia si rinvia al Paragrafo 2.3.

Nello specifico la tassazione dei contributi GSE dipende dalla soggettività del beneficiario¹⁰², se questo soggetto è un ente non commerciale, può beneficiare di un'esenzione parziale o totale, dalla natura del contributo, per cui i contributi in conto capitale possono essere esclusi dalla tassazione, mentre quelli in conto esercizio sono soggetti ad imposta e al regime IVA, salvo che in alcune circostanze, in cui le somme percepite non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA, evitando un ulteriore onere fiscale.

L'analisi della fiscalità dei contributi GSE evidenzia la complessità del quadro normativo di riferimento e la necessità di una corretta gestione contabile e fiscale delle somme percepite, la portata di questi contributi rispetto agli altri incentivi fiscali, si caratterizza per la loro sua flessibilità e per il sostegno diretto fornito ai progetti di autoconsumo energetico, tuttavia, la loro corretta gestione richiede un'attenta analisi della disciplina tributaria e un costante aggiornamento normativo.

¹⁰² L'individuazione della soggettività del beneficiario è essenziale per stabilire se un'agevolazione debba essere considerata imponibile e, in tal caso, con quale modalità di tassazione. Cfr. Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85, comma 1, lett. g): "Sono considerati ricavi e concorrono alla formazione del reddito d'impresa i contributi in conto esercizio percepiti per il normale svolgimento dell'attività economica". Cfr. Art. 143, comma 1, TUIR: "Gli enti non commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile per i proventi ricevuti nell'ambito delle proprie finalità istituzionali". Cfr. Art. 67 TUIR: "Sono considerati redditi diversi quelli che non rientrano nelle categorie dei redditi di impresa, di lavoro autonomo o di capitale".

2.3 REGIME IVA E IMPOSTE INDIRETTE PER LE CER

A questo punto dell’elaborato è cristallino che l’inquadramento fiscale delle CER non si limita alla determinazione dell’imposizione diretta, ma comprende anche una serie di elementi relativi all’applicazione dell’IVA e delle imposte indirette, i quali sono aspetti rilevanti e centrali nell’analisi fiscale dell’energia prodotta e condivisa.

La gestione della cessione di energia, la qualificazione giuridico-fiscale delle operazioni e l’adempimento degli obblighi IVA rappresentano aspetti determinanti per garantire la sostenibilità economica delle CER e per evitare incertezze interpretative che potrebbero comprometterne l’efficacia operativa, risulta quindi evidente che la corretta applicazione delle imposte indirette risulta altresì determinante nella regolamentazione dei flussi finanziari derivanti dalla produzione e condivisione dell’energia rinnovabile.

Il Decreto Legislativo n. 199/2021¹⁰³, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/2001, ha delineato il quadro normativo generale delle CER, stabilendo i criteri per la promozione dell’autoconsumo collettivo e della condivisione dell’energia da fonti rinnovabili.

Successivamente, il Decreto CER 2024 ha introdotto specifiche disposizioni in merito al regime IVA applicabile alla vendita e condivisione dell’energia rinnovabile all’interno delle comunità, prevedendo, all’articolo 10¹⁰⁴, modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo in conto capitale e stabilendo limiti e criteri per l’accesso agli incentivi finanziari.

¹⁰³ Cfr. supra, § 1.2.1 sulla normativa europea e recepimento in italia (d.lgs. 199/2021).

¹⁰⁴ Le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo in conto capitale sono disciplinate dall’articolo 10 del Decreto CER 2024, che definisce i criteri di accesso agli incentivi finanziari e i limiti di spesa ammissibili, per cui il contributo è erogato in base allo stato di avanzamento dei lavori e sulla presentazione della richiesta di rimborso finale, in conformità con le regole operative stabilite dall’articolo 11. La norma prevede inoltre che il finanziamento massimo sia determinato in funzione della potenza dell’impianto, con tetti di 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW, 1.200 €/kW per impianti tra 20 e 200 kW e 1.050 €/kW per impianti tra 200 e 1.000 kW. L’erogazione avviene esclusivamente tramite pagamenti tracciabili, in modo da garantire la trasparenza e l’assenza di doppio finanziamento. Le risorse destinate al finanziamento delle CER ammontano a 2,2 miliardi di euro, come previsto dal PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2.

L'applicazione dell'IVA alle operazioni delle CER deve essere considerata anche alla luce del D.P.R. n. 633/1972¹⁰⁵, che costituisce la base normativa per la regolamentazione dell'imposta sul valore aggiunto in Italia, in tale contesto, si pone la questione della differenziazione tra le operazioni di autoconsumo, che possono beneficiare di esenzioni o regimi agevolati, e la cessione di energia a soggetti terzi, che rientra nell'ambito delle operazioni imponibili.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito, tramite recenti interventi di prassi, che i contributi GSE erogati a produttori esterni alle CER rientrano tra le operazioni soggette a IVA, delineando un quadro normativo che impatta significativamente sulla loro gestione. Questo aspetto è dirimente per determinare il corretto inquadramento tributario degli incentivi ricevuti dalle CER e dei proventi derivanti dalla vendita di energia, con particolare attenzione ai meccanismi di detrazione e alle possibili esenzioni.

Alcuni di questi aspetti sono stati già analizzati nei capitoli precedenti, soprattutto per quanto riguarda il trattamento fiscale generale delle CER e le agevolazioni di cui possono beneficiare, tuttavia, questa sezione si propone di approfondire in modo dettagliato e sistematico il regime IVA e le imposte indirette, evidenziando le implicazioni pratiche e i principali obblighi tributari connessi all'attività delle CER.

A tal fine, il presente paragrafo si articola in tre sottosezioni: in primo luogo, verrà esaminato il regime IVA applicabile alla vendita di energia rinnovabile, con particolare attenzione alle modalità di applicazione dell'imposta, alle possibili esenzioni e al ruolo degli incentivi fiscali; successivamente, verrà analizzata la gestione delle imposte indirette nelle attività delle CER,

¹⁰⁵ L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che ne stabilisce il funzionamento e i principi fondamentali. L'articolo 1 del decreto individua il presupposto oggettivo dell'IVA, assoggettando all'imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di un'attività economica, nonché le importazioni da parte di qualsiasi soggetto. L'articolo 4 definisce il presupposto soggettivo, stabilendo chi sia qualificato come operatore economico ai fini IVA, includendo le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti che svolgono attività economiche in modo abituale. L'articolo 10 elenca le operazioni esenti da IVA, prevedendo l'esclusione dell'imposta per determinate operazioni di interesse pubblico.

soffermandosi sulle principali tipologie di tributi applicabili e sui meccanismi di fiscalità agevolata previsti per le configurazioni di autoconsumo collettivo; infine, verranno presentati casi pratici relativi alla fiscalità nei gruppi di autoconsumo collettivo, con un'analisi applicativa delle normative vigenti e delle principali problematiche operative.

Questa trattazione consentirà, in questo modo, di delineare il più possibile un quadro chiaro e dettagliato delle implicazioni fiscali indirette per le CER, fornendo al contempo una base per la valutazione dell'efficacia delle normative vigenti e delle possibili evoluzioni future. Questa attenzione crescente del legislatore verso il settore delle energie rinnovabili suggerisce che nei prossimi anni potrebbero essere introdotte ulteriori misure di incentivo fiscale, rendendo il quadro normativo ancora più favorevole per la diffusione delle CER e il loro pieno inserimento nella transizione energetica nazionale.

2.3.1 DISCIPLINA IVA PER LA VENDITA DI ENERGIA RINNOVABILE

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta un elemento centrale nella fiscalità delle operazioni di cessione e autoconsumo di energia rinnovabile, comprese quelle effettuate dalle CER. Il trattamento IVA applicabile alle CER assume particolare rilevanza poiché incide direttamente sulla sostenibilità economica di queste configurazioni e sulla gestione degli obblighi fiscali da parte dei soggetti partecipanti. La normativa di riferimento è principalmente contenuta nel D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il regime dell'IVA in Italia e prevede specifiche disposizioni per la cessione di beni e servizi, comprese le forniture di energia elettrica.

Nonostante si sia parlato nei paragrafi precedenti in merito alle risposte ad alcuni interPELLI all'Agenzia delle Entrate, occorre in questa sezione ricostruire cronologicamente i tre interventi di chiarimento più rilevanti per comprendere al meglio il quadro di riferimento concernente la valutazione dell'IVA; il quale ha subito un'evoluzione significativa dal 2022 al 2024, con importanti chiarimenti forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate attraverso questa serie di risposte ad interPELLI e risoluzioni che hanno progressivamente modificato l'inquadramento normativo. Muovendo dalla Risposta n. 37 del 2022¹⁰⁶, la quale ha costituito il primo intervento ufficiale in materia, chiarendo il trattamento fiscale delle tariffe incentivanti erogate dal GSE¹⁰⁷ e delle somme distribuite alle CER, nello specifico, in tale documento, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i contributi ricevuti dal GSE dalle configurazioni di autoconsumo collettivo e dalle CER non costituiscono corrispettivo per una prestazione di servizi o una cessione di beni, escludendone così l'assoggettamento all'IVA. Tuttavia, per quanto riguarda

¹⁰⁶ Sul punto si veda:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081309/Risposta_37_20.01.2022.pdf/fec810b-5983-8fcd-4715-d015dacf7a36

¹⁰⁷ Cfr. supra, § 2.2.3, cap. 2, relativo ai contributi GSE: trattamento fiscale e modalità di tassazione.

la vendita dell’energia eccedente immessa in rete, l’operazione è stata qualificata come cessione di beni ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dunque rientrante nell’ambito applicativo dell’IVA¹⁰⁸. Questo primo chiarimento ha consentito di stabilire un principio fondamentale, ossia la distinzione tra incentivi e cessione di energia ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Successivamente, in risposta alla crescente complessità delle configurazioni di autoconsumo collettivo e alla partecipazione di soggetti esterni nei meccanismi di condivisione dell’energia, viene fornita la risposta n. 37 del 2024, la quale ha rappresentato un primo intervento chiarificatore in merito al trattamento fiscale degli incentivi erogati ai membri delle CER costituite sotto forma di enti non commerciali.

L’Agenzia ha precisato che gli incentivi ricevuti dal GSE e successivamente redistribuiti ai membri non assumono rilevanza fiscale se qualificati come meri benefici economici e non come proventi derivanti da un’attività commerciale¹⁰⁹. In tal caso, la redistribuzione delle somme avviene al di fuori del perimetro applicativo dell’IVA, a condizione che l’ente non eserciti abitualmente attività di vendita o produzione con finalità lucrative; di contro, qualora la CER operi attraverso una configurazione assimilabile ad un soggetto commerciale, gli incentivi erogati ai membri potrebbero essere soggetti a IVA e alla disciplina fiscale ordinaria applicabile ai soggetti passivi.

¹⁰⁸ Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, “*costituiscono cessioni di beni le vendite e gli atti traslativi di beni mobili e immobili effettuati nel territorio dello Stato a titolo oneroso.*” L’energia elettrica, per sua natura, rientra tra i beni mobili e la sua cessione è soggetta a IVA, a meno che non ricorrano specifiche esenzioni previste dalla normativa vigente, è stato precisato che la vendita dell’energia eccedente immessa in rete configura una cessione di beni imponibile IVA, distinta dagli incentivi ricevuti dal GSE, i quali non sono assoggettati a imposta in assenza di un rapporto sinallagmatico, per ulteriore approfondimento di veda : <https://www.fiscalitadellenergia.it/2024/12/20/comunita-energetiche-i-contributi-del-gse-corrisposti-ad-un-produttore-esterno-all-a-cer-sono-soggetti-ad-iva/> . La corretta distinzione tra cessione di energia e incentivazione economica consente di determinare il regime fiscale applicabile alle Comunità Energetiche Rinnovabili. Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 37/2022 e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 1.

¹⁰⁹ Sul punto si veda:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6241346/Risoluzione.pdf/1e9fe9c5-7ea0-ef2d-d077-bfc1bd9a2e28>

Questo chiarimento si inserisce in un contesto più ampio di definizione del regime fiscale delle CER, con particolare attenzione alle differenze tra soggetti commerciali e non commerciali, nonché agli obblighi dichiarativi connessi alla ricezione e alla distribuzione degli incentivi.

Ultimo chiarimento in linea cronologica, lo si ha con la risposta n. 201 del 2024, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha affrontato l’argomento del trattamento degli incentivi erogati dal GSE ai produttori non direttamente appartenenti alla CER, rispetto al precedente interpello del 2022, questo documento ha introdotto un’ulteriore specificazione: qualora un produttore esterno riceva somme dalla CER in ragione dell’energia immessa in rete, tale trasferimento potrebbe configurarsi come una prestazione di servizi soggetta a IVA, in quanto riconducibile a un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive¹¹⁰. Il criterio determinante per l’assoggettamento all’imposta non è esclusivamente la provenienza dell’incentivo, ma la sua natura economica e l’eventuale vincolo sinallagmatico tra il produttore e la comunità¹¹¹. Inoltre, è stato ribadito che la cessione di energia in eccesso al mercato configura un’operazione imponibile IVA, salvo che il soggetto cedente rientri in una delle ipotesi di esclusione previste dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972; risulta così evidente la necessità di distinguere con maggiore attenzione le ipotesi in cui l’operazione rientri nel regime di esenzione fiscale da quelle in cui si verifichi l’effettiva rilevanza ai fini IVA, con particolare riferimento ai soggetti terzi coinvolti nei meccanismi di condivisione dell’energia.

Facendo il punto della situazione, l’evoluzione normativa e interpretativa dal 2022 al 2024 ha evidenziato un progressivo affinamento dei criteri di applicazione dell’IVA alle CER e ai gruppi di autoconsumo collettivo, in particolare mentre la prima fase interpretativa ha consentito di distinguere tra

¹¹⁰ Sul punto si veda:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/6458344/Risposta+n.+201_2024.pdf/c61bbdd5-971b-7ea6-943c-d3ff1c6ae80f

¹¹¹ Cfr. Fiscalità dell’Energia, *“Comunità Energetiche: i contributi del GSE corrisposti ad un produttore esterno alla CER sono soggetti ad IVA?”*, 20 dicembre 2024,

<https://www.fiscalitadellenergia.it/2024/12/20/comunita-energetiche-i-contributi-del-gse-corrisposti-ad-un-produttore-esterno-all-a-cer-sono-soggetti-ad-iva/>

incentivi e cessione di energia, i successivi sviluppi hanno posto l'attenzione sul ruolo dei produttori terzi e sulla qualificazione fiscale delle operazioni economiche interne alle comunità, può essere, quindi, affermato che questo percorso di chiarimento normativo ha contribuito a delineare in modo più preciso le ipotesi di esenzione e assoggettamento all'imposta, garantendo maggiore certezza operativa per gli operatori del settore energetico.

In questa prima conclusione, dell'analisi cronologica appare evidente che l'Agenzia delle Entrate considera che, all'interno delle CER, la ripartizione degli incentivi e dei contributi ARERA ai produttori associati costituisce un'operazione rilevante ai fini IVA, considerato per lo più il regolamento organico della CER¹¹², il quale prevede che i produttori che ricevano il 45% degli incentivi e dei contributi ottenuti, assumano natura di corrispettivo per una prestazione e sono quindi soggette a IVA; ma, se il produttore possiede i requisiti per essere inquadrato come appartenente alla CER¹¹³ ha diritto ai contributi a fondo perduto, quali la tariffa incentivante o la restituzione di elementi tariffari e soltanto questi ultimi importi beneficiano delle agevolazioni IVA previste.

Il Regolamento Organico della CER risulta quindi essenziale per definire la natura economico-tributaria dei flussi e stabilire il corretto inquadramento fiscale delle operazioni di redistribuzione degli incentivi.

Tornando al contesto normativo, per quanto concerne la cessione dell'energia rinnovabile prodotta dalle CER, il trattamento fiscale dipende dalla qualificazione dell'operazione e dalla natura del soggetto che effettua la

¹¹² Il Regolamento Organico della CER è il documento che stabilisce le regole di funzionamento e gestione economica delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Definisce chi può partecipare, come viene condivisa l'energia e come vengono suddivisi incentivi e contributi, il tutto nel rispetto delle normative vigenti, tra cui il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e il Decreto CACER (D.M. 7 dicembre 2023, n. 414).

¹¹³ Questa disposizione è riportata nel Regolamento Organico CER, adottato in attuazione del Decreto CACER (D.M. 7 dicembre 2023, n. 414) e delle regole operative del TIAD (Delibera ARERA 727/2022/R/ee). La base giuridica di riferimento è contenuta nel D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 8, comma 3, che disciplina le modalità di incentivazione e ripartizione dei benefici tra i membri delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

vendita. Il Decreto Legislativo n. 199/2021¹¹⁴, che ha recepito la Direttiva (UE) 2018/2001, ha introdotto il principio di autoconsumo collettivo e ha stabilito che le configurazioni di CER possono condividere l'energia prodotta senza che questa sia considerata automaticamente un'operazione rilevante ai fini IVA, ma nel caso in cui l'energia venga ceduta a terzi al di fuori della comunità. La transazione assume rilevanza fiscale e diventa soggetta a IVA con l'aliquota ordinaria prevista per le forniture di energia elettrica, per chiarire: le operazioni di vendita e condivisione dell'energia rinnovabile sono soggette all'IVA, con un'aliquota ordinaria del 22%, salvo specifiche esenzioni o agevolazioni previste dalla normativa di settore, occorre infatti sottolineare che in alcuni casi, è possibile beneficiare dell'aliquota agevolata del 10%, come stabilito all'allegato A del D.P.R. n. 633/1972¹¹⁵, applicabile alla fornitura di energia da fonti rinnovabili per usi domestici o assimilati.

Prima di concludere l'analisi del presente paragrafo, è interessare osservare il funzionamento di un meccanismo tipico del regime IVA, applicato nel contesto CER, ovvero il Reverse Charge IVA, o meccanismo di inversione contabile, il quale rappresenta un'importante misura fiscale applicabile a determinate operazioni connesse agli impianti fotovoltaici. Questo regime prevede che l'obbligo di versamento dell'IVA sia trasferito dal fornitore al cessionario, riducendo il rischio di evasione fiscale.

In particolare, il reverse charge si applica nei seguenti casi:

1. Fornitura e installazione di impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati.
2. Manutenzione e riparazione degli impianti, inclusi interventi di pulizia e sostituzione di componenti.

¹¹⁴ Cfr. supra, § 1.2.1, cap. 1, normativa europea e recepimento in Italia (D.LGS. 199/2021).

¹¹⁵ Cfr. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, numero 127-quinquies. "[...] impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica." L'agevolazione in esame consente l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% per le forniture di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, incentivando l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale.

In particolare, secondo l'art. 17, comma 6, lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972¹¹⁶, il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi relativi all'installazione e manutenzione di impianti all'interno di edifici, ciò comporta che il fornitore emette fattura senza addebitare l'IVA, e il cessionario provvede a integrare l'imposta e a registrarla sia nel registro acquisti che nel registro vendite.

Per concludere, questa sezione ha illustrato il quadro normativo e applicativo dell'IVA nelle operazioni di vendita e autoconsumo di energia rinnovabile nelle CER, sotto diverse prospettive, dal D.P.R. n. 633/1972, in correlazione con gli interventi principali in tema di CER e alle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Nei sotto paragrafi successivi verranno analizzati in dettaglio la gestione delle imposte indirette nelle attività delle CER e le implicazioni fiscali pratiche per i gruppi di autoconsumo collettivo, al fine di fornire una visione completa della fiscalità indiretta applicabile alle comunità energetiche.

¹¹⁶ Cfr. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 6, lett. a-ter). "Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: [...] a-ter) alle prestazioni di servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici."

2.3.2 GESTIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE NELLE ATTIVITÀ DELLE CER

Affrontando ora il tema delle altre imposte indirette, oltre all'IVA è possibile affermare che anche quest'ultime rappresentano una componente fondamentale del sistema tributario, incidendo in maniera significativa sulle transazioni economiche senza colpire direttamente il reddito dei contribuenti. Esse si distinguono dalle imposte dirette in quanto vengono applicate sui consumi, sulle transazioni e su specifiche attività economiche, determinando un onere fiscale che viene trasferito dal soggetto passivo d'imposta al consumatore finale. Senz'altro tra le principali imposte indirette rientrano l'IVA, le accise e l'imposta di registro, e nell'ambito delle CER, la corretta gestione delle imposte indirette può assumere un rilievo cruciale, poiché le operazioni di produzione, autoconsumo e vendita di energia rinnovabile devono rispettare il quadro normativo vigente per garantire l'adeguata applicazione del regime fiscale.

La tassazione indiretta applicata alle CER è tutt'ora in fase di sviluppo normativo, come si è potuto osservare nel paragrafo precedente, in materia di IVA, tale processo è delineato, al momento della scrittura di questo elaborato, in maniera articolata e approfondita, anche se per alcuni elementi rimangono dei quesiti, vista la notevole espansione delle CER ed integrazioni con altri strumenti dell'ordinamento italiano.

Il presente paragrafo quindi si pone l'obiettivo di delineare nel modo più preciso ed attuale la disciplina in correlazione alle ulteriori imposte indirette previste.

L'analisi delle imposte indirette si articola principalmente in due ambiti: l'IVA sulle transazioni economiche relative alla vendita e condivisione dell'energia

rinnovabile, analizzata in precedenza¹¹⁷ e il regime delle accise¹¹⁸ sull'energia elettrica prodotta e autoconsumata.

Procedendo all'analisi del secondo ambito, un aspetto di particolare rilevanza per le CER è la disciplina delle accise, ossia le imposte indirette applicate sulla produzione e sul consumo di energia elettrica, con riferimento alle stesse, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera a), del Testo Unico Accise (TUA), D.Lgs. n. 504/1995¹¹⁹, l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, quindi in linea teorica applicabile al contesto oggetto di questo elaborato, di potenza non superiore a 20 kW non risulta soggetta ad accisa. Tale esenzione, tuttavia, non si applica in maniera diretta alle configurazioni di autoconsumo collettivo gestite dalle CER, per le quali permane una certa incertezza interpretativa, *ad sensum*, se si considerasse una lettura in combinato disposto con l'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199¹²⁰, questa disposizione attribuisce all'ARERA il compito di

¹¹⁷ Cfr. supra, § 2.3.1, cap. 2, relativo alla disciplina IVA per la vendita di energia rinnovabile.

¹¹⁸ Cfr. D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), artt. 1 e 2: “*Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai tributi armonizzati, ai tributi non armonizzati e ai tributi connessi alla fabbricazione e al consumo di prodotti soggetti ad accisa, nel rispetto delle norme comunitarie e delle disposizioni di coordinamento con l'ordinamento tributario interno.*” Inoltre, “*L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa nel territorio dello Stato, salvo che sia diversamente disposto dal presente testo unico.*”

¹¹⁹ Cfr. D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), art. 52, comma 2, lett. a): “*Non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW.*”

¹²⁰ Cfr. D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, art. 32, comma 3: “*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare:*

a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;

b) prevede modalità con le quali il rispetto del requisito di cui alla lettera a) sia verificato anche attraverso modalità veloci e semplificate, anche ai fini dell'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8. A tal fine, prevede che i distributori rendano pubblici i perimetri delle cabine primarie, anche in via semplificata o forfettaria;

c) individua le modalità con le quali i clienti domestici possono richiedere alle rispettive società di vendita, in via opzionale, lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa;

d) adotta le disposizioni necessarie affinché i clienti finali che partecipano a una comunità energetica rinnovabile mantengano i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali ovvero come clienti domestici e non possono essere sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie;

individuare le componenti tariffarie non applicabili all’energia condivisa, in quanto autoconsumata istantaneamente sulla medesima porzione di rete, si può osservare come la norma introduce un principio di esclusione di determinati oneri economici per l’energia condivisa all’interno delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle CER, aprendo la possibilità di ulteriori interventi normativi e regolatori in materia fiscale.

In progressione, il legislatore ha introdotto ulteriori agevolazioni con la legge 28 dicembre 2015, n. 208¹²¹, che estende l’esenzione dall’accisa all’energia elettrica prodotta con impianti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, ma consumata da cooperative di produzione e distribuzione dell’energia.

Questa impostazione trova fondamento anche nelle direttive europee, in particolare nella Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II)¹²², che incoraggia gli Stati membri a non applicare oneri sull’energia elettrica prodotta e consumata direttamente dagli autoconsumatori, non è da escludere, però, che la mancata armonizzazione normativa in modo completo a livello nazionale potrebbe generare disparità di trattamento fiscale tra le diverse configurazioni di CER, sollevando problematiche interpretative e applicative.

Un ulteriore elemento da considerare è l’obbligo di denuncia e licenza¹²³ per le CER che operano nella produzione e vendita di energia, infatti, sebbene

e) adotta le disposizioni necessarie affinché per le isole minori non interconnesse non si applichi il limite della cabina primaria ai fini dell’accesso al meccanismo di cui alla lettera a) nonché agli incentivi di cui all’articolo 8.”

¹²¹ Cfr. Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 91: “Al fine di promuovere l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, sono previste agevolazioni per l’energia elettrica autoconsumata nel luogo di produzione, nel rispetto delle normative europee in materia di aiuti di Stato.” La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto diverse agevolazioni fiscali volte a incentivare l’uso delle energie rinnovabili e l’autoconsumo, comprese misure specifiche per la riduzione degli oneri su determinate categorie di utenti.

¹²² Cfr. supra, § 1.1.2, cap. 1, struttura e funzionamento delle CER in Europa e in Italia.

¹²³ Cfr. D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise), art. 53, commi 1, 4, 7 e 8: “Obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica sono:

a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come venditori;

b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio;

c) i soggetti che utilizzano l’energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo l’utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.”

alcune agevolazioni possano escludere l'applicazione dell'accisa, rimane necessario l'adempimento di specifici obblighi amministrativi, come la registrazione presso l'Agenzia delle Dogane e la rendicontazione periodica della produzione e del consumo di energia.

Secondo quanto chiarito dalla nota ADM del 13 dicembre 2013, prot. n. 130439¹²⁴, più nello specifico quest'ultima chiarisce che l'agevolazione è riconosciuta esclusivamente nei casi in cui l'energia prodotta sia destinata all'autoconsumo e utilizzata per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impresa stessa, escludendo dal beneficio le quantità di energia cedute a terzi, anche nel caso di rapporti associativi o di appartenenza al medesimo gruppo societario; ne consegue che, ai fini dell'imposizione fiscale sulle accise, la produzione destinata alla vendita configura un'attività commerciale distinta dall'autoconsumo, rendendo il produttore soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 53, comma 1, del TUA, il quale individua tra gli obbligati al pagamento dell'accisa anche *“gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio”*.

Delineando una conclusione all'analisi del regime dell'imposizione indiretta, si evidenzia un quadro normativo ancora in fase di evoluzione, in cui la disciplina delle accise si intreccia con le esigenze di incentivazione dell'autoconsumo e della transizione energetica.

Per coloro che esercitano officine di produzione di energia elettrica, è previsto il rilascio di una licenza di esercizio, come stabilito dal comma 7: *“Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di energia elettrica è rilasciata, dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.”* Inoltre, gli stessi soggetti sono tenuti a presentare una dichiarazione di consumo annuale, ai sensi del comma 8.

¹²⁴ Cfr. Nota ADM del 13 dicembre 2013, prot. n. 130439, in merito al trattamento tributario dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e alla definizione di autoproduzione: *“L'articolo 52, comma 3, lettera b) del TUA stabilisce che è esente da accisa l'energia elettrica 'prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.'”* La stessa nota ribadisce che *“l'autoproduttore non è altro che un consumatore finale che anziché acquistare energia elettrica di cui necessita per la propria attività, la produce, in tutto o in parte, da sé medesimo”* e che *“è agevolata dalla norma tutta l'energia elettrica prodotta e consumata dallo stesso autoproduttore; non è agevolata dalla norma la parte di energia elettrica prodotta che non viene consumata dallo stesso produttore”*.

Se da un lato la normativa italiana prevede esenzioni per l'energia prodotta e autoconsumata con impianti di potenza limitata, dall'altro permane una certa incertezza applicativa rispetto alle configurazioni collettive, soprattutto in assenza di un quadro armonizzato a livello europeo.

Tale situazione appare particolarmente rilevante alla luce delle diverse modalità con cui una CER può acquisire la disponibilità di un impianto di produzione, non necessariamente coincidente con la proprietà o la gestione diretta dello stesso. Il concetto di disponibilità e controllo, delineato dall'art. 31, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021, consente infatti di configurare come autoprodotta anche l'energia generata da un impianto nella sfera giuridica della CER, pur rimanendo gestito da un soggetto terzo, risulta proprio questo l'elemento che introduce ulteriori margini interpretativi sulla qualificazione fiscale dell'energia condivisa e sulle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni¹²⁵.

In tale contesto, l'assenza di un chiaro riferimento normativo che estenda l'esenzione dall'accisa a tutte le forme di autoconsumo energetico collettivo impone un'attenta riflessione sull'evoluzione del quadro regolatorio. La Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) ha posto un principio chiaro, invitando gli Stati membri a non gravare con oneri l'energia elettrica prodotta e consumata nello stesso sito dagli autoconsumatori, ma l'attuazione di tale orientamento nel diritto interno risulta ancora parziale e frammentaria.

Allo stato attuale e in attesa di ulteriori chiarimenti normativi e interpretativi, si delinea quindi un regime complesso in cui la gestione fiscale delle CER richiede un costante monitoraggio delle evoluzioni legislative e regolatorie.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa sintetica, in modo da comprendere agevolmente, l'applicazione delle imposte dirette ed indirette in base alla tipologia societaria:

¹²⁵ In questi termini, M. Manduchi, Applicazione delle accise alle Comunità Energetiche Rinnovabili, in *Fiscalità dell'Energia*, 24 aprile 2024 <https://www.fiscalitadellenergia.it/2024/04/24/applicazione-delle-accise-alle-comunita-energetiche-rinnovabili/>

Tipologia CER	Imposte Dirette	Imposte Indirette (di cui IVA)	Agevolazioni Fiscali (se disponibili)
Associazione ETS (non commerciale)	Redditi diversi ex art. 67 TUIR; no IRES	Esente IVA se non commerciale; accise escluse per impianti <20kW	Detrazione 50% ex art. 16-bis TUIR; Superbonus se congiunto ad altri interventi
Cooperativa	Reddito d'impresa; IRES 24%, IRAP 3,9%	IVA 22% o 10% su energia; Reverse Charge; accise escluse se autoconsumo	Transizione 5.0; credito d'imposta; detrazione 50% su impianti
Società di capitali (CER commerciale)	Reddito d'impresa; IRES 24%, IRAP 3,9%	IVA ordinaria (22%); Reverse Charge; accise su energia venduta	Credito Transizione 5.0; deduzioni art. 109 TUIR
Persona fisica (non imprenditore)	Redditi diversi ex art. 67 TUIR; IRPEF 23–43%	Fuori campo IVA se non abituale; accise escluse per autoconsumo <20kW	Detrazione 50% impianti fotovoltaici personali
Impresa individuale /	Reddito d'impresa; IRES/IRPEF + IRAP	IVA ordinaria + Reverse Charge;	Credito Transizione 5.0;

impresa commerciale		accise se vendita energia	ammortamenti impianti
------------------------	--	------------------------------	--------------------------

Come si può osservare, la “combinazione” più adatta a non subire un carico fiscale rilevante è l’associazione; non a caso le CER costituite e diffuse sul territorio nazionale, per un 80% circa hanno tale configurazione disciplinata nei loro rispettivi statuti societari.

2.3.3 CASI PRATICI DI FISCALITÀ NEI GRUPPI DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO

Come si è potuto osservare, in modo approfondito, nei precedenti paragrafi, il funzionamento della normativa fiscale nei gruppi di autoconsumo collettivo pone una serie di questioni complesse legate alla tassazione dell’energia condivisa, alla gestione dell’IVA e alle implicazioni fiscali derivanti dalla vendita dell’energia in eccedenza, nonostante gli interventi chiarificatori dell’Agenzia delle Entrate, su alcuni aspetti fondamentali della disciplina delle CER, rimangono tutt’ora delle difficoltà di applicazione, proprio per questa ragione, il presente sotto paragrafo si propone di porre all’attenzione degli study cases, per poter approfondire ulteriormente la disciplina fiscale del regime CER.

Prima di procedere in tal senso è opportuno ricontestualizzare i principali elementi, normativi e fiscali, che verranno presi in considerazione per l’analisi di casi concreti.

Come già evidenziato, un aspetto centrale riguarda le tariffe incentivanti erogate dal GSE alle CER per l’energia condivisa, tali incentivi, che rientrano tra le misure di sostegno previste dal sistema normativo vigente, non configurano un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive e, di

conseguenza, difettano del presupposto oggettivo dell'imposizione fiscale, da ciò deriva che i contributi GSE percepiti dalla CER per l'energia condivisa non sono soggetti a tassazione diretta, a condizione che non si tratti di attività di produzione e vendita in forma professionale, ma nel caso in cui la CER venga l'energia in eccesso sul mercato, tale operazione assume rilevanza fiscale e deve essere assoggettata a IVA e alle imposte dirette, a seconda della configurazione giuridica della comunità, come evidenziato dall'analisi delle configurazioni societarie e concernenti la personalità giuridica di queste comunità¹²⁶.

Un ulteriore aspetto da considerare concerne le componenti tariffarie restituite, riconosciute in relazione ai benefici derivanti dalla riduzione dell'energia immessa in rete, in particolare questi importi, destinati alle CER per premiare l'efficienza energetica e la riduzione dell'impatto sulla rete nazionale, sono considerati incentivi economici finalizzati alla promozione dell'autoconsumo collettivo, anche in questo caso, l'imposizione fiscale dipende dalla destinazione delle somme ricevute, ad esempio se finalizzate esclusivamente all'autoconsumo, possono essere escluse dalla base imponibile, di contro se utilizzate per attività commerciali, concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Procedendo ora all'analisi dei casi, si prendono in considerazione quattro fattispecie differenti, andando per ordine:

A. Caso 1 - Autoconsumo collettivo in condominio di medie dimensioni

Il primo caso studio concerne un condominio di medie dimensioni, per ipotesi accademica poniamo un condominio di 17 unità abitative, situato nel Centro Italia, in cui i residenti decidono di investire nella realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19 kW di potenza di picco, la localizzazione

126 Cfr. supra, § 1.2.3, cap. 1, Inquadramento giuridico delle CER: associazioni, cooperative, condomini.

dell’edificio, fa beneficiare il condominio di un extra incentivo di 3,8 €/MWh per l’energia condivisa, secondo la normativa vigente applicabile.

I condòmini individuano l’amministratore di condominio come soggetto referente per le pratiche amministrative e fiscali con il GSE, con il compito di gestire la ripartizione dei benefici economici derivanti dall’autoconsumo collettivo, ad esempio le spese gestionali vengono integrate nelle ordinarie spese condominiali, con un impatto annuo stimato in 38 € per ciascun utente coinvolto.


Dal punto di vista tecnico, l’impianto è connesso ad un POD¹²⁷ delle utenze condominiali, garantendo un autoconsumo diretto del 9% dell’energia prodotta, il che si traduce in una riduzione della dipendenza dalla rete e un abbattimento dei costi legati alle componenti variabili della bolletta, incluse accise, IVA, oneri di rete e di sistema.

L’analisi economica del progetto considera i seguenti parametri:

- Il consumo medio annuo per ciascuna utenza domestica è di 2.140 kWh, in linea con i dati ARERA relativi ai consumi medi nazionali.
- Il tasso di energia condivisa e autoconsumata, rispetto alla quantità totale di energia immessa in rete, risulta pari al 51,5% circa.
- Il costo complessivo dell’investimento, calcolato su una media di 1.480 €/kWp, ammonta a 28.000 €, corrispondenti a circa 1.620 € per ogni utente, occorre specificare che tale costo beneficia delle detrazioni fiscali del 50% nell’arco dei primi dieci anni.
- I costi di gestione, comprensivi di amministrazione, manutenzione e assicurazione dell’impianto, sono stimati in 1.250 € annui, con un’incidenza di circa 68 € per ogni unità abitativa.
- La producibilità dell’impianto, considerando una media di 1.230 ore equivalenti annue e una perdita di rendimento dello 0,3% annuo, determina:

¹²⁷ Cfr. Deliberazione ARERA 315/2024/R/com, Allegato A: “*punto di prelievo (POD) è il punto in cui l’impresa distributrice riconsegna l’energia elettrica per la fornitura al cliente finale*”. Sul punto si veda: https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/24/315-2024-R-com-ALLEGATO_A.pdf

- una riduzione del prelievo dalla rete per le utenze condominiali di 2,4 MWh all'anno;
- un'immissione media annua in rete pari a 21 MWh per un periodo di incentivazione di vent'anni, con un volume di energia condivisa incentivata pari a 11 MWh all'anno.



L'analisi della redditività mostra che l'investimento si ripaga in un arco temporale compreso tra il sesto e il settimo anno, grazie ai benefici fiscali e agli incentivi riconosciuti.

Procedendo con una successiva analisi, per il singolo condòmino, l'investimento iniziale di 1.620 € si traduce nei seguenti vantaggi:

- A. una riduzione delle spese condominiali per l'energia comune pari a circa 28 € annui (corrispondenti a 570 €/anno per l'intero condominio);
- B. una diminuzione delle componenti variabili della bolletta di circa il 43% (incluse accise e IVA);

C. un ritorno economico di circa 1.750 € a fine periodo incentivante, ottenuto dalla differenza tra:

- a. i ricavi netti generati in vent'anni (derivanti dalla vendita dell'energia in eccesso, dagli incentivi e dalla riduzione dei costi di rete e delle imposte) per un totale di 3.380 €;
- b. l'investimento iniziale sostenuto.

Si riporta il grafico relativo:



Un'ulteriore ipotesi prevede il ricorso a un finanziamento bancario per il 70% del capitale iniziale, con un tasso d'interesse del 4,8% e un piano di ammortamento decennale, in questa variante, il contributo iniziale del singolo condòmino scenderebbe a 490 €, garantendo comunque un ritorno complessivo di 1.890 € nei vent'anni di esercizio, con un guadagno netto di 1.400 €.

Sebbene in quest'ultima ipotesi il risparmio sulle componenti variabili della bolletta si riduca leggermente (intorno al 25%), il risparmio sulla sola componente energia (IVA inclusa) sarebbe comunque superiore al 52%.

Prescindendo dallo schema finanziario adottato, i dati dimostrano che l'implementazione di un sistema di autoconsumo collettivo in un condominio di medie dimensioni è economicamente sostenibile e conveniente, offrendo benefici tangibili sia in termini di risparmio sulle spese energetiche, sia di ritorno sull'investimento nel lungo periodo.

B. Caso 2 - CER con impianto da 195 kWp finanziata dagli utenti

Un modello alternativo di CER prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 195 kW di picco, installato su un'area non edificata, come un terreno inutilizzato, una discarica dismessa o una zona industriale in disuso. Questo scenario si configura come una soluzione su scala più ampia rispetto al modello condominiale precedentemente analizzato, consentendo di sfruttare economie di scala, mantenendo al contempo la possibilità di accedere a tariffe incentivanti favorevoli, nel caso in esame a partecipare a questa configurazione vi sono 175 utenti, tra cui nuclei familiari, piccole e medie imprese (PMI) e alcune utenze della pubblica amministrazione, i quali sostengono direttamente l'investimento per la realizzazione dell'impianto, proprio grazie a questa composizione, la CER riesce a ottimizzare l'autoconsumo collettivo, garantendo un assorbimento più efficiente dell'energia prodotta durante il giorno.

Le principali differenze rispetto al caso condominiale precedentemente trattato riguardano diversi aspetti tecnici e fiscali, in primo luogo l'impianto gode di un'esposizione ottimale, con un incremento dell'efficienza fino a 1.280 ore circa, equivalenti annue, rispetto a impianti più piccoli collocati su edifici residenziali, in secondo luogo essendo connesso ad un POD dedicato, l'intera produzione viene immessa in rete, generando una quota di energia condivisa pari al 58% del totale. Il costo dell'investimento si riduce a 1.250


€/kWp, con un costo totale per l’impianto di 243.000 €, corrispondente a circa 1.390 € per ogni utente coinvolto e diversamente dal caso condominiale, non si applicano le detrazioni fiscali per le persone fisiche, ma la CER è soggetta a imposizione fiscale in quanto società, potendo tuttavia beneficiare di ammortamenti fiscali su IRES e IRAP¹²⁸. La gestione annuale dell’impianto comporta una spesa di 9.100 €, comprensiva di costi amministrativi, manutenzione e assicurazione, con un’incidenza per ogni partecipante di circa 52 € annui.

L’analisi della redditività mostra che l’investimento si ripaga in un periodo compreso tra il sesto e il settimo anno di esercizio. Al termine del periodo di incentivazione, ogni utente avrà maturato un ricavo netto di circa 3.100 €, derivante da incentivi, vendita dell’energia in eccesso e riduzione dei costi di rete e delle imposte, infatti, al netto dell’investimento iniziale, il guadagno complessivo per ogni utente sarà di circa 1.750 €, un valore che risulta allineato a quello del caso condominiale sebbene ottenuto attraverso un diverso equilibrio tra vantaggi economici (economie di scala) e svantaggi fiscali (assenza di detrazioni per le persone fisiche). Per ciascun utente domestico, il risparmio sulla quota variabile della bolletta (inclusi accise e IVA) si attesta attorno al 41%, mentre il risparmio sulla sola componente energia (IVA inclusa) è significativamente più elevato, raggiungendo una riduzione dell’82% rispetto a un’utenza priva di autoconsumo condiviso.

In definitiva, il modello di CER con impianto da 195 kWp rappresenta una soluzione economicamente sostenibile e in grado di offrire benefici concreti per i partecipanti, confermando l’efficacia dell’autoconsumo collettivo come strumento per ridurre la dipendenza dalla rete e migliorare la redditività degli investimenti nelle energie rinnovabili.

¹²⁸ Cfr. supra, § 2.1.2, cap. 2, Tassazione dei redditi prodotti dalle CER: differenze tra enti commerciali e non commerciali. Nello specifico: “[...] e redistribuisce ai soci i benefici derivanti dall’energia condivisa, gli importi ricevuti non saranno qualificati come redditi d’impresa e potranno beneficiare dell’esenzione IRES, con la sola eventuale tassazione dei membri per i redditi percepiti a titolo personale.”

Si riporta il grafico relativo:



C. Caso 3 - CER con impianto da 190 kWp finanziata da una ESCo

Un ulteriore modello di Comunità Energetica Rinnovabile (CER) prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 190 kW di picco, installato su una superficie disponibile, come un tetto, un'area industriale dismessa o una discarica esaurita, con la particolarità che il finanziamento e la gestione dell'iniziativa siano affidati a un soggetto terzo.

In questo scenario, il capitale necessario viene fornito da una Energy Service Company (ESCo)¹²⁹ o da un fornitore di energia, che mette a disposizione non solo le risorse economiche, ma anche le competenze tecniche e gestionali necessarie alla realizzazione e manutenzione dell'impianto. Questa particolare configurazione consente ai membri della CER di partecipare senza

¹²⁹ Cfr. supra, § 2.2.3, cap. 2, contributi GSE: trattamento fiscale e modalità di tassazione.

dover affrontare direttamente l’investimento iniziale, contribuendo invece attraverso, solo il consumo dell’energia condivisa.

Da un punto di vista tecnico, la progettazione dell’impianto mantiene le stesse caratteristiche del caso precedente, con una producibilità media annua di 1.270 ore equivalenti (si considerano medie e valori simili, per mantenere i casi in linea teorica applicabili alla realtà), una quota di energia condivisa pari al 57% della produzione totale e un sistema di gestione connesso a un POD dedicato, che garantisce una distribuzione efficiente dell’energia condivisa tra gli utenti partecipanti, ma l’aspetto che distingue maggiormente questa configurazione è la ripartizione dei benefici economici tra il soggetto finanziatore e i membri della CER. Per garantire un ritorno dell’investimento sostenibile, il soggetto terzo trattiene l’intero ricavato dalla vendita dell’energia immessa in rete, sia a mercato libero sia tramite i meccanismi di cessione previsti dal GSE, nonché i benefici economici derivanti dai costi evitati stabiliti da ARERA.


Il principale incentivo economico per gli utenti della CER deriva invece dalla suddivisione dell’incentivo sull’energia condivisa, che viene equamente ripartito tra il soggetto finanziatore e i membri della CER, nello specifico sulla base di questa configurazione, l’investimento si ripaga in circa nove anni, garantendo un tasso interno di rendimento (IRR) stimato attorno al 6%¹³⁰, sufficiente a rendere sostenibile l’iniziativa per il soggetto terzo.

Per i membri della CER, invece, il beneficio si traduce in una riduzione del 14% delle componenti variabili della bolletta (incluse accise e IVA) e un risparmio sulla sola componente energia pari al 30% rispetto a un’utenza priva di autoconsumo condiviso, in più oltre agli aspetti economici, questa configurazione offre al soggetto terzo ulteriori vantaggi strategici, tra cui la

¹³⁰ Cfr. RSE, “Community Energy Map – Una riconoscizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili”, 2023; si veda anche MEF, “Linee guida per la valutazione dei progetti di investimento pubblico”, allegato al DPCM 16 febbraio 2016, n. 25, in cui si specifica che il Tasso Interno di Rendimento rappresenta un parametro essenziale per misurare la redditività attesa degli investimenti pubblici e misti. In particolare, per le iniziative in ambito energetico promosse da soggetti terzi, un IRR pari al 6% è generalmente considerato il valore soglia per garantire la bancabilità dell’operazione.

possibilità di consolidare un rapporto con i clienti coinvolti, proponendo successivamente servizi integrativi di efficientamento energetico, vendita di energia o gestione avanzata dei consumi, ciò dimostra come l'implementazione di un sistema CER, possa essere strategico per operazioni future.

In conclusione, l'intervento di un operatore esterno rappresenta quindi un modello che, pur offrendo benefici ridotti rispetto a un'iniziativa autofinanziata, può costituire una soluzione percorribile in contesti in cui gli utenti non dispongono delle risorse necessarie per sostenere l'investimento iniziale.



D. Caso 4 - CER solidale finanziata dal Comune con fondi PNRR

Per quest'ultimo caso studio, partiamo da un modello alternativo di CER, denominato CERS (Comunità Energetica Rinnovabile Solidale), il quale si configura come un'iniziativa promossa direttamente da un Comune con meno di 5.000 abitanti, che si avvale di finanziamenti pubblici e fondi propri per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 195 kWp; nello specifico il finanziamento dell'impianto si articola attraverso tre canali distinti:

- a) un contributo in conto capitale pari al 42% del costo totale proveniente dal PNRR,
- b) un cofinanziamento del 28% a carico del bilancio comunale e,
- c) per la restante quota del 30%, il ricorso a un finanziamento bancario ventennale con un tasso di interesse del 4,9% annuo.


L'obiettivo prioritario di questa configurazione è di natura sociale, poiché tutti i proventi derivanti dagli incentivi sull'energia condivisa e dalla vendita dell'energia prodotta vengono destinati al sostegno delle famiglie in condizione di povertà energetica, configurando così una gestione pubblica della CER con finalità di pubblica utilità.

Questa specifica impostazione incide direttamente sul numero delle famiglie coinvolte, poiché l'adozione di un modello di sostegno diretto implica una riduzione dei beneficiari rispetto ad altre configurazioni, infatti sempre da un punto di vista tecnico, l'impianto è connesso ad un POD (costante nei quattro casi studio per facilitarne la comprensione) di un edificio pubblico (ad esempio una scuola o un centro polifunzionale comunale), garantendo un autoconsumo fisico pari al 6% dell'energia prodotta, mentre la quota di energia condivisa destinata ai membri della CER si attesta al 35% dell'energia immessa in rete, considerando la ripartizione tra i beneficiari, in questo caso, però, l'incentivo spettante sull'energia condivisa risulta ridotto del 38% rispetto ai casi precedenti, in ragione della copertura parziale del finanziamento tramite fondi pubblici.

Con una producibilità media annua di 1.290 ore equivalenti e una perdita di rendimento dello 0,35% annuo, l'impianto consente di generare circa 230 MWh annui di energia immessa in rete, con una quantità media di 80 MWh annui di energia condivisa nell'arco del periodo incentivante. Analizzando il tempo di rientro dell'investimento per il Comune, quest'ultimo si colloca tra l'ottavo e il nono anno, ma tale parametro risulta meno significativo rispetto ad altre configurazioni, poiché l'investimento riguarda solo la quota di debito contratto dall'ente locale, ciò è dato dalla particolare natura della CER solidale, per cui i parametri economici tradizionali risultano meno adatti a rappresentarne l'impatto reale. Il principale beneficio si manifesta nella riduzione della spesa energetica per le famiglie coinvolte, che registrano un abbattimento medio del 32% delle componenti variabili della bolletta (accise e IVA incluse) e una riduzione del 71% sulla sola componente energia (IVA inclusa).

Qualora la configurazione fosse estesa a 175 famiglie, con una quota di energia condivisa pari al 58%, il tempo di rientro per il Comune si ridurrebbe a 6-7 anni, di contro il risparmio medio sulle bollette delle famiglie partecipanti si assesterebbe attorno al 22% per le componenti variabili e al 47% sulla sola componente energia.

In ultima istanza, un ulteriore aspetto rilevante della CERS è la capacità di mitigare gli effetti delle fluttuazioni del mercato energetico, rappresentando una forma di protezione rispetto a scenari di crisi dei prezzi dell'energia come quelli verificatisi tra il 2021 e il 2023, proprio grazie a questa struttura, la CER solidale si configura come uno strumento pubblico innovativo, in grado di combinare transizione energetica e contrasto alla povertà energetica, con un impatto diretto sulle fasce più vulnerabili della popolazione.



Dall’analisi dei diversi modelli di gestione delle CER si evidenzia come la loro convenienza economica sia fortemente influenzata dalla natura del soggetto finanziatore, dalla dimensione dell’impianto e dalle caratteristiche dei partecipanti, di cui la componente della partecipazione diretta degli utenti all’investimento garantisce generalmente un tempo di rientro compreso tra i sei e i sette anni, beneficiando degli incentivi e delle agevolazioni fiscali previste dal quadro normativo attuale. In questo elaborato vengono poste solo ipotesi di casi, infatti tale configurazione impone una gestione amministrativa più articolata e una capacità organizzativa che non sempre è agevolmente sostenibile da gruppi di cittadini privati.

Ad esempio l’ingresso di un soggetto terzo, come una ESCo o un fornitore di energia, semplifica la gestione per i membri della comunità e trasferisce il rischio all’investitore, ma riduce proporzionalmente i benefici economici per i partecipanti, con un abbattimento più contenuto dei costi variabili dell’energia e un tempo di rientro più lungo per l’investitore stesso, per cui la partecipazione di soggetti terzi, come le ESCo o i fornitori di energia, può semplificare la gestione delle CER e trasferire il rischio dall’utente finale

all'investitore; ma il trasferimento del rischio implica che l'investitore si assume la responsabilità dell'investimento iniziale e delle eventuali incertezze legate al rendimento dell'impianto, liberando i membri della CER da tali oneri, in cambio, l'investitore trattiene una parte significativa dei ricavi generati dall'energia prodotta, riducendo i vantaggi economici diretti per i partecipanti, possiamo affermare quindi che appare come una soluzione abbastanza bilanciata, tutto considerato.

Dalle analisi svolte, una soluzione differente che prevede il coinvolgimento diretto di un ente pubblico può offrire vantaggi significativi, soprattutto quando l'iniziativa è finalizzata a contrastare la povertà energetica attraverso un utilizzo mirato delle risorse pubbliche e degli incentivi disponibili, come affrontato in precedenza. Con particolare focus sull'accesso a fondi pubblici, come quelli previsti dal PNRR¹³¹, il quale offre ulteriori opportunità per la diffusione delle CER, infatti in Italia, sono stati stanziati incentivi per 5,7 miliardi di euro, di cui 2,2 miliardi finanziati con il PNRR, destinati a sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo. Come esposto all'inizio dell'elaborato la misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili, facilitando così l'implementazione di progetti di comunità energetiche, specialmente nei piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti, proprio in questi casi, l'investimento iniziale viene in parte sostenuto da fondi pubblici, riducendo il tempo di rientro e consentendo una redistribuzione dei benefici economici a vantaggio delle fasce più vulnerabili della popolazione, sebbene ciò imponga una gestione regolata da vincoli e standard più stringenti, con un necessario bilanciamento tra sostenibilità economica e finalità sociali.

Sul versante specifico della fiscalità concernente le CER, quest'ultima costituisce un altro aspetto, non trascurabile nella valutazione della loro convenienza, in quanto l'attuale disciplina prevede che gli incentivi percepiti da una comunità energetica costituita in forma di ente non commerciale non

¹³¹ Cfr. supra, § 1.1.1, cap. 1, Obiettivi delle CER nella transizione energetica.

siano imponibili, mentre le somme distribuite ai membri devono essere inquadrate a seconda della natura giuridica del percettore; inoltre, il trattamento fiscale varia in funzione della potenza dell'impianto, per cui, nel limite fino a 200 kW l'attività non è considerata di natura commerciale e abituale, mentre oltre tale soglia potrebbero emergere ulteriori obblighi fiscali e amministrativi, con effetti sulla sostenibilità complessiva del modello.

Integrando con una riflessione a livello più ampio, emerge anche un aspetto sulla capacità delle CER di contribuire a una maggiore stabilità del costo dell'energia per i propri membri, mitigando gli effetti della volatilità dei prezzi di mercato attraverso la produzione locale da fonti rinnovabili, questo elemento assume un rilievo particolarmente significativo alla luce delle crisi energetiche recenti, in cui i prezzi dell'elettricità hanno subito oscillazioni imprevedibili, incidendo pesantemente sui costi per famiglie e imprese, rendendo la siffatta possibilità di accedere a una quota stabile di energia autoprodotta rappresenta dunque non solo un vantaggio economico immediato, ma anche una forma di protezione da eventuali shock futuri del mercato.

Come già osservato, in innumerevoli occasioni, rimangono tuttavia aperte alcune questioni che potrebbero influenzare la diffusione su larga scala delle CER, in primo luogo dovuto dalla complessità burocratica che ancora caratterizza l'iter autorizzativo per la costituzione e la gestione di tali comunità; in secondo luogo per la frammentazione normativa, unita alla necessità di coordinare più soggetti con interessi potenzialmente divergenti, costituisce un elemento di criticità che potrebbe rallentare lo sviluppo; in terzo luogo, occorre interrogarsi su quale sarà l'effettiva capacità del sistema fiscale e regolatorio di incentivare la crescita delle CER senza introdurre vincoli che ne limitino la competitività rispetto ad altre forme di produzione e consumo energetico. Proprio per queste osservazioni, il ruolo delle istituzioni sarà determinante per garantire che la normativa evolva in modo coerente con gli obiettivi di transizione energetica, assicurando al contempo un quadro di certezze per gli investitori e per i cittadini.

2.4 RIFORME FISCALI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Avviandoci alla conclusione del presente capitolo, si è potuto osservare come la fiscalità applicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e, più in particolare alle CER, rappresenta oggi una delle aree di maggiore fermento nel panorama giuridico-tributario nazionale, interessata da un’evoluzione normativa ancora in corso e da prospettive di sviluppo che meritano un inquadramento sistematico.

In un contesto di transizione energetica come il nostro, sostenuta dalla normativa europea e da un mutato quadro economico e geopolitico, emerge la necessità di dotare l’ordinamento italiano di una disciplina fiscale pienamente coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione e resilienza energetica, senza trascurare l’esigenza di equità sociale e semplificazione amministrativa¹³².

In questo paragrafo, seppure alcuni riferimenti ai regimi di imposizione indiretta e alle agevolazioni previste per le CER siano già stati introdotti nei paragrafi precedenti, si ritiene opportuno dedicare una sezione autonoma a tali profili, allo scopo di fornire una trattazione più organica, analitica e aggiornata alla luce delle riforme più recenti e delle direttive politiche in via di definizione.

La presente sezione ha dunque l’obiettivo di approfondire, in chiave giuridico-sistematica, le novità e le prospettive fiscali che interessano le CER, a partire dall’analisi delle disposizioni contenute nella Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111, la quale nell’ambito della più ampia riforma fiscale in corso, introduce rilevanti principi direttivi anche in materia di fiscalità ambientale e

¹³² Cfr. D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*”, pubblicato in G.U. n. 285 del 30 novembre 2021; nonché D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 sulla semplificazione dei regimi autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili*”, pubblicato in G.U. n. 288 del 12 dicembre 2024. Tuttavia, nonostante questi interventi normativi, non risulta ancora adottato un decreto specifico esclusivamente dedicato alla semplificazione amministrativa delle CER.

di strumenti di sostegno alla transizione energetica, in particolare questi principi rappresentano il punto di partenza per l’evoluzione di futuri scenari, ancora in via di definizione, riguardanti nuove forme di incentivazione fiscale, che potranno coinvolgere sia la fiscalità diretta sia quella indiretta, con potenziali implicazioni per l’autonomia finanziaria degli enti locali e per le imprese coinvolte nella gestione degli impianti.

Il paragrafo proseguirà con un’analisi delle proposte emerse in sede ministeriale e istituzionale, in particolare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha avviato tavoli di confronto interni finalizzati alla definizione di un modello fiscale stabile, efficiente e giuridicamente coerente per le CER, capace di bilanciare i profili incentivanti con quelli impositivi.

Infine a completamento del quadro nazionale, si procederà infine a un’analisi comparativa, anticipando il tema, quest’ultima parte include, tra l’altro, una riflessione sull’opportunità di recepire nel nostro ordinamento alcune soluzioni già operative in contesti giuridici consolidati, così da superare le attuali criticità e rendere la disciplina fiscale delle CER più attrattiva, stabile e funzionale al loro pieno sviluppo.

2.4.1 RIFORME FISCALI INTRODOTTE DALLA LEGGE DELEGA 111/2023

Iniziando la trattazione, è opportuno contestualizzare la Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, la quale si inserisce in un contesto politico, economico e istituzionale di particolare rilevanza caratterizzato da una profonda esigenza di razionalizzazione e modernizzazione dell’impianto tributario italiano.

Questa legge è stata approvata sotto il Governo Meloni, durante la XIX Legislatura, più nel dettaglio la delega si sviluppa nel quadro del PNRR, recependo le indicazioni della Commissione europea volte a garantire una maggiore efficienza del sistema fiscale, una migliore capacità di contrasto all’evasione e un incremento della competitività del Paese, nel rispetto dei principi di equità, semplificazione e coerenza normativa.

Di nostro interesse è senz’altro il fatto che la riforma si propone altresì di adeguare il sistema impositivo italiano alle sfide della transizione energetica ed ecologica, introducendo principi innovativi in materia di fiscalità ambientale e sostenibilità, fra le ventitré disposizioni della legge delega, rivestono particolare interesse, per le finalità del presente elaborato, gli articoli 12 e 18, in quanto delineano rispettivamente i criteri di riforma delle imposte indirette, come l’IVA e le accise, e i principi fondamentali per la revisione della fiscalità ambientale ed energetica, con ricadute significative anche sul sistema degli incentivi e dei tributi applicabili ai settori dell’energia e delle fonti rinnovabili.

Iniziando dal solco tracciato dai principi generali contenuti nella Legge Delega n. 111/2023, l’articolo 12¹³³ assume una rilevanza particolare in

¹³³ Cfr. Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111, art. 12, rubricato “*Principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*”², che al comma 1, lettere a) e b), stabilisce la necessità di rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in funzione dell’impatto ambientale e di promuovere, anche mediante titoli agevolativi, la produzione di energia da fonti rinnovabili. La norma si colloca nel più ampio quadro della transizione energetica e del riordino della fiscalità ambientale, ma ad oggi (marzo 2025) non risulta

quanto mira a introdurre una riforma strutturale del sistema di imposizione indiretta, volto a semplificare e rendere più efficiente l'intero comparto delle imposte che colpiscono i consumi e le transazioni economiche, con particolare riferimento all'accisa; infatti, dato il funzionamento della “legge delega”, il testo normativo affida al legislatore delegato il compito di intervenire su un sistema attualmente caratterizzato da una marcata complessità, ad una proliferazione di regimi speciali e alla compresenza di numerose esenzioni che spesso si sovrappongono generando incertezza e distorsioni nell'applicazione dell'imposta.

Analizzando il contenuto della “delega”, il criterio direttivo cardine di questo articolo risiede nella razionalizzazione del sistema, da attuarsi attraverso una normazione specifica per determinati settori e riduzione dell'accisa, nonché attraverso la riformulazione delle esenzioni e delle agevolazioni attualmente in vigore, l'obiettivo così posto appare coerente con gli orientamenti prevalenti in sede europea, dove la Commissione¹³⁴ ha più volte auspicato una maggiore uniformità nei sistemi nazionali e un utilizzo più mirato dell'imposta, al fine di garantire trasparenza e neutralità dell'imposizione.

Altro elemento, senz'altro rilevante, concerne l'armonizzazione con il diritto dell'Unione europea¹³⁵, per cui la Legge Delega richiede espressamente che l'intervento normativo sia coerente con le disposizioni comunitarie, in particolare riferimento all'accisa e con i criteri di fiscalità ambientale che

ancora adottato un decreto specifico dedicato. Cfr. altresì il portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica: <https://www.mase.gov.it/> e la piattaforma di monitoraggio del PNRR (<https://italiadomani.gov.it/>), da cui risulta la mancanza, ad oggi, di un provvedimento attuativo dedicato all'oggetto dell'elaborato.

¹³⁴ Cfr. Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019, recante il regime generale delle accise, la quale disciplina l'imposizione su talune categorie di prodotti, tra cui l'energia elettrica e i prodotti energetici, al fine di assicurare l'armonizzazione strutturale delle accise negli Stati membri e garantire la libera circolazione di tali beni nel mercato interno; la direttiva è entrata in vigore il 13 febbraio 2020 ed è applicabile dal 13 febbraio 2023. Disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020L0262>.

¹³⁵ Cfr. In tal senso, l'art. 12, comma 1, lett. b), della Legge 9 agosto 2023, n. 111 stabilisce che: “[...] promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata o dell'esenzione dall'accisa”.

l'Unione sta progressivamente integrando nelle politiche di transizione energetica.

In conclusione, risulta evidente come l'articolo 12 traccia un percorso normativo ambizioso, che se attuato con coerenza potrebbe incidere profondamente sull'architettura dell'imposizione indiretta italiana, più nello specifico, influirebbe sulle implicazioni per i settori strategici, come quello dell'energia, e in particolare per le configurazioni emergenti quali le CER, soprattutto nella misura in cui le nuove regole fiscali semplificheranno l'inquadramento tributario delle operazioni di condivisione e vendita dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

È corretto precisare che pur non menzionando espressamente le CER, la portata generale della norma e la sua apertura a una revisione anche delle esenzioni e delle agevolazioni attualmente riconosciute impone una riflessione attenta circa la futura configurazione del regime applicabile alle stesse. Di fatto c'è la possibilità che vengano ridefiniti i confini tra attività imponibili e non imponibili, tra operazioni esenti e agevolate, costituisce infatti una variabile determinante per valutare la sostenibilità fiscale a lungo termine di questi nuovi modelli energetici.

Procedendo con l'analisi della seconda disposizione di interesse alla presente trattazione, l'articolo 18¹³⁶ della Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111 si colloca sulla revisione del sistema nazionale della riscossione, con particolare attenzione all'efficienza e alla semplificazione delle procedure, merita attenzione, il comma 3 specifica principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. La lettera a) del comma 3 prevede di rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia

¹³⁶ Cfr. In tal senso, l'art. 18, comma 3, lett. a), della Legge 9 agosto 2023, n. 111, prevede che, ai fini della riforma del sistema di riscossione delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale, il Governo debba: *"rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento"*.

elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare l'attuale sistema di versamento dell'imposta e di correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e di gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento. Tutto ciò ha l'obiettivo di rendere il sistema di riscossione delle accise più aderente ai consumi effettivi, promuovendo una maggiore equità fiscale e incentivando comportamenti corretti in ambito energetico, si ribadisce quindi la correlazione diretta tra l'accisa dovuta e i quantitativi di energia effettivamente consumati o autoconsumati, la quale potrebbe favorire l'adozione di pratiche di consumo più consapevoli e sostenibili, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica. Non di meno la disposizione prevede la rimodulazione e l'armonizzazione dei termini previsti per la decadenza dal diritto al rimborso dell'accisa e per la prescrizione del diritto all'imposta, al fine di garantire maggiore certezza giuridica sia per l'amministrazione finanziaria che per i contribuenti.

In conclusione, l'attuazione dei principi e dei criteri direttivi contenuti negli articoli 12 e 18 è destinata a generare una serie di ricadute concrete su più livelli del sistema fiscale e produttivo, con effetti rilevanti anche in termini di governance energetica, sostenibilità ambientale e partecipazione collettiva. Infatti, se questo orientamento venisse pienamente recepito attraverso i decreti attuativi, potrebbe comportare una rilevante riduzione degli oneri amministrativi per i contribuenti, con particolare beneficio per i soggetti di piccole e medie dimensioni che oggi si trovano a operare all'interno di un quadro normativo frammentato, stratificato e spesso di difficile interpretazione.

Con specifico riguardo al settore energetico, la ridefinizione dell'imposizione indiretta introduce nuovi margini per una fiscalità orientata a premiare i comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale, disincentivando al contempo le pratiche ad alto impatto emissivo ed introducendo meccanismi a riguardo. Proprio come accennato in precedenza, le CER possono certamente e ragionevolmente essere incluse tra i beneficiari indiretti delle riforme, nella misura in cui esse integrano nella propria struttura organizzativa e funzionale

i principi di produzione da fonte rinnovabile, autoconsumo locale e distribuzione dei vantaggi economici su base solidale, con la concreta possibilità che i soggetti partecipanti di una CER possano godere, in futuro, di regimi fiscali agevolati, attraverso l'esenzione parziale da accise o l'accesso a crediti d'imposta.

Va inoltre considerato il potenziale effetto incentivante della riforma sul piano degli investimenti, che verrà successivamente approfondito¹³⁷.

Nel contesto finora delineato di transizione energetica, la leva fiscale rappresenta un dirimente strumento di indirizzo per gli operatori economici, per la previsione di regimi di detassazione selettiva, o l'introduzione di ammortamenti accelerati per gli impianti alimentati da fonte rinnovabile potrebbe non solo incrementare la diffusione delle CER, ma anche rafforzare l'interesse degli investitori istituzionali verso modelli di produzione decentralizzata e partecipata.

Un ulteriore profilo applicativo di natura più trasversale, attiene alla funzione redistributiva e correttiva del nuovo assetto fiscale, infatti laddove le riforme promuovano un bilanciamento tra tassazione sulle esternalità negative e incentivi per la transizione, si potrà conseguire un'effettiva equità intergenerazionale e territoriale, favorendo le aree interne, i comuni svantaggiati e le categorie sociali a rischio di esclusione energetica. In questo senso, la fiscalità ambientale e indiretta riformata potrà operare non solo come strumento tecnico di entrata per l'erario, ma anche come leva sociale e coesiva, nel rispetto dell'ambiente ed in linea con le finalità dell'art. 9, comma 3, della Costituzione¹³⁸.

¹³⁷ Cfr. infra, § 3.3.2, cap. 3, Nuove opportunità di finanziamento per le CER: green bonds e impact investing.

¹³⁸ Cfr. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9, comma 3: *"Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."* La disposizione, introdotta dalla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, estende la funzione promozionale dello Stato alla protezione ambientale e intergenerazionale, costituendo il fondamento costituzionale per politiche fiscali e normative orientate alla transizione ecologica, come quelle connesse alla promozione delle CER e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

2.4.2 PROSPETTIVE DI INCENTIVAZIONE FISCALE PER LE CER: AGGIORNAMENTO ATTUALE E POSSIBILI SCENARI FUTURI

La presente sezione ha l’obiettivo di fornire elementi concernenti la situazione ed il panorama più attuali sulle misure fiscali, ipotizzando lo sviluppo futuro di scenari, nel medesimo contesto.

È opportuno sottolineare che negli ultimi mesi il dibattito istituzionale e tecnico sulle CER ha assunto un carattere particolarmente dinamico, confermando l’importanza strategica che tali configurazioni stanno progressivamente acquisendo nel sistema energetico nazionale, come ad esempio è avvenuto al KEY 2025 The Energy Transition Expo, tenutosi a Rimini, tra il 5 e il 7 marzo 2025.

In merito agli aggiornamenti legislativi, si segnala l’approvazione del Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19¹³⁹, Il provvedimento sottoposto all’esame della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il 19 marzo 2025, include tra le misure di contenimento dei costi energetici anche strumenti indirettamente collegati alle configurazioni collettive di autoconsumo, come appunto le CER, favorendo in prospettiva la competitività e l’accessibilità di tali modelli a un numero crescente di cittadini e PMI.

Parallelamente, si registra anche un’intensa produzione scientifica e tecnica finalizzata a valutare le potenzialità delle CER e i principali ostacoli alla loro diffusione, tra le fonti più aggiornate si segnala la “*Guida completa alle CER 2025*”¹⁴⁰ pubblicata da Enpal, che fornisce un’analisi articolata del quadro

¹³⁹ Cfr. Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante “*Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza*”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 49 del 28 febbraio 2025. In particolare, l’art. 1, comma 1, dispone l’erogazione di un contributo straordinario una tantum di 200 euro per i clienti domestici con ISEE non superiore a 25.000 euro, quale misura di contenimento dell’impatto dell’inflazione energetica.

¹⁴⁰ Cfr. Enpal, *Guida completa alle Comunità Energetiche Rinnovabili 2025*, sul punto si veda <https://www.enpal.com/it/fotovoltaico>. La guida rappresenta uno degli strumenti

normativo, fiscale e tecnologico attualmente vigente. Il documento evidenzia come l'ampliamento delle agevolazioni fiscali, analizzate in modo esaustivo anche in questo elaborato, l'introduzione di incentivi mirati e la semplificazione dei meccanismi di accesso rendano progressivamente più favorevole il contesto per la creazione e lo sviluppo di comunità energetiche su scala locale, anche in ambito residenziale.

Da evidenziare che il GSE ha aggiornato le proprie linee guida in materia di autoconsumo collettivo e configurazioni di CER, specificando le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dal Decreto Ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, chiarendo i criteri per la qualificazione delle configurazioni ammissibili, tra cui i gruppi di autoconsumatori e le CER costituite da soggetti pubblici e privati, fissando i requisiti tecnici, i limiti di potenza e le modalità di ripartizione dell'energia condivisa.

Risulta evidente quindi, che per le iniziative parlamentari, i chiarimenti operativi e gli approfondimenti scientifici più recenti, si possa evidenziare una crescente attenzione nei confronti delle CER come strumenti multifunzionali in grado di rispondere simultaneamente a obiettivi ambientali, sociali ed economici.

Uno scenario che potrebbe svilupparsi in modo realistico e coerente con le prospettive di fiscalità potrebbe essere l'introduzione di un'aliquota IRES agevolata per le CER costituite in forma non lucrativa, mutualistica o solidale. Attualmente come già esposto¹⁴¹, a fronte dell'attuale aliquota ordinaria del 24%, si potrebbe ipotizzare una tassazione ridotta tra il 15% e il 18% applicabile alle configurazioni che reinvestono integralmente i proventi in interventi di efficientamento energetico o nel sostegno a famiglie più vulnerabili, non sarebbe sorprendente l'introduzione specifica di una siffatta misura, la quale si fonderebbe su precedenti già esistenti nel sistema tributario

divulgativi più recenti e aggiornati sul tema delle CER, offrendo una panoramica completa sullo sviluppo normativo, sugli incentivi fiscali in vigore e sulle prospettive future per la partecipazione collettiva alla produzione e al consumo di energia rinnovabile.

¹⁴¹ Cfr. supra, § 2.1.2, cap. 2, Tassazione dei redditi prodotti dalle CER: differenze tra enti commerciali e non commerciali.

italiano, come il regime delle imprese sociali o le forme di fiscalità agevolata per enti del terzo settore.

Volendo ipotizzare, l'agevolazione fiscale sarebbe riconosciuta solo in presenza di precisi requisiti, come la natura non commerciale del soggetto gestore, il vincolo statutario al reinvestimento degli utili e l'adozione di strumenti di trasparenza contabile, come il bilancio sociale o la certificazione dei flussi da parte del GSE, il cui ambito applicativo potrebbe essere limitato alle CER operanti su scala locale, con impianti connessi in bassa o media tensione e con una governance partecipata dai cittadini. Una simile introduzione potrebbe rappresentare un riconoscimento strutturale del ruolo delle CER nella transizione energetica e sociale, favorendo la loro sostenibilità economica nel medio-lungo periodo e incentivando la partecipazione di soggetti pubblici e privati in forme collaborative e territoriali.

2.4.3 ANALISI DELLE PROPOSTE DEL MASE E DEL MEF SULLA FISCALITÀ DELLE CER

Senza dilungarsi eccessivamente su questo paragrafo, si vogliono riportare gli interventi più recenti dei due Ministeri più coinvolti nello sviluppo delle CER, sempre nel contesto della fiscalità, in merito agli incentivi e proposte sul tema di questo elaborato.

Il quadro istituzionale italiano sta gradualmente delineando una traiettoria più matura in materia di transizione energetica, sia il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e sia il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) hanno introdotto misure e riferimenti che, seppur indirettamente, possono essere ricondotti a una crescente apertura verso la fiscalità delle CER.

In primo luogo il MEF, attraverso il Documento di Economia e Finanza 2024¹⁴² rappresenta un riferimento programmatico centrale, in cui tra gli obiettivi strategici delineati per il prossimo decennio, sottolinea l'urgenza di rafforzare la produzione da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con chiaro riferimento alla Direttiva (UE) 2023/1791¹⁴³ e al pacchetto “Fit for 55¹⁴⁴”, che impongono rispettivamente una riduzione dei consumi di energia primaria dell'11,7% e delle emissioni climalteranti del 55% entro il 2030.

Anche in questo caso, nonostante le CER non siano espressamente richiamate nel testo, le misure indicate rappresentano un collegamento per il loro sviluppo, poiché tali configurazioni fondate su modelli di autoconsumo collettivo costituiscono uno degli strumenti più efficaci per raggiungere gli

¹⁴² Cfr. Documento di Economia e Finanza 2024, MEF, Allegato MASE, disponibile su: https://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2024/DEF-2024-Allegato-MASE.pdf.

¹⁴³ Cfr. Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica, che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e abroga la direttiva 2012/27/UE, in EUR-Lex, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L1791>.

¹⁴⁴ Cfr. Commissione europea, “Fit for 55”: raggiungere gli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 – Comunicazione COM(2021) 550 final, del 14 luglio 2021, in EUR-Lex, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550>

obiettivi comunitari in termini di decarbonizzazione e riduzione della dipendenza energetica¹⁴⁵.

In secondo luogo, il MASE ha assunto un ruolo operativo più incisivo e centrale adottando interventi di natura regolatoria che, incidono in modo significativo sulla sostenibilità economico-fiscale delle CER, come anticipato poc’anzi, durante l’evento “KEY 2025 (The Energy Transition Expo)” di Rimini, il Ministro Gilberto Pichetto Fratin ha annunciato due rilevanti modifiche in materia di incentivi PNRR: da un lato la proroga del termine per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto del 40% dal 31 marzo al 30 novembre 2025; dall’altro, l’ampliamento della soglia demografica per i comuni beneficiari, innalzata da 5.000 a 30.000 abitanti, estendendo inoltre l’accesso a consorzi ed enti di bonifica.

Queste disposizioni formalmente attuative del Decreto CER 2024 (DM 414/2023), mirano a rafforzare l’ambito operativo delle comunità locali interessate a partecipare a modelli di produzione energetica condivisa, aumentando la massa critica di potenziali utenti e per riflesso la rilevanza economico-fiscale delle configurazioni collettive.

Alla luce di tali sviluppi, appare auspicabile che l’intervento del MEF si concretizzi maggiormente anche sul versante tributario, con l’introduzione di disposizioni fiscali specifiche, capaci di delineare in modo univoco il regime applicabile, da ciò deriverebbe una maggiore certezza giuridica per i soggetti aderenti, ma consoliderebbe il ruolo delle CER nel quadro delle politiche energetiche nazionali, garantendo un’equilibrata distribuzione dei benefici fiscali, proporzionata alla finalità solidaristica, territoriale e non speculativa che le contraddistingue.

¹⁴⁵ Cfr. supra, § 1.1.1, cap. 1, obiettivi delle CER nella transizione energetica.

2.4.4 FISCALITÀ COMPARATA: ITALIA ED EUROPA

A conclusione di questo secondo capitolo, del presente elaborato, rimane da porre un confronto tra i diversi approcci fiscali adottati in ambito europeo in relazione alle CER, per cui emergono notevoli differenze sia sul piano della struttura normativa sia per quanto concerne le misure agevolative concretamente introdotte.

La presente analisi comparata¹⁴⁶ si sofferma in particolare sull’Austria, sulla Francia e sulla Germania, tre Paesi che pur muovendosi in un contesto regolamentare armonizzato a livello europeo hanno adottato modelli di incentivazione e fiscalità energetica distinti, con effetti differenziati sulla diffusione delle configurazioni collettive di produzione e consumo energetico.

Cominciando l’illustrazione con l’Austria, la fiscalità di questo paese legata alle fonti rinnovabili si è distinta negli ultimi anni per una significativa apertura verso l’abbattimento del carico fiscale a beneficio dei cittadini. A partire dal 1° gennaio 2024, il legislatore ha introdotto un’esenzione totale dell’IVA per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 35 kWp destinati ad autoconsumo domestico¹⁴⁷; questo intervento legislativo previsto con validità biennale, rappresenta una modifica fiscale diretta e mirata ad abbattere il costo iniziale per gli utenti finali, agevolando la nascita e il consolidamento di CER locali anche nei piccoli Comuni. Questo intervento evidenzia un orientamento pragmatico e concreto, in cui la leva fiscale è

¹⁴⁶ In riferimento alla breve anticipazione fornita nel par. 1.1.2.

¹⁴⁷ Cfr. Umsatzsteuergesetz 1994, §28 Abs. 53, modificato dal Ökosoziale Steuerreformgesetz 2022 Teil I, la legge austriaca di riferimento per questa esenzione è il Bundesgesetz über die Besteuerung der Umsätze (Umsatzsteuergesetz 1994 - UStG 1994), modificato con il Ökosoziale Steuerreformgesetz 2022 Teil I, in particolare, l’articolo 28, comma 53, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA dello 0% per la fornitura e l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 15 kWp per unità abitativa o commerciale. Tuttavia, per promuovere ulteriormente l’adozione del fotovoltaico, il governo ha esteso l’esenzione agli impianti fino a 35 kWp destinati all’autoconsumo domestico, sul punto si rinvia a: <https://www.parlament.gv.at/gegenstand/XXVII/I/1293>

utilizzata sia per ridurre il divario energetico che per favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini nella transizione energetica austriaca.

Per quanto concerne il secondo paese in analisi, ovvero la Francia, la fiscalità in merito al contesto CER si innesta in un sistema normativo articolato, che combina incentivi pubblici, finanziamenti locali e misure di esenzione parziale. In tale ambito assume particolare rilevanza una recente modifica, nello specifico una riduzione dell'IVA al 5,5% per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 9 kW destinati all'autoconsumo residenziale¹⁴⁸. Questa recente agevolazione è stata introdotta nel 2025 e rappresenta un ampliamento rispetto alla precedente soglia di 3 kW, in più si traduce in un abbattimento diretto dei costi sostenuti da famiglie e piccoli produttori; si può osservare come il modello francese favorisce inoltre l'integrazione delle CER con le politiche territoriali, mediante programmi di finanziamento pubblico destinati a progetti di comunità che coinvolgano enti locali e amministrazioni pubbliche. Dal punto di vista fiscale, le comunità energetiche sono inquadrate come entità di interesse generale, e possono beneficiare di esenzioni dall'imposta sulle società, a condizione che reinvestano gli utili nella gestione collettiva¹⁴⁹ o nel sostegno a categorie vulnerabili. Il meccanismo così riportato, in sinergia con la normativa della decarbonizzazione urbana, rendono il modello francese uno dei più avanzati nel panorama europeo per quanto concerne l'armonizzazione tra fiscalità e finalità ambientali.

¹⁴⁸ Cfr. *Code général des impôts*, art. 278-0 bis, modificato dal *Décret n° 2023-1256 du 26 décembre 2023*: “*1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d'habitation et sont destinées aux résidents*” che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5,5% per la fornitura e l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza \leq 3 kVA per fase (equivalenti a circa 9 kW in monofase), destinati all'autoconsumo in edifici residenziali, sul punto si rinvia a: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA00006191654?init=true&page=1&query=Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%A9t+de+la+recharge+de+la+voiture+électrique

¹⁴⁹ Cfr. Code général des impôts, art. 206 e 207, che prevedono, per le entità di interesse generale, l'esenzione dall'impôt sur les sociétés a condizione che non perseguano fini lucrativi e reinvestano integralmente gli eventuali utili in attività di interesse collettivo, le CER vengono riconosciute come structures d'intérêt général e possono beneficiare di tale regime agevolativo, secondo quanto chiarito da Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 2023

L'ultimo paese oggetto di analisi è la Germania, la quale si distingue per un approccio fiscalmente competitivo che coniuga la promozione delle cooperative energetiche con interventi mirati di riduzione delle imposte sull'elettricità. A dire il vero, il sistema tedesco delle CER avviato circa vent'anni, conta circa 4800 comunità energetiche rinnovabili e riconosce alle CER la forma giuridica di Genossenschaften (cooperative), con regime fiscale semplificato e deduzioni in funzione dell'attività mutualistica.

Sebbene non sia prevista un'esenzione diretta dall'IVA per le comunità energetiche, il governo ha avviato una politica di alleggerimento delle accise sull'energia elettrica destinata alle industrie, portando le tasse minime su energia e gas a 0,05 centesimi/kWh per il biennio 2024-2025¹⁵⁰, nel rispetto delle soglie minime UE. Tali misure sono rivolte principalmente al comparto industriale e il loro effetto sistematico produce un abbassamento complessivo dei costi di rete, con ricadute indirette anche sulle comunità energetiche.

In conclusione, risulta evidente che l'Austria, la Francia e la Germania forniscono modelli diversificati ma convergenti nell'uso della fiscalità come strumento per sostenere la transizione energetica dal basso, queste esperienze comparate evidenziano come una normativa fiscale stabile e accompagnata da misure di semplificazione amministrativa e da una chiara distinzione dei regimi tributari applicabili alle CER, rappresenti un elemento essenziale per il consolidamento e la scalabilità di queste configurazioni. Soprattutto comparato al panorama italiano, in cui la fiscalità delle CER risulta ancora in fase di assestamento, le prassi europee offrono spunti di riforma che potrebbero guidare l'evoluzione futura del sistema, soprattutto nell'ottica di armonizzare gli incentivi con il quadro giuridico e tributario di riferimento.

¹⁵⁰ Cfr. *Elektrizitätsabgabegesetz* (Legge sull'imposta sull'elettricità), §2 Abs. 1, che prevede una riduzione delle accise sull'energia elettrica destinata alle industrie, fissando l'imposta minima a 0,05 centesimi/kWh per il periodo 2024-2025, in conformità con le soglie minime dell'Unione Europea, sul punto si rinvia a: <https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbI/1/2022/10>.

CAPITOLO III

IL RUOLO DELLE BANCHE NEL FINANZIAMENTO DELLE CER

SOMMARIO: 3.1 Modelli di Finanziamento per le CER, 3.1.1 Strumenti finanziari principali utilizzati dalle banche per sostenere le CER, 3.1.2 Crowdfunding energetico e finanziamento partecipato, 3.2 Banche di Credito Cooperativo e il loro Supporto alle CER attraverso le opportunità di finanziamento, 3.2.1 Banche di credito cooperativo e sviluppo delle comunità locali, 3.2.2 Nuove opportunità di finanziamento per le CER: green bonds e impact investing.

3.1 MODELLI DI FINANZIAMENTO PER LE CER

Il presente ed ultimo capitolo di questo elaborato si pone l’obiettivo di completare l’analisi sviluppata in merito alle CER, più precisamente dopo aver definito la loro struttura, attraverso uno studio sulla personalità giuridica, circa le normative di riferimento nazionali e comunitarie e a seguito dell’inquadramento fiscale delle varie fonti di reddito energetiche, occorre procedere con l’aspetto più rilevante e trasversale circa il funzionamento operativo di queste comunità, ovvero come vengano finanziate.

L’accesso agli strumenti di finanziamento rappresenta una delle condizioni imprescindibili per la realizzazione, l’avviamento e la resilienza nel tempo delle CER; la normativa ha progredito fissando il quadro regolatorio per la loro costituzione e la loro gestione, restano comunque ancora aperti importanti questioni sull’architettura economico-finanziaria più idonea a

sostenerne la loro diffusione, specie in contesti locali, periferici o a bassa bancabilità.¹⁵¹

In questo contesto, le istituzioni finanziarie, in primis le banche, assumono un ruolo centrale, poiché sono chiamate non solo a fornire la necessaria liquidità iniziale per il progetto delle CER, ma anche ad interpretare in chiave innovativa il proprio compito di intermediazione, orientandosi verso strumenti compatibili con obiettivi ambientali e sociali, coerenti con i principi ESG¹⁵² e con la finanza d'impatto¹⁵³.

Come si vedrà i modelli di finanziamento delle CER è alquanto differenziato e ciò è dovuto per la pluralità di approcci adottati nel confrontarsi con queste realtà innovative, la differenziazione inizia dai finanziamenti bancari a condizioni agevolate, erogati da istituti sensibili alla transizione ecologica, come nel caso di Intesa Sanpaolo o di BCC, fino alle modalità più avanzate di equity crowdfunding energetico, che possono coinvolgere direttamente i cittadini e gli utenti finali nel processo di raccolta del capitale iniziale.

¹⁵¹ Nel contesto finanziario, la bancabilità di un progetto o di un'iniziativa imprenditoriale si riferisce alla sua capacità di attrarre finanziamenti da parte di istituti di credito o investitori, in particolare un progetto è considerato "bancabile" quando presenta una solida sostenibilità economico-finanziaria, evidenziando flussi di cassa prevedibili e sufficienti a garantire il rimborso del capitale e degli interessi; al contrario, un progetto con "bassa bancabilità" indica una limitata capacità di ottenere finanziamenti, spesso a causa di rischi elevati, rendimenti incerti o insufficienza di garanzie. Il concetto di bancabilità è strettamente legato all'analisi finanziaria e alla valutazione del rischio da parte degli enti finanziatori, un esempio è rinvenibile nell'ambito del Partenariato Pubblico-Privato (PPP), l'articolo 165, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che, al fine di facilitare la bancabilità del progetto, il bando possa stabilire che l'amministrazione aggiudicatrice partecipi al rischio operativo, cfr. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 165, comma 4: *"Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario."*

¹⁵² Cfr. Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, e Regolamento (UE) 2020/852, relativo alla definizione di attività economiche ecosostenibili, in GUUE L 317/1 e L 198/13, rispettivamente. Sul recepimento e l'attuazione nazionale, si veda anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 2, si rinvia: <https://www.mase.gov.it/pagina/missione-2-m2-rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica>

¹⁵³ Cfr. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, GUUE L 198/13 del 22 giugno 2020; si veda anche Commissione europea, *"Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile"*, COM (2018)97 final. Per il contesto italiano, cfr. G8 Social Impact Investment Task Force – Italy National Advisory Board, si rinvia a: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2018:97:FIN>

Anticipando il primo sotto paragrafo, si vedrà come alcune piattaforme, stanno già sperimentando alcuni modelli di partecipazione economica inclusiva, i quali permettono a soggetti non istituzionali di sostenere attivamente la produzione collettiva di energia da fonti rinnovabili. Non da meno, le analisi condotte da ENEA, GSE e altri enti di ricerca tecnica stanno progressivamente contribuendo a definire parametri, attraverso linee guida e regole tecniche di sostenibilità finanziaria delle CER, in modo di definirne l'utilità anche in chiave di valutazione del rischio da parte degli istituti di credito.

Per quanto concerne il profilo giuridico e tributario, il finanziamento delle CER si intreccia con questioni ancora aperte, ma che in questo elaborato sono già state prese in considerazione in modo approfondito, circa la qualificazione giuridica dei soggetti promotori¹⁵⁴ (associazioni, cooperative, consorzi) e il trattamento fiscale delle somme versate dai membri o dagli investitori¹⁵⁵. Come si è potuto ampiamente osservare, la disciplina fiscale applicabile varia in funzione della struttura prescelta e del tipo di benefici previsti, ponendo il tema dell'inquadramento ai fini IRES, IVA e imposte indirette, specie nei casi in cui la CER agisca attraverso soggetti terzi o soggetti di natura commerciale.

Nel complesso, questa sezione si propone di offrire un approfondimento relativo ai modelli di finanziamento attivabili per le CER, con particolare focus sugli strumenti messi a disposizione dal sistema bancario e da quello partecipativo.

¹⁵⁴ Cfr. supra, § 1.2.3 Inquadramento giuridico delle CER: associazioni, cooperative, condomini.

¹⁵⁵ Cfr. supra, § 2.1.2 Tassazione dei redditi prodotti dalle CER: differenze tra enti commerciali e non commerciali.

3.1.1 STRUMENTI FINANZIARI PRINCIPALI UTILIZZATI DALLE BANCHE PER SOSTENERE LE CER

Il finanziamento delle CER è un aspetto dirimente e rilevante, non solo per la loro costituzione e successiva gestione, ma anche per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e decentralizzato. Per questa ratio le istituzioni bancarie svolgono un ruolo fondamentale, tramite la possibilità di offrire degli strumenti finanziari diversificati per sostenere la creazione e lo sviluppo delle CER.

Si procede così all'analisi delle principali banche italiane che si sono distinte nel supporto alle CER, con uno sguardo agli strumenti finanziari da esse proposti.

Si sottolinea il ruolo di Intesa Sanpaolo, la quale ha introdotto l'iniziativa "Motore Italia Transizione Energetica", destinando 76 miliardi di euro per incentivare le aziende a investire in energie rinnovabili e promuovere la costituzione di CER¹⁵⁶, all'interno di questo programma è stato sviluppato il finanziamento "S-Loan CER¹⁵⁷", che prevede agevolazioni sul tasso di interesse per le imprese che destinano parte dell'energia prodotta e non

¹⁵⁶ Il programma "Motore Italia Transizione Energetica" è un'iniziativa lanciata da Intesa Sanpaolo nell'aprile 2023, con l'obiettivo di sostenere la transizione energetica delle imprese italiane, nello specifico, questo piano prevede la messa a disposizione di un plafond complessivo di 76 miliardi di euro destinati a incentivare gli investimenti delle aziende in impianti di energie rinnovabili e a promuovere la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ma non solo, infatti, l'iniziativa si inserisce nell'ambito di un più ampio impegno della banca, che ha stanziato complessivamente oltre 410 miliardi di euro a supporto degli obiettivi delineati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui 120 miliardi specificamente rivolti alle piccole e medie imprese (PMI), per approfondimento, si veda: <https://group.intesasanpaolo.com/it/newsroom/tutte-le-news/news/2023/transizione-energetica-76mld-per-investimenti#>.

¹⁵⁷ Lo S-Loan CER è una linea di credito introdotta da Intesa Sanpaolo nel 2023 all'interno del programma "Motore Italia Transizione Energetica", si tratta di uno strumento finanziario sostenibile pensato per incentivare le imprese che investono nella produzione di energia rinnovabile e partecipano a configurazioni collettive come le CER, Cfr. Intesa Sanpaolo, "S-Loan CER – Finanziamento per la Transizione Energetica", nell'ambito del programma "Motore Italia", in ESG, 18 aprile 2023: <https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/sociale/iniziative-per-il-sociale/human-foundation/Le%20Comunit%C3%A0%20energetiche%20rinnovabili%20solidali%20energi-a%20come%20bene%20comune.%20Strumenti%20e%20buone%20pratiche.pdf>.

autoconsumata alla comunità energetica. È evidente come questo strumento è stato progettato per favorire l'autonomia energetica delle imprese italiane, migliorandone la competitività e generando benefici per la collettività.

Si segnala il ruolo di Banca Etica¹⁵⁸, la quale negli ultimi anni si è distinta per il suo impegno nella finanza sostenibile, offrendo soluzioni dedicate alle CER. Di fatto ha stanziato 50 milioni di euro per la transizione energetica nel 2024, con particolare attenzione al sostegno delle CER e delle CERS, in particolare attraverso la piattaforma RESPIRA¹⁵⁹. Si sottolinea la presenza di un iter alternativo e semplificato per i casi in cui l'iniziativa parta da un impianto fotovoltaico preesistente e destinato all'autoconsumo individuale, in questa circostanza, la comunità può essere costituita in un secondo momento, trasformando l'impianto in un asset condiviso tra i membri della

¹⁵⁸ In materia si rinvia: <https://www.bancaetica.it/soluzioni-di-finanza-etica-per-la-transizione-energetica/>.

¹⁵⁹ L'iter prevede:

- a) per la prima fase la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economico, destinato ad analizzare le potenzialità del progetto in termini di configurazione impiantistica, sostenibilità finanziaria e modalità di governance, questo studio, obbligatorio ai fini della successiva costituzione della CER, è parzialmente finanziato a fondo perduto da Coopfond e viene realizzato con il supporto di una ESCo qualificata, in particolare la valutazione include l'analisi delle utenze, della disponibilità degli immobili, della dimensione impiantistica e della proiezione dei benefici economici e ambientali;
- b) una volta definita la configurazione progettuale, si procede alla costituzione formale della CER in forma cooperativa (ad esempio), tale passaggio richiede la redazione di uno statuto conforme ai principi mutualistici e partecipativi richiesti per accedere alle agevolazioni, nonché la predisposizione di un regolamento interno condiviso per la ripartizione dei benefici;
- c) la fase successiva riguarda la raccolta del capitale necessario all'avvio del progetto, in coerenza con il piano finanziario tracciato dallo studio di fattibilità, il finanziamento può avvenire mediante la partecipazione a campagne di equity crowdfunding ospitate su piattaforme come Ecomill, attraverso l'adesione di nuovi soci cooperatori o finanziatori, e mediante il ricorso a strumenti di debito etico concessi da Banca Etica, in combinazione con il pre-commitment equity garantito da Coopfond;
- d) con la disponibilità del capitale e l'ottenimento dei necessari titoli autorizzativi, si procede all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, alla stipula delle convenzioni con il GSE per l'accesso agli incentivi e alla richiesta formale di attivazione della comunità energetica;
- e) infine, con l'entrata in esercizio degli impianti, la CER entra nella fase operativa, che implica la gestione tecnica, commerciale e amministrativa delle attività, le operazioni includono il monitoraggio della produzione e della condivisione dell'energia, la contabilità e la distribuzione dei benefici secondo i criteri stabiliti dallo statuto.

Si rinvia: <https://www.respira.coop/come/>.

CER, secondo quanto stabilito nella regolamentazione interna e nei contratti di accesso.

Ulteriore banca presa in considerazione è la Banca Sella, la quale offre finanziamenti destinati alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di supportare le aziende nei loro progetti green. In particolare, questi finanziamenti possono coprire fino al 100% delle spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici, eolici, a biomasse o idroelettrici con una durata massima di 15 anni¹⁶⁰. Le condizioni possono prevedere tassi variabili o fissi, con erogazioni in base allo stato di avanzamento dei lavori.

Ultima banca da considerare, ad eccezione della BCC¹⁶¹, è la BNL la quale ha autorizzato finanziamenti per il settore delle energie rinnovabili pari a 1.180 milioni di euro entro la fine del 2022. Tra le iniziative si evidenzia la "Energy Blast¹⁶²" per contrastare il caro energia e materie prime, supportando progetti legati alla transizione energetica e alle energie rinnovabili.

Analizzando ora il tema degli strumenti finanziari si può osservare come le banche italiane ne offrano di diversa tipologia per sostenere le CER, occorre quindi definirli in modo da comprendere come questi strumenti vengono usati e se sono effettivamente efficaci per la realizzazione, gestione e supporto per le comunità. I finanziamenti a medio-lungo termine¹⁶³ sono i più comunemente usati dalle banche e anche in relazione alle CER destinati alla realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, con condizioni agevolate e possibilità di coprire fino al 100% delle spese. Questo strumento

¹⁶⁰ Si rinvia sul tema a: <https://www.sella.it/banca-on-line/aziende/credito/credito-sostenibile/finanziamenti-per-energie-rinnovabili>.

¹⁶¹ Cfr. infra, § 3.2 Banche di credito cooperativo e il loro supporto alle CER attraverso le opportunità di finanziamento.

¹⁶² Si rinvia sul tema a: <https://bnl.it/it/Responsabilita-Sociale/Responsabilita-Ambientale/Finanziamenti-ed-investimenti>

¹⁶³ I finanziamenti a medio-lungo termine rappresentano una forma di credito erogata da istituti bancari o intermediari finanziari, caratterizzata da una durata originaria superiore a un determinato periodo, variabile in base alla normativa di riferimento.

Secondo le Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia, i finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese sono definiti come "*il totale dei crediti, compresi i pronti contro termine attivi, in Italia e all'estero, con durata originaria superiore a 18 mesi nei confronti dei settori delle imprese finanziarie e non finanziarie, delle famiglie produttrici, delle amministrazioni locali*". Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 - 4° Aggiornamento del 10 agosto 2000.

rappresenta una delle soluzioni più diffuse e tradizionali nell’ambito bancario, in quanto consente di sostenere gli elevati costi iniziali legati all’installazione di impianti fotovoltaici, eolici o a biomasse, potendo differire l’onere economico su un orizzonte temporale compatibile con i ritorni generati dagli incentivi e dall’autoconsumo. Come visto in precedenza, la Banca Sella propone formule flessibili che prevedono tassi d’interesse fissi o variabili, piani di rimborso fino a 15 anni ed erogazione per stati di avanzamento lavori, adattando le soluzioni di credito alle esigenze di ciascun progetto comunitario. L’attuale possibilità di finanziare fino all’intero importo dell’investimento risulta dirimente per molte comunità locali, che non dispongono di capitali iniziali, ma possono contare su flussi futuri garantiti dagli incentivi riconosciuti dal GSE.

Un secondo strumento è rappresentato dal Leasing finanziario¹⁶⁴, il quale appare come una soluzione che consente alle CER di utilizzare impianti di produzione energetica senza immobilizzare capitali significativi e pagando canoni periodici. Questa forma tecnica di finanziamento, già consolidata in altri ambiti produttivi, sta trovando applicazione anche nel settore energetico specialmente per gli impianti a tecnologia avanzata e di medie dimensioni. Inoltre, il leasing consente al soggetto utilizzatore, ossia la CER o il soggetto

¹⁶⁴ Cfr. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102, comma 7: “*Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’attività esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96.*” in combinato disposto con la Legge 28 febbraio 2008, n. 31 e con la Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, commi da 136 a 140: “*Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.*”

referente, di disporre dell'impianto fin dal momento dell'installazione mantenendo la possibilità di riscatto al termine del contratto. Analizzandolo dal punto di vista contabile e fiscale, il leasing comporta vantaggi legati alla deducibilità dei canoni e alla non iscrizione immediata dell'impianto tra le immobilizzazioni della CER¹⁶⁵, migliorando così il profilo patrimoniale del soggetto utilizzatore. In talune formule evolute, il leasing può essere combinato con garanzie pubbliche o strumenti di copertura del rischio (es. SACE¹⁶⁶), rendendolo ancor più attrattivo per i soggetti finanziatori.

Una terza tipologia sono i prodotti finanziari che prevedono agevolazioni sul tasso di interesse al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità, come nel caso dell'S-Loan CER di Intesa Sanpaolo. Questo tipo di strumento integra finalità economiche e ambientali, premiando la virtuosità dei progetti finanziati, ovvero in applicazione delle CER, il raggiungimento di determinati target, come l'aumento della quota di energia condivisa, la riduzione delle emissioni, o l'inclusione di soggetti vulnerabili, che consentono una riduzione dello spread applicato al finanziamento¹⁶⁷. Si tratta di un esempio di finanza “a impatto”, in cui l'istituto di credito non si limita ad erogare del capitale, ma valuta anche le ricadute ambientali e sociali dell'intervento finanziato. Questi meccanismi possono essere collocati pienamente nel paradigma ESG

¹⁶⁵ Cfr. OIC 16, Principio contabile nazionale “*Immobilizzazioni materiali*”, in cui si dispone la necessità di scomporre gli impianti complessi secondo le categorie di immobilizzazioni materiali previste dall'art. 2424 c.c.; per il profilo fiscale si veda l'art. 102 TUIR, il quale prevede l'ammortamento dei beni materiali in base ai coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988 (*GRUPPO 17 - INDUSTRIE DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEL GAS E DELL'ACQUA - SPECIE I/a - Produzione e distribuzione di energia elettrica*), “*Tabella dei coefficienti di ammortamento*”, si rinvia: <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={906C54FE-222B-4BBD-9489-34F78F6D600E}&codiceOrdinamento=8000000000000000&articolo=Tabella>.

¹⁶⁶ Cfr. Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 1, relativo al rilascio di garanzie da parte dello Stato attraverso SACE S.p.A. in favore di finanziamenti alle imprese. <https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/task-force/misure-supporto/scheda-05/index.html>.

¹⁶⁷ Nel contesto bancario e finanziario, lo “spread” rappresenta la maggiorazione applicata da un istituto di credito rispetto a un parametro di riferimento (generalmente l'Euribor o il tasso BCE) per determinare il tasso di interesse effettivamente applicato a un finanziamento. Esso riflette il margine lordo che la banca trattiene a copertura del rischio di credito, dei costi di struttura e del proprio utile. Ad esempio, se il parametro di riferimento (ad esempio l'Euribor a 3 mesi) è pari al 2%, e lo spread applicato è del 2,5%, il tasso finale del finanziamento sarà pari al 4,5%.

(Environmental, Social, Governance), che sta orientando sempre più le strategie del settore bancario europeo.

Si vuole portare all'attenzione del lettore, l'analisi più approfondita di uno degli strumenti finanziari più articolati e strutturati attualmente offerti dal sistema bancario italiano a sostegno della transizione energetica e indirettamente delle CER. Quest'ultimo è il finanziamento "Energia Impresa" proposto da Intesa Sanpaolo¹⁶⁸, tale prodotto si configura come un finanziamento a medio-lungo termine, destinato esclusivamente a soggetti non consumatori e a microimprese che realizzano investimenti nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, della produzione di biometano e degli interventi di efficienza energetica.

La finalità principale dello strumento è supportare programmi di investimento afferenti a sei compatti energetici: fotovoltaico, eolico on-shore, idroelettrico, gas di depurazione, biogas e biometano, nonché efficientamento energetico, potendo integrarsi con le CER, in quanto, risultano compatibili con tali finalità, essendo tipicamente incentrate su impianti di produzione distribuita e su progetti collettivi di autoconsumo da fonti rinnovabili.

Il finanziamento può essere strutturato in diverse modalità: a tasso fisso o variabile, con piani di ammortamento "alla francese" o "all'italiana"¹⁶⁹ e con possibilità di erogazione in un'unica soluzione o a stato avanzamento lavori. Per quanto concerne le tempistiche del finanziamento la durata varia da un minimo di 24 mesi a un massimo di 20 anni, con un periodo di

¹⁶⁸ In materia si rinvia: <https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-energia-impresa.html> .

¹⁶⁹ Nel primo caso, il piano di ammortamento prevede rate costanti nel tempo, composte da una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente, questo schema, largamente utilizzato in ambito retail e aziendale, garantisce una maggiore prevedibilità finanziaria ma implica un maggior esborso iniziale per interessi. L'ammortamento "all'italiana", invece, è caratterizzato da una quota capitale costante e da una quota interessi decrescente, generando rate complessivamente decrescenti nel tempo, tale struttura consente una più rapida riduzione del capitale residuo, risultando potenzialmente più conveniente sul lungo periodo, ma con rate iniziali più elevate. Cfr. G. Forestieri, P. Mottura, Il sistema finanziario, 2017, Settima edizione, EGEA, Milano.

preammortamento fino a 18 mesi ed estendibile a 24 mesi in caso di impianti idroelettrici.

Dal punto di vista dell'importo finanziabile, quest'ultimo varia in funzione della natura dell'impresa richiedente e dello stato di avanzamento dell'intervento: se l'operazione è promossa da imprese la cui attività caratteristica è prevalente rispetto a quella ottenibile dagli impianti energetici oggetto del finanziamento, l'importo può coprire fino al 100% dell'investimento, IVA esclusa, anche per gli impianti già funzionanti o da realizzare ex novo; diversamente, per le imprese la cui attività prevalente è la produzione di energia o che operano in forma di società veicolo (SPV¹⁷⁰), la copertura è limitata al 75% per impianti in corso di realizzazione o in fase SAL (Stato Avanzamento Lavori), mentre può arrivare all'80% nel caso di impianti già funzionanti e convenzionati con il GSE, oggetto di rifinanziamento o acquisizione.

La struttura finanziaria può beneficiare, ove compatibile, di provvista BEI (Banca Europea per gli Investimenti¹⁷¹), qualora disponibile e nel rispetto dei

¹⁷⁰ Nel contesto finanziario, le Società Veicolo di Progetto (Special Purpose Vehicle, SPV) sono entità giuridiche costituite con l'obiettivo di isolare specifiche operazioni finanziarie o progetti dal bilancio della società madre, al fine di limitare i rischi e facilitare il finanziamento di iniziative particolari.

¹⁷¹ Cfr. *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)*, articoli 308 e 309, che così dispongono, Articolo 308 (ex articolo 266 del TCE): “*La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica. Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri. Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato ai trattati. Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti, può modificare detto statuto.*”

Articolo 309 (ex articolo 267 del TCE): “*La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia: a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate; b) progetti contemplanti l'ammmodernamento o la riconversione di imprese oppure la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri; c) progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri*

criteri di ammissibilità previsti; in ogni caso, è ammesso il cumulo del finanziamento con altre misure pubbliche, senza che si superi il limite del 100% dell'investimento complessivo ammissibile.

In aggiunta, assume rilevanza il meccanismo di garanzia, che consente di rendere più accessibile il credito anche a soggetti con marginale capacità contributiva, per cui il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo Centrale per le PMI, istituito ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662¹⁷², nei limiti del massimale previsto per ciascun beneficiario.

Per la quota eventualmente non coperta la banca si riserva la possibilità di richiedere garanzie integrative, personali o reali, tra cui la costituzione di un conto vincolato di riserva (Debt Service Reserve Account - DSRA¹⁷³), oppure la cessione del credito GSE maturato sugli incentivi come garanzia diretta,

strumenti finanziari dell'Unione.” EUR-Lex, Trattati consolidati, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF>.

¹⁷² Cfr. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), che istituisce il Fondo di garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI), con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese attraverso la concessione di una garanzia pubblica, riducendo il rischio per gli istituti finanziari eroganti. In attuazione di tale previsione, si veda il Decreto Ministeriale 13 maggio 2021, recante *“Approvazione delle modifiche e delle integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia”*, pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021. Il decreto recepisce gli adeguamenti richiesti dai Regolamenti UE n. 702/2014 e n. 1388/2014, includendo inoltre le modalità operative della Sezione speciale prevista all'art. 56 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia). Le disposizioni operative sono applicabili dalla data indicata con apposita circolare del Gestore del Fondo. In materia si rinvia: <https://www.mimit.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-13-maggio-2021-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia>.

¹⁷³ Il Debt Service Reserve Account (DSRA) è un conto vincolato di riserva utilizzato in ambito bancario e finanziario, tipicamente all'interno di operazioni di project financing, che ha la funzione di garantire la disponibilità di fondi per il pagamento del servizio del debito nei casi in cui i flussi di cassa risultino temporaneamente insufficienti. In particolare, viene fornita questa definizione: *“Debt Service Reserve Account ('DSRA') is a cash reserve which works as an additional security measure for the lender as it ensures that the borrower will always have funds deposited to cover future debt service. It is generally a deposit which is equal to a given number of months projected debt service obligations. Commonly the DSRA target is defined as six or 12 months of debt service”*. Lo scopo principale di tale strumento è, dunque, quello di offrire un margine di sicurezza finanziaria in caso di carenza di liquidità, permettendo la continuità dei pagamenti e la stabilità del rapporto contrattuale anche in scenari negativi o imprevisti. In materia si rinvia: <https://financialmodelling.mazars.com/resources/debt-service-reserve-account-dsra/>.

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in conformità alle disposizioni civilistiche applicabili.

Sotto il profilo operativo, l’erogazione del finanziamento richiede l’apertura di un conto corrente presso la banca, ad eccezione dei casi specifici riguardanti le microimprese, inoltre il piano di rimborso è modulabile tra rate mensili, trimestrali o semestrali e si adegua alle esigenze del singolo e specifico cliente.

È prevista la possibilità di estinzione anticipata del finanziamento¹⁷⁴, sebbene soggetta a penali progressive; si segnala anche che questo strumento prevede un’interessante clausola di impatto sociale nel caso in cui il richiedente rientri tra le organizzazioni non profit o nel Terzo Settore. L’erogazione del finanziamento è subordinata alla compilazione di un questionario specifico per la valutazione dell’impatto sociale dell’operazione, attraverso la presenza di tale clausola vien posta la crescente attenzione, che non solo Intesa Sanpaolo pone, ma tutto il sistema bancario rivolge ai modelli energetici partecipativi e orientati alla sostenibilità.

In conclusione, il finanziamento “Energia Impresa” di Intesa Sanpaolo rappresenta una leva finanziaria importante già pienamente operativa a sostegno di iniziative che rientrano nel paradigma della transizione ecologica. Le sue caratteristiche tecniche prevedono la flessibilità operativa, le coperture agevolate e il trattamento fiscale opzionale, che lo rendono potenzialmente funzionale al sostegno di configurazioni CER, soprattutto laddove tali comunità assumano forma giuridica cooperativa, consortile o imprenditoriale in senso lato.

¹⁷⁴ Cfr. D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, art. 125-sexies, comma 1: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”* <https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/titolo-vi/capo-ii/art125sexies.html> . Cfr. anche Direttiva 2008/48/CE, art. 16, paragrafo 2: *“Il creditore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, purché il rimborso anticipato cada in un periodo in cui il tasso debitore è fisso.”* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0048-20231230> .

3.1.2 CROWDFUNDING ENERGETICO E FINANZIAMENTO PARTECIPATO

Si procede nel trattare in modo più analitico e dettagliato il crowdfunding energetico, il quale rappresenta una modalità innovativa di finanziamento partecipativo che, negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel panorama delle energie rinnovabili, consentendo ad una molteplicità di soggetti spesso cittadini privati o piccoli investitori non istituzionali di contribuire economicamente alla realizzazione di progetti legati alla produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili. Questa specifica modalità di raccolta fondi si distingue per la sua capacità di coinvolgere attivamente le comunità locali, aprendo nuove prospettive in termini di inclusione finanziaria e partecipazione civica.

Il crowdfunding energetico infatti, non solo agevola la mobilitazione di capitali per l'avvio di impianti e infrastrutture sostenibili, ma stimola anche una crescente consapevolezza ambientale tra i cittadini, promuovendo una cultura e un'ambizione condivise della transizione ecologica.

All'interno di questo stesso sotto paragrafo si approfondisce il ruolo cruciale che il crowdfunding può svolgere nello specifico per le CER, in quanto strumento in grado di attivare risorse economiche dal basso attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali dedicate alla raccolta fondi, come anticipato poc'anzi, questa modalità si configura come un importante veicolo e strumento di partecipazione diretta, rafforzando il legame tra progetto energetico e comunità territoriale.

Il crowdfunding si dimostra particolarmente efficace nella fase di avviamento delle CER, quando è necessario disporre di risorse iniziali per la progettazione, l'installazione e l'avviamento degli impianti, osservando i diversi contesti locali, il coinvolgimento diretto dei beneficiari, oltre che a garantire una maggiore legittimazione sociale del progetto, contribuisce a consolidare il senso di appartenenza e la fiducia collettiva nella validità del modello proposto.

Tra le principali tipologie di crowdfunding applicabili alle CER si distinguono l'equity crowdfunding e il lending crowdfunding¹⁷⁵: nel primo caso i cittadini investono nel progetto ottenendo una quota di partecipazione societaria, con la possibilità di beneficiare degli eventuali utili generati, modello che risulta particolarmente adatto ad iniziative di medio-grande portata, in cui sia prevista una distribuzione di ritorni economici e un certo livello di rischio imprenditoriale. Il lending crowdfunding prevede che gli investitori prestino somme di denaro al progetto, con l'impegno da parte della CER di rimborsare il capitale versato maggiorato di un interesse predeterminato, ciò si rivela funzionale in presenza di flussi di cassa prevedibili e capaci di sostenere il servizio del debito nel tempo. In entrambi i casi il crowdfunding consente di diversificare le fonti di finanziamento, riducendo la dipendenza da canali tradizionali come il credito bancario e apre la strada a un modello di investimento più partecipativo e diffuso.

Questi strumenti non sono del tutto nuovi nel contesto italiano, infatti ci sono esperienze concrete, come quella di Energia Democratica o le iniziative

¹⁷⁵ In ambito finanziario, l'equity crowdfunding è una forma di finanziamento attraverso la quale le imprese, tipicamente startup o piccole e medie imprese (PMI), raccolgono capitali offrendo in cambio agli investitori una partecipazione nel proprio capitale sociale, nello specifico, gli investitori acquisiscono quote o azioni della società, diventandone soci e partecipando ai relativi rischi e benefici. Il lending crowdfunding, noto anche come social lending o peer-to-peer lending, è un modello di finanziamento in cui una pluralità di investitori presta somme di denaro a persone fisiche o giuridiche, ottenendo in cambio la restituzione del capitale con l'aggiunta di un interesse; a differenza dell'equity crowdfunding, gli investitori non acquisiscono partecipazioni societarie, ma agiscono come finanziatori, percependo un rendimento determinato dagli interessi sul prestito erogato, la relativa regolamentazione del lending crowdfunding in Italia si è sviluppata attraverso gli interventi normativi e regolamentari volti a disciplinare l'attività delle piattaforme che facilitano l'incontro tra domanda e offerta di prestiti. La Banca d'Italia, con la Comunicazione del 26 giugno 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche, includendo indicazioni relative al lending crowdfunding. A livello europeo, il già citato Regolamento (UE) 2020/1503 ha introdotto una disciplina comune per i fornitori di servizi di crowdfunding, comprendendo sia l'equity che il lending crowdfunding. Cfr. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221. Secondo il comma 2 del suddetto articolo: *"L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali [...] è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob [...]"*. Cfr. Regolamento (UE) 2020/1503, in tema di lending crowdfunding, si rinvia: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32020R1503>.

promosse da enti come ENEA¹⁷⁶ e piattaforme come CrowdFundMe¹⁷⁷, che dimostrano la versatilità del crowdfunding energetico e che può costituire un efficace strumento complementare alla finanza classica. Soprattutto quando si accompagna a strategie di trasparenza e decarbonizzazione, in quanto, proprio la trasmissione chiara dei benefici ambientali, economici e sociali derivanti dalla partecipazione al progetto si rivela decisiva per attrarre investitori motivati, non solo dal ritorno economico, ma anche per un senso di responsabilità civica e ambientale.

Volgendo lo sguardo ad un livello superiore, il contesto normativo europeo ha contribuito in modo significativo a definire un quadro regolamentare stabile per l'utilizzo del crowdfunding, in particolare il già menzionato Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, ha armonizzato le norme relative ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, introducendo requisiti comuni per la concessione delle autorizzazioni, la trasparenza dei processi e la protezione degli investitori, con ciò si mira a favorire la libera prestazione di servizi di crowdfunding su scala europea, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza per gli utenti e un adeguato controllo sui soggetti gestori delle piattaforme.

Sul piano Nazionale si deve menzionare l'attuazione del regolamento europeo, la quale è stata realizzata attraverso il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 30¹⁷⁸, che ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni europee, affidando alla CONSOB le funzioni di vigilanza, autorizzazione e controllo, fornendo così un'importante cornice giuridica per lo sviluppo di iniziative di crowdfunding nel settore energetico, stabilendo le condizioni per una crescita ordinata e trasparente del fenomeno, anche in relazione alla

¹⁷⁶ In materia si veda: <https://sue.enea.it/lequity-crowdfunding-nellambito-di-comunita-energetiche-rinnovabili-cer/> .

¹⁷⁷ In materia si veda: <https://www.crowdfundme.it/projects/energia-democratica/> .

¹⁷⁸ Cfr. D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di attuazione del Regolamento (UE) 2020/1503, concernente i fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese. Il decreto conferisce alla CONSOB compiti di vigilanza, autorizzazione e controllo in materia di piattaforme di crowdfunding, stabilendo il quadro normativo nazionale per l'applicazione uniforme delle disposizioni europee. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10:30> .

promozione delle CER. Approfondendo questo aspetto, il crowdfunding si inserisce in modo coerente con l'architettura normativa e operativa che le regola, infatti le CER sono costituite da cittadini, piccole e medie imprese, enti locali e altri attori del territorio che decidono di associarsi per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile in ambito locale, come ormai ben noto, il loro obiettivo prioritario è generare benefici ambientali, economici e sociali per i membri della comunità, piuttosto che perseguire finalità speculative. Il crowdfunding non rappresenta solo una fonte alternativa di capitale, ma un elemento catalizzatore per il rafforzamento della coesione comunitaria e dell'adesione al progetto da parte degli stakeholders coinvolti.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo del crowdfunding in ambito CER sono molteplici: in primis per il coinvolgimento diretto della comunità, che favorisce l'accettazione sociale del progetto e così accresce il senso di responsabilità collettiva; in secundis per il ricorso ai fondi raccolti tramite la cittadinanza, che consente di ridurre il ricorso all'indebitamento tradizionale, migliorando la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa; infine, per l'interazione tra cittadini e le iniziative energetiche locali che contribuisce a diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della sostenibilità, incentivando comportamenti virtuosi e duraturi.

Devono però essere presi in considerazione alcuni temperamenti, che derivano dalle varie discipline e norme che vengono in gioco. Innanzitutto il rispetto della normativa vigente in materia di servizi finanziari è imprescindibile, nello specifico la protezione degli investitori, la trasparenza delle informazioni e la corretta gestione delle piattaforme¹⁷⁹ costituiscono

¹⁷⁹ Cfr. Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II), Con. (164): *“Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire creare un mercato finanziario integrato nel quale gli investitori siano efficacemente tutelati e salvaguardare l’efficienza e l’integrità del mercato nel suo insieme, richiede che siano stabiliti obblighi regolamentari comuni per quanto riguarda le imprese di investimento a prescindere dal paese in cui esse siano autorizzate nell’Unione e che governino il funzionamento dei mercati regolamentati e degli altri sistemi di negoziazione onde impedire che l’opacità o le disfunzioni di un mercato mettano a repentaglio il buon funzionamento del sistema finanziario dell’Unione nel suo insieme, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e*

requisiti essenziali per il buon funzionamento del modello; in secondo luogo, la gestione operativa delle campagne di crowdfunding richiede delle competenze specifiche, sia in termini di comunicazione che di amministrazione finanziaria e infine è fondamentale che il progetto energetico sia strutturato in modo da garantire una sostenibilità economica concreta, capace di produrre ritorni adeguati nel tempo e mantenere la fiducia degli investitori.

In conclusione, il crowdfunding energetico si configura come una leva strategica per sostenere lo sviluppo delle CER, favorendo modelli di produzione e consumo energetico più equi, partecipativi e sostenibili; la sua applicazione, tuttavia, richiede un approccio integrato che tenga conto delle esigenze normative, delle dinamiche gestionali e delle condizioni economico-finanziarie del progetto.

Attraverso una pianificazione attenta e una governance responsabile è possibile valorizzare appieno il potenziale del crowdfunding all'interno delle CER, rendendolo un pilastro concreto della transizione energetica italiana.

degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.” <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065> .

3.2 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E IL LORO SUPPORTO ALLE CER ATTRAVERSO LE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO

Entrando nel merito del sistema delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), quest’ultime hanno assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale e dirimente nell’ambito delle CER, sia sul versante dei finanziamenti oggetto del presente paragrafo, ma anche per il supporto nella realizzazione delle stesse comunità, in particolare queste istituzioni radicate storicamente nel tessuto socio-economico dei territori in cui operano rappresentano il soggetto finanziario strategico nella promozione di iniziative energetiche locali fondate su modelli mutualistici, inclusivi e sostenibili.

Invero, proprio in virtù della loro missione statutaria e della struttura organizzativa orientata alla coesione sociale, le BCC si configurano come partner ideali per il sostegno delle CER, fornendo non soltanto risorse finanziarie, ma anche un supporto tecnico e amministrativo mirato alla realizzazione e gestione dei progetti energetici collettivi.

L’analisi che segue si soffermerà inizialmente sulla relazione tra le Banche di Credito Cooperativo e lo sviluppo delle comunità locali, evidenziando le dinamiche economiche e sociali che legano la mutualità bancaria alla creazione di valore territoriale. In più questa relazione sarà approfondita anche alla luce dei dati ufficiali pubblicati da Federcasse e dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, che negli ultimi anni hanno dedicato crescente attenzione alle configurazioni CER, come testimoniato da strumenti dedicati quali plafond di finanziamento agevolato, schemi assicurativi dedicati e convenzioni tecniche con operatori energetici. Saranno inoltre richiamati i documenti programmatici e gli strumenti divulgativi delle stesse BCC (es. “BCC Energia”), al fine di dimostrare l’evoluzione del loro impegno in materia.

Nel secondo sotto-paragrafo l’attenzione verrà rivolta ai meccanismi innovativi di finanziamento sostenibile, quali i green bonds e l’impact

investing, sempre più utilizzati anche nel contesto bancario cooperativo per supportare progetti con finalità ambientali e sociali, in particolare l'obiettivo sarà quello di valutare in che misura il sistema delle Banche di Credito Cooperativo possa fungere da leva strategica per l'affermazione delle CER, anche attraverso un quadro di agevolazioni finanziarie e strumenti alternativi di raccolta del capitale, in linea con i principi di equità energetica, sussidiarietà e sviluppo.

3.2.1 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SVILUPPO DELLE COMUNITÀ LOCALI

Come anticipato in premessa, il contributo delle BCC allo sviluppo delle CER assume un significato ed un impatto profondi, strettamente legati alla loro vocazione mutualistica e al radicamento territoriale che da sempre ne caratterizza l'operato, in particolare queste istituzioni finanziarie nate con lo scopo di favorire il benessere economico e sociale delle comunità locali si distinguono dalle banche di maggiori dimensioni per un'impostazione che privilegia la solidarietà, la partecipazione e la sostenibilità, piuttosto che il solo ritorno economico.

La missione delle BCC è definita nello statuto tipo approvato ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 385/1993 (TUB¹⁸⁰) e successivamente aggiornata in base alle disposizioni della Banca d'Italia¹⁸¹ e alle delibere di Federcasse¹⁸², richiama esplicitamente l'impegno verso la crescita inclusiva, la coesione territoriale e l'innovazione sostenibile. Proprio in questa prospettiva, il modello delle CER si presenta come un terreno di elezione per l'attività delle BCC, che si pongono come catalizzatori di processi virtuosi in grado di coniugare efficienza energetica, partecipazione collettiva e rilancio socioeconomico dei territori. È evidente come la connessione tra CER e sistema cooperativo bancario si concretizza anche attraverso la creazione di

¹⁸⁰ Cfr. D.Lgs.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), artt. 28, 33 e 37-bis, in particolare l'Articolo 28, stabilisce che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle BCC, escludendole dai controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa dal codice civile; l'Articolo 33 definisce le norme generali per le BCC, specificando che devono essere costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata e che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo è condizione per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; infine l'Articolo 37-bis introduce la figura del gruppo bancario cooperativo, composto da una società capogruppo e dalle BCC aderenti, delineando le modalità di direzione e coordinamento all'interno del gruppo.

¹⁸¹ La Banca d'Italia ha emanato specifiche disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo, volte a garantire la stabilità del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori, che riguardano vari aspetti, tra cui la governance, la gestione dei rischi e la trasparenza delle operazioni, in materia si rinvia: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2017/disposizioni-vigilanza-bcc/index.html>.

¹⁸² La legittimazione è data dallo statuto: <https://www.creditocooperativo.it/app/uploads/2021/01/Statuto-Federcasse-2020.pdf>.

entità come BCC Energia, consorzio volto a coordinare e rafforzare le iniziative ambientali e green delle BCC. Tale entità attraverso pubblicazioni ufficiali come “L’impronta ambientale delle BCC¹⁸³” o “Banca e Territorio”, testimoniano l’impegno crescente del credito cooperativo nel finanziare impianti alimentati da fonti rinnovabili, effettuare audit energetici, fornire consulenze specifiche e sostenere la costituzione di comunità energetiche attraverso percorsi strutturati.

Uno degli strumenti più concreti messi a disposizione è il plafond per il finanziamento agevolato dedicato alla realizzazione di impianti fotovoltaici condivisi, in particolare è accessibile per quelle CER che assumono la forma di cooperative, associazioni o enti locali e si articola in più fasi: istruttoria del progetto, assistenza nella richiesta degli incentivi GSE, possibilità di cumulo con fondi pubblici, per cui l’obiettivo è rendere il processo di transizione energetica non solo tecnicamente realizzabile, ma anche economicamente sostenibile.

In fase operativa, le BCC applicano una procedura articolata per la concessione dei finanziamenti alle CER, che include l’analisi preliminare del progetto e verifica dei requisiti soggettivi (natura dell’ente proponente, vincoli territoriali, forma giuridica); elaborazione dello studio di fattibilità tecnico-finanziaria, con focus sulla sostenibilità economica e ambientale; supporto nella costituzione della comunità, tramite consulenze giuridiche e statutarie; concessione del finanziamento con tassi agevolati, piani di rimborso flessibili, soluzioni di leasing operativo; gestione dell’erogazione in base allo stato di avanzamento dei lavori (SAL), con monitoraggio digitale continuo; assistenza per l’accesso agli incentivi previsti dal GSE, incluse le pratiche legate alla configurazione BT (bassa tensione) e all’autoconsumo collettivo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 199/2021 e dal DM 414/2023.

¹⁸³ In materia si rinvia: <https://www.bccenergia.it/l'impronta-ambientale-delle-bcc-at-traverso-il-consorzio/#:~:text=Attraverso%20il%20Consorzio%20BCC%20Energia,34%20mila%20tonnellate%20di%20CO%20E2%82%82>.

Un altro fronte strategico riguarda la copertura assicurativa dedicata alle CER, offerta dalle BCC attraverso prodotti specifici che includono polizze contro danni agli impianti, interruzioni operative e rischi climatici, nell'ottica di garantire stabilità e continuità progettuale.

Concludendo, è evidente come le Banche di Credito Cooperativo emergono come partner fondamentali per la promozione delle CER, soprattutto ponendosi come un'alternativa valida o parallela ai soli finanziamenti e incentivazioni di carattere meramente pubblico e non di meno capaci di coniugare risorse finanziarie, conoscenze tecniche e valori solidaristici, contribuendo in modo determinante alla creazione di un'economia energetica più equa e a misura di comunità.

3.2.2 NUOVE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO PER LE CER: GREEN BONDS E IMPACT INVESTING

Con questo ultimo sotto paragrafo si vuole analizzare infine l’evoluzione del quadro normativo e dei mercati finanziari, che ha reso disponibili strumenti innovativi e ad alto impatto sociale per il sostegno economico delle CER, tra cui i green bonds e le pratiche di impact investing. La peculiarità di questi strumenti è data dal fatto della loro centralità nelle strategie di transizione ecologica a livello europeo e nazionale, occorre verificare e analizzare se possono offrire alle CER una possibilità concreta di accedere a fonti di finanziamento alternative rispetto ai canali bancari tradizionali e a quelli meramente pubblici, rimanendo in linea con una logica di sostenibilità ambientale e inclusione sociale.

In primo luogo, i green bonds o obbligazioni verdi rappresentano uno degli strumenti di punta della finanza sostenibile¹⁸⁴. Sono stati introdotti per poter finanziare i progetti con un impatto positivo sull’ambiente, inoltre questi titoli obbligazionari si caratterizzano per la destinazione vincolata delle risorse raccolte verso iniziative green certificate. Se vogliamo analizzarli per le CER, attraverso la loro natura incentrata sulla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili, possono rappresentare i beneficiari ideali di tali strumenti, ma in Italia, sebbene il mercato dei green bonds sia ancora in fase di consolidamento rispetto ad altri contesti europei, si assiste a un progressivo interesse da parte di enti locali, utility e soggetti cooperativi a promuovere

¹⁸⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, relativo all’istituzione del marchio europeo per le obbligazioni verdi (*European Green Bond Standard – EU GBS*), in G.U.U.E. L, n. 2023/2631 del 30 novembre 2023. L’articolo 2 sancisce: “*obbligazione commercializzata come ecosostenibile: un’obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell’obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale; [...] obbligazione legata alla sostenibilità: un’obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell’emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale*” secondo la tassonomia verde dell’Unione europea. Il regolamento stabilisce inoltre obblighi di trasparenza e verifica da parte di revisori indipendenti, registrati presso l’ESMA, in coerenza con l’art. 15 del medesimo testo rubricato “*Pubblicazione sul sito web dell’emittente e notifica all’ESMA e alle autorità competenti*”. Si rinvia a: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32023R2631>.

emissioni o a partecipare a programmi pubblici e privati che veicolano queste risorse verso iniziative energetiche condivise.

Concretamente sul piano operativo, le CER possono accedere ai green bonds attraverso due modalità principali: in modo indiretto, beneficiando di emissioni promosse da enti pubblici territoriali, banche o società energetiche che includono progetti CER tra le finalità finanziarie; o direttamente, qualora abbiano acquisito una dimensione organizzativa, patrimoniale e gestionale tale da permettere l'accesso autonomo al mercato dei capitali, ma ciò richiederebbe un consolidamento specifico e molto avanzato sul mercato da parte della comunità. In entrambi i casi è fondamentale la capacità di produrre rendicontazioni chiare e trasparenti sugli impatti ambientali e sociali secondo i criteri stabiliti dagli standard internazionali, come i Green Bond Principles dell'ICMA¹⁸⁵ (International Capital Market Association) e dalla Tassonomia verde dell'Unione Europea.

L'approccio dell'impact investing¹⁸⁶ apre nuove prospettive per le CER, consentendo di attrarre capitali privati interessati non solo alla redditività

¹⁸⁵ Cfr. ICMA (International Capital Market Association, *Green Bond Principles*), *Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*, aggiornamento 2021. I principi, redatti per la prima volta nel 2014 e periodicamente aggiornati, definiscono un quadro di riferimento volontario per l'emissione di obbligazioni verdi, articolato in quattro componenti: i) *Use of Proceeds*, ii) *Process for Project Evaluation and Selection*, iii) *Management of Proceeds* e iv) *Reporting*. Si rinvia a: <https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>.

¹⁸⁶ Cfr. GSG (*Global Steering Group for Impact Investment*), “The Impact Investing Principles”, 2019; nonché European Commission, Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento Tassonomia), in particolare si evidenzia l'art. 10: “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici - 1. Si considera che un'attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce in modo sostanziale a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera al livello che impedisce pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'accordo di Parigi evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra o aumentando l'assorbimento dei gas a effetto serra, anche attraverso prodotti o processi innovativi mediante: a) la produzione, la trasmissione, lo stoccaggio, la distribuzione o l'uso di energie rinnovabili conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001, anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento o ampliamento della rete; b) il miglioramento dell'efficienza energetica, fatta eccezione per le attività di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 19, paragrafo 3; c) l'aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra; d) il passaggio all'uso di materiali rinnovabili di origine sostenibile; e) l'aumento del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e utilizzo del carbonio (carbon capture and utilisation — CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (carbon capture and storage —

dell'investimento, ma anche al valore sociale e ambientale generato, la domanda o la questione, che dir si voglia, che anche in questo caso occorre porsi è: le comunità energetiche si possono configurare come veicoli ideali per realizzare investimenti di questo tipo?

Muovendo dal fatto che l'impact investing consente di superare la tradizionale dicotomia tra profitto e bene comune, puntando su modelli partecipativi, trasparenti e replicabili capaci di generare ritorni misurabili in termini di empowerment comunitario, riduzione delle emissioni e coesione sociale. Si può infatti osservare già come gli obiettivi di questa tipologia di finanziamento siano allineati a quelli che sorreggono il sistema delle CER stesse; inoltre sempre più spesso, fondi etici, fondazioni, family office e soggetti istituzionali mostrano interesse per investimenti in CER, soprattutto quando queste ultime si dotano di governance solide, piani industriali strutturati e strumenti di accountability. Possiamo quindi sostenere l'applicabilità in primo luogo e la fattibilità in secondo luogo, di questo strumento per le comunità.

Procedendo con una comparazione di diritto europeo, si sottolinea che non mancano esempi virtuosi a livello europeo, come in Germania, nei Paesi Bassi e in Francia¹⁸⁷, diversi progetti comparabili alle CER hanno già beneficiato di emissioni green bond aggregate o hanno attratto investimenti da piattaforme di finanza alternativa e crowdlending specializzate nel settore rinnovabile.

Sul piano nazionale, su questa linea e in sinergia con gli enti pubblici che sperimentano strumenti di finanza partecipata e impatto sociale, si segnalano

CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra;” che definisce le attività economiche ecosostenibili come quelle che “contribuiscono in modo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali”. Si rinvia a: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0852>.

¹⁸⁷ Questi paesi hanno adottato strumenti finanziari innovativi per sostenere i propri progetti. In Germania, la banca di sviluppo NRW.Bank ha emesso Green Bond per finanziare progetti ambientali, inclusi quelli legati alle CER, come evidenziato nel rapporto annuale dell'istituto, per finanziare progetti legati alla transizione energetica, come l'idrogeno a basse emissioni di carbonio e la cattura del carbonio. Per approfondimento si rinvia a: <https://www.nrbank.de/en/news/2024/10.social-bond-en.html>.

progetti pilota promossi da regioni, municipalità o agenzie per l'energia, supportati da organismi come CDP¹⁸⁸ (Cassa Depositi e Prestiti).

Concludendo, i green bonds e l'impact investing rappresentano due leve strategiche per la crescita delle CER, soprattutto sono in grado di rafforzare l'indipendenza finanziaria e favorire la scalabilità dei modelli energetici locali, ma affinché queste opportunità vengano pienamente colte, sarà tuttavia necessario continuare a lavorare su formazione, capacity building e integrazione con i territori, valorizzando il capitale sociale come risorsa imprescindibile della transizione.

¹⁸⁸ CDP ha assunto un ruolo centrale nel finanziamento di progetti energetici sostenibili, come evidenziato nella sua Politica del Settore Energia, che sottolinea l'impegno dell'istituto nell'accompagnare il settore dell'energia nella transizione verso un impatto neutro dal punto di vista climatico: “In tale contesto, le Linee Guida Strategiche Settoriali di CDP promuovono l'incremento e l'integrazione della capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili e individuano le seguenti direttive strategiche di intervento: (i) realizzazione di nuovi impianti; (ii) Repowering e Revamping di impianti già esistenti; (iii) razionalizzazione del parco impianti; (iv) **sviluppo delle comunità energetiche orientate all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia**; e (v) sviluppo dei sistemi di accumulo.” Si rinvia a: https://www.cdp.it/internet/public/cms/documents/CDP_Politica_del_Settore_energia.pdf.

CONCLUSIONI

La volontà di chi scrive è quella di rappresentare la centralità delle comunità energetiche rinnovabili, con tutte le sue peculiarità, di fatto il presente elaborato si è proposto di esplorare a fondo questo fenomeno, affrontandone in maniera trasversale le dimensioni giuridiche, fiscali e finanziarie, e cercando di comprenderne appieno le potenzialità, le criticità e i margini di evoluzione.

Inizialmente, attraverso l'analisi dettagliata della normativa nazionale ed europea è emerso come il quadro regolatorio, pur articolato e in via di perfezionamento, abbia dato slancio ad un approccio nuovo e partecipativo alla produzione energetica. Le CER non sono mere configurazioni tecniche o giuridiche, bensì stanno diventando veri e propri laboratori di innovazione sociale in cui il cittadino torna ad avere un ruolo centrale, non solo come consumatore, ma anche come attore consapevole e partecipe.

Può essere notato chiaramente, dalla lettura del presente elaborato, un elemento distintivo emerso in modo ricorrente durante l'indagine, ovvero la capacità delle CER di connettere il livello locale con obiettivi di scala globale. Dalla nascita delle esigenze, dapprima europee e poi nazionali, per cui l'indipendenza energetica e la sostenibilità ambientale sono diventate priorità strategiche e disciplinate a livello sovranazionale con regolamenti e direttive, a livello nazionale attraverso leggi e regolamentazioni di settore, permette in modo ordinamentale di produrre energia da fonti rinnovabili, gestirla collettivamente e redistribuirla in ambito comunitario, tutto ciò ha aperto prospettive concrete per un nuovo modello di sviluppo territoriale.

Il concetto stesso di prossimità, sia fisica che relazionale viene potenziato attraverso queste esperienze, contribuendo a rafforzare la coesione sociale e a generare economie circolari locali; è evidente, siamo di fronte ad una volontà, che non è quella che intende lasciare il tutto come lettera morta, ma una volontà che persiste e si rafforza nel corso degli ultimi anni, mesi, giorni e nel mentre della scrittura della presente analisi, sta mirando a quella

transazione che permetterà un futuro sostenibile, ma soprattutto vivibile per le generazioni future.

Si è proseguito poi, con un'analisi del punto di vista fiscale, si è osservato come il legislatore stia cercando di accompagnare questo percorso con misure che agevolino l'accesso agli incentivi, semplifichino i regimi impositivi e premino le configurazioni più virtuose. Tuttavia, resta evidente che le difficoltà applicative, la sovrapposizione di norme e la necessità di distinguere chiaramente tra soggetti commerciali e non commerciali rendono ancora la disciplina complessa, anche se sono intercorsi i primi interventi normativi da parte del legislatore e parallelamente interpretazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, per comprendere al meglio la corretta applicazione della disciplina fiscale ricorrente alle CER, rimane ancora un vulnus che deve essere ancora legiferato in modo completo, analitico e preciso, in primo luogo per garantire quella certezza del diritto tributaria, di cui il soggetto che viene sottoposto ad imposizione fiscale ha bisogno e in secondo luogo per permettere uno sviluppo più agevole delle stesse comunità nel territorio nazionale.

Infine, particolare attenzione è stata dedicata al ruolo degli istituti finanziari, con focus sulle Banche di Credito Cooperativo, che in virtù della loro natura mutualistica e del radicamento nei territori rappresentano gli attori ideali per sostenere lo sviluppo delle CER. Il capitolo si è dedicato a comprendere come sostenere a trecento sessanta gradi la nascita, lo sviluppo e l'operatività delle comunità, in quanto gli incentivi e le agevolazioni pubbliche, come noto, hanno delle scadenze, ad esempio per poterne fare richiesta o sull'ammontare erogato; di contro le finanziarie ed altri istituti di credito, non totalmente pubblicistici, hanno margine di manovra per poter finanziare progetti CER anche dopo le relative scadenze e per ammontare potenzialmente superiore, ciò viene reso possibile e giova rimarcarlo, attraverso i plafond di finanziamento, agli strumenti assicurativi, alle consulenze tecniche, alle sinergie progettuali. Senz'altro assume rilevanza l'impegno di queste banche, che sta contribuendo ad abbattere le barriere di ingresso per molti cittadini e PMI interessati a partecipare attivamente alla transizione energetica.

Sul piano dell'attualità, è opportuno segnalare che fino a maggio 2025 si sono registrati due aggiornamenti rilevanti, già menzionati in precedenza, l'estensione del limite demografico per la costituzione delle CER: con il D.M. 16 maggio 2025¹⁸⁹, il MASE ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina incentivante delle CER, ampliando la platea dei beneficiari, includendo i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, rispetto al precedente limite di 5.000. Contestualmente, è stata elevata al 30% la quota massima anticipabile del contributo pubblico, favorendo una maggiore liquidità iniziale per la realizzazione dei progetti. Il secondo aggiornamento è dato dalla proroga fino al 30 novembre 2025¹⁹⁰, dei termini per l'accesso agli incentivi GSE, deliberato con DM nel mese di marzo; questi aggiornamenti testimoniano una volontà concreta di rendere più accessibili le configurazioni comunitarie anche in aree interne e meno infrastrutturate.

In conclusione, il presente elaborato ha voluto dimostrare come le CER rappresentino non solo una risposta alle esigenze di sostenibilità energetica, ma anche un'opportunità politica, culturale e sociale per riformulare il rapporto tra cittadini, Stato e ambiente.

Allo stato attuale il loro successo dipenderà dalla capacità delle istituzioni di consolidare un quadro normativo stabile e coerente, dalla volontà della pubblica amministrazione di favorirne l'attuazione concreta e dalla maturazione di una consapevolezza diffusa nelle comunità; in altre parole, le CER sono una sfida collettiva che ci viene posta e se sostenuta con coerenza e visione, potrà contribuire a definire un modello energetico più giusto e sostenibile.

¹⁸⁹ Si rinvia a: [DM-modifica-DM-CACER_2025.05.08-fasc-663 signed](#)

¹⁹⁰ Attraverso il DM 28 febbraio 2025 n. 59, pubblicato il 24 marzo, si rinvia a: <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/cer-e-gruppi-di-autoconsumatori-il-mase-proroga-lo-sportello-pnrr>.

BIBLIOGRAFIA

Forestieri G., Mottura P., *Il sistema finanziario*, Settima edizione, EGEA, Milano, 2017.

GSG (Global Steering Group for Impact Investment), *The Impact Investing Principles*, 2019.

ICMA (International Capital Market Association), *Green Bond Principles – Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*, aggiornamento 2021.

Intesa Sanpaolo, “S-Loan CER – Finanziamento per la Transizione Energetica”, nell’ambito del programma “Motore Italia”, in *ESG*, 18 aprile 2023.

ISPRA, *Le emissioni nazionali di inquinanti atmosferici – 1990-2021*, in emissioni.sina.isprambiente.it, 2021.

Manduchi M., *Applicazione delle accise alle Comunità Energetiche Rinnovabili*, in *Fiscalità dell’Energia*, 24 aprile 2024.

Salvini L., *Profili fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili*, in *Fiscalità dell’Energia*, 2023.

Ufficio Parlamentare di Bilancio, *Memoria sul DL 39/2024 (agevolazioni fiscali edilizia)*, 19 aprile 2024.

SITOGRAFIA

<https://www.atspinnerolese.it/>

<https://bnl.it/it/Responsabilita-Sociale/Responsabilita-Ambientale/Finanziamenti-ed-investimenti>

<https://www.bancaetica.it/soluzioni-di-finanza-etica-per-la-transizione-energetica/>

<https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/task-force/misur-supporto/scheda-05/index.html>

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={906C54FE-222B-4BBD-9489-34F78F6D600E}&codiceOrdinamento=8000000000000000&articolo=Tabella>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020L0262>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023L1791>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550>

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2018:97:FIN>

<https://financialmodelling.mazars.com/resources/debt-service-reserve-account-dsra/>

<https://group.intesasanpaolo.com/content/dam/portalgroup/repository-documenti/sociale/iniziative-per-il-sociale/human-foundation/Le%20Comunit%C3%A0%20energetiche%20rinnovabili%20solidali%20energia%20come%20bene%20comune.%20Strumenti%20e%20buone%20pratiche.pdf>

<https://group.intesasanpaolo.com/it/newsroom/tutte-le-news/news/2023/transizione-energetica-76mld-per-investimenti#>

<https://italiadomani.gov.it/>

<https://www.bccenergia.it/limpronta-ambientale-delle-bcc-attraverso-il-consorzio/#:~:text=Attraverso%20il%20Consorzio%20BCC%20Energia,34%20mila%20tonnellate%20di%20CO%20E2%82%82>

https://www.cdp.it/internet/public/cms/documents/CDP_Politica_del_Settore_energia.pdf

<https://www.crowdfundme.it/projects/energia-democratica/>

https://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/def_2024/DEF-2024-Allegato-MASE.pdf

<https://www.enpal.com/it/fotovoltaico>

<https://www.gecocommunity.it/partners/>

<https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/>

<https://www.intesasanpaolo.com/it/business/prodotti/finanziamenti-per-imprese-investimenti-aziendali/finanziamento-energia-impresa.html>

<https://www.mase.gov.it/>

<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-13-maggio-2021-approvazione-delle-modifiche-e-delle-integrazioni-delle-condizioni-di-ammissibilita-e-delle-disposizioni-di-carattere-generale-del-fondo-di-garanzia>

<https://www.nrwbank.de/en/news/2024/10.social-bond-en.html>

<https://www.respira.coop/come/>

<https://www.sella.it/banca-on-line/aziende/credito/credito-sostenibile/finanziamenti-per-energie-rinnovabili>

<https://sue.enea.it/lequity-crowdfunding-nellambito-di-comunita-energetiche-rinnovabili-cer/>

<https://www.upbilancio.it/memoria-sul-dl-39-2024-agevolazioni-fiscali-edilizia/?utm>

NORMATIVA (EUROPEA, NAZIONALE)

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481, riformata da Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Circolare Banca d'Italia 21 aprile 1999, n. 229 – 4° Aggiornamento del 10 agosto 2000.

Codice civile.

Commissione europea, “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile”, COM (2018)97 final.

Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9, comma 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 16-bis e 43-bis.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Decreto legislativo 1993, n. 385 (TUB), artt. 28, 33 e 37-bis.

Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Decreto Bersani).

Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, art. 125-sexies, comma 1.

Decreto legislativo 28 giugno 2021, n. 210, art. 11.

Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, art. 22.

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30.

Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 50-quinquies.

Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, art. 1.

Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, artt. 119, 121.

Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38.

Decreto-Ministeriale 28 febbraio 2025, n. 59.

Decreto-Ministeriale 16 maggio 2025, MASE.

Direttiva (UE) 2000/43/CE.

Direttiva (UE) 2008/48/CE.

Direttiva (UE) 2014/65/UE (MiFID II), considerando 164.

Direttiva (UE) 2018/2001.

Direttiva (UE) 2019/944.

Direttiva (UE) 2020/262.

Direttiva (UE) 2023/1791.

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

Legge Delega 9 agosto 2023, n. 111, art. 12 e art. 18.

Regolamento (UE) 2019/2088.

Regolamento (UE) 2020/852.

Regolamento (UE) 2020/1503.

Regolamento (UE) 2023/955.

Regolamento (UE) 2023/2631.

OIC, *Principio contabile nazionale n. 16 – Immobilizzazioni materiali*.

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).